Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 24 del 30 gennaio 1989 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 30 gennaio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 7

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 settembre-15 dicembre 1988 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

TABELLA 1

ATTI INTERNAZIONALI NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O A DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, ENTRATI IN VIGORE NEL PERIODO 16 SETTEMBRE 1988-15 DICEMBRE 1988.

TABELLA 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE.

Data, luogo della firma, titolo —	Data di entrata in vigore —
Scambio di note tra Italia e Malta per la concessione di un contributo finanziario (Roma, 4-8 maggio 1984). *Vedi legge n. 317 del 25 luglio 1988 - S.O. alla G.U. n. 184 del 6 agosto 1988*	7 novembre 1988 come da comunicato in *G.U.* n. 74 del 22 novembre 1988
Protocollo relativo alla assistenza finanziaria, economica e tecnica tra l'Italia e Malta (La Valletta, 20 novembre 1986). *Vedi legge n. 384 del 23 agosto 1988 in G.U. n. 207 del 3 settembre 1988*	24 ottobre 1988 come da comunicato in *G.U.* n. 274 del 22 novembre 1988
Scambio di lettere per il rinnovo dell'accordo finanziario tra Italia e AIEA/UNESCO relativo al finanziamento del Centro di fisica teorica di Trieste (Vienna 20-24 febbraio 1987). *Vedi legge n. 264 del 4 luglio 1988 in G.U. n. 163 del 13 luglio 1988*	15 settembre 1988 (comunicato in corso di pubblicazione)

LXV

22 ottobre 1986, Roma

Intesa amministrativa fra Italia e Victoria in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali: *a)* intesa; *b)* allegato (1)

A) INTESA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Victoria desiderano assicurare ai residenti nei due territori i benefici derivanti dalle rispettive normative di legge che regolano gli indennizzi e l'assistenza ai lavoratori infortunati.

A tal fine i due Governi hanno concluso la seguente Intesa riguardante gli indennizzi e l'assistenza ai lavoratori che hanno subito lesioni personali a causa di infortuni sul lavoro o malattie professionali.

In Italia l'Intesa è gestita dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e nel Victoria dall'Accident Compensation Commission (ACC).

Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria ai lavoratori infortunati, che trasferiscono la residenza nell'altro paese, le Parti hanno preso atto che l'assistenza stessa viene erogata direttamente dalle strutture sanitarie pubbliche del paese di nuova residenza in base alla legislazione vigente, rispettivamente, nella Repubblica italiana ed in Australia.

Le Parti prendono altresì atto che ai lavoratori infortunati che soggiornano temporaneamente nell'altro paese, si applicano le disposizioni dell'Accordo di reciprocità tra la Repubblica italiana

(1) Scambio delle notifiche: 6 maggio 1987-2 settembre 1988. Entrata in vigore 1° ottobre 1988.

e l'Australia in materia di assistenza sanitaria, firmato a Roma il 9 gennaio 1986.

FRA LE PARTI VIENE PERTANTO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ART. I

Campo di applicazione

Le disposizioni della presente Intesa si applicano ai lavoratori assicurati dall'INAIL e dall'ACC che hanno diritto a prestazioni da parte dei predetti Istituti per invalidità permanente a causa di infortunio sul lavoro o malattia professionale e che si sono trasferiti sul territorio dell'altra Parte dopo aver subito l'evento dannoso.

Le prestazioni riguardano gli indennizzi, le protesi, i presidi ausiliari, i trattamenti riabilitativi, gli accertamenti medico-legali e le relative certificazioni, nonché le prestazioni economiche accessorie alle cure idrotermali.

ART. II

Disposizioni riguardanti le protesi, i presidi ausiliari e i trattamenti riabilitativi

L'erogazione delle protesi, dei presidi ausiliari e dei trattamenti riabilitativi, elencati nell'allegato A della presente Intesa, viene effettuata, conformemente a quanto previsto al successivo art. 4, al lavoratore che trasferisce la residenza, rispettivamente, nel Victoria o nel territorio della Repubblica italiana.

ARTICOLO III

Pagamenti

L'INAIL e l'ACC corrispondono le prestazioni in denaro dovute a causa dell'infortunio sul lavoro o la malattia professionale, secondo le disposizioni delle rispettive legislazioni, da essi applicate, al lavoratore infortunato o ai suoi familiari aventi diritto, residenti nel territorio dell'altra Parte.

ARTICOLO IV

Modalità di erogazione delle protesi, dei presidi ausiliari, dei trattamenti riabilitativi e delle prestazioni economiche accessorie alle cure idrotermali

(i) L'Istituto del luogo di residenza provvede, su incarico dell'Istituto competente, all'erogazione delle protesi, dei presidi ausiliari, dei trattamenti riabilitativi e delle prestazioni economiche accessorie alle cure idrotermali, in conformità delle disposizioni di legge che esso applica.

(ii) Per poter beneficiare della erogazione delle prestazioni di cui al punto (i), il lavoratore deve presentare all'Istituto del luogo di residenza un documento che comprovi la titolarità di prestazioni a carico dell'Istituto competente.

(iii) L'Istituto del luogo di residenza che riceve la domanda si rivolge, senza indugio, all'Istituto competente per ottenere l'autorizzazione a fornire le prestazioni richieste dal lavoratore.

(iv) Nel caso in cui le prestazioni, secondo il giudizio dell'Istituto del luogo di residenza, debbano essere erogate con carattere d'urgenza, detto Istituto provvede a fornirle, informando, senza indugio, l'Istituto competente.

ARTICOLO V

Accertamenti medico-legali

Dietro richiesta dell'Istituto competente o del lavoratore infortunato, autorizzato in tal senso da questo Istituto, l'Istituto del luogo di residenza provvede a far eseguire gli accertamenti medico-legali nei confronti dell'infortunato. Trasmetterà quindi all'Istituto competente tutta la documentazione necessaria ad una esauriente chiarificazione delle alterazioni anatomiche e funzionali verificatesi a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, senza indicare il grado di invalidità al lavoro.

ARTICOLO VI

Rimborsi

L'Istituto competente, su richiesta dell'Istituto del luogo di residenza, è tenuto a rimborsare:

(i) il costo delle protesi, dei presidi ausiliari e dei trattamenti riabilitativi forniti, nonché degli accertamenti medico-legali eseguiti, in conformità all'art. VII;

(ii) le spese di viaggio o di trasporto sostenute dai lavoratori infortunati per recarsi presso le strutture dell'Istituto del luogo di residenza;

(iii) la retribuzione perduta dai lavoratori infortunati per sottoporsi agli accertamenti medico-legali ovvero per ricevere le protesi o i trattamenti riabilitativi;

(iv) le prestazioni economiche accessorie alle cure idrotermali.

ARTICOLO VII

Tariffe

Ai fini del rimborso delle spese di cui al paragrafo (i) dell'art. VI non verranno applicate tariffe superiori a quelle in vigore rispettivamente nel Victoria ed in Italia.

ARTICOLO VIII

Malattie professionali

(i) Qualora venga diagnosticata una malattia professionale, insorta a seguito di esposizione a rischio nel Victoria ed in Italia, le prestazioni in danaro sono erogate dall'Istituto del luogo dove si è verificata l'esposizione a rischio più recente;

(ii) nei casi di cui al paragrafo (i), la richiesta di prestazione può essere presentata sia all'INAIL, sia all'ACC;

(iii) qualora l'Istituto che ha ricevuto la domanda di prestazione accerti che l'infortunato o i suoi superstiti non soddisfano alle condizioni previste dalla legislazione che esso applica:

(a) trasmette, senza indugio, all'altro Istituto la domanda con la documentazione che la correda, compresi i rapporti, la storia clinica e gli esami medici effettuati, nonché copia della decisione adottata;

(b) nella decisione precisa i motivi del rifiuto delle prestazioni, i mezzi, i modi e i termini di ricorso e la data di trasmissione della pratica all'altro Istituto.

ARTICOLO IX

Presentazione di domande, dichiarazioni e ricorsi

Le domande, dichiarazioni, ricorsi ed altri documenti che, ai sensi delle normative applicate dall'INAIL e dall'ACC, devono essere presentati dai lavoratori infortunati o dai loro superstiti, entro un termine determinato, possono essere presentati entro lo stesso termine presso l'Istituto del luogo di residenza. In tal caso, questo Istituto trasmette senza indugio la necessaria documentazione all'Istituto competente, dandone nel contempo notizia alla persona interessata. La data nella quale tali atti sono stati presentati all'Istituto del luogo di residenza viene considerata come data di presentazione all'Istituto competente.

ARTICOLO X

Lingue ufficiali

L'INAIL e l'ACC, per la stesura di ogni documento, faranno uso, rispettivamente, della lingua italiana e della lingua inglese.

ARTICOLO XI

Corrispondenza

Nell'applicazione della presente Intesa la corrispondenza è indirizzata, rispettivamente, all'INAIL, Direzione Generale - Servizio Prestazioni Assicurative - Via Solferino 15 - 00185 Roma, Italia e al Managing Director, ACC, 500 Bourke Street, Melbourne, Victoria, 3000 Australia.

ARTICOLO XII

Commissione mista

Dietro richiesta dell'INAIL o dell'ACC una Commissione mista, costituita da rappresentanti dei due Istituti, si riunirà alternativamente a Roma e a Melbourne. La commissione è incaricata di assicurare la corretta applicazione della presente Intesa, di comporre le controversie, e di proporre alle rispettive Autorità governative, eventuali modifiche all'Intesa stessa.

ARTICOLO XIII

Assistenza reciproca

Le Parti si forniranno reciproca assistenza per facilitare l'applicazione della presente Intesa.

ARTICOLO XIV

Notifica

Ciascuna Parte notificherà all'altra l'avvenuto perfezionamento delle procedure richieste dalla propria legislazione per l'entrata in vigore della presente Intesa.

ARTICOLO XV

Entrata in vigore

La presente Intesa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al mese in cui saranno scambiate le notifiche di cui al precedente articolo XIV.

ARTICOLO XVI

Validità dell'Intesa

La presente Intesa resterà in vigore fino alla scadenza di un periodo di dodici mesi che decorrerà dalla data in cui una Parte riceverà notifica dell'intenzione dell'altra Parte di denunciare l'Intesa.

Fatto a Roma il 22/10/1986, in duplice copia, in lingua italiana e in lingua inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica italiana

Per il Governo
del Victoria

B) ALLEGATO

ELENCO DELLE PROTESI E DEGLI ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA MEDICA CHE POSSONO ESSERE FORNITI

1. Apparecchi di protesi ed apparecchi di sostegno, ivi compresi i busti ortopedici.
2. Calzature ortopediche e calzature speciali (non ortopediche).
3. Protesi estetiche, compreso parrucche.
4. Protesi oculari, occhiali, lenti a contatto (rigide o flessibili), per persone che hanno difetti di vista.
5. Apparecchi acustici elettronici.
6. Protesi dentarie (fisse o amovibili).
7. Sedie a rotelle (con o senza motore) ed altri dispositivi meccanici di deambulazione.
8. Riparazione e/o sostituzione delle apparecchiature di cui alle voci da 1 a 7.

LXVI

4 giugno 1987, Kuwait

Accordo fra Italia e Kuwait sull'accesso ed il trattamento delle navi nei porti dei due Stati (1)

ACCORDO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait (qui di seguito collegialmente indicati come "Parti Contraenti" e ciascuno indicato come "Parte Contraente");

Desiderosi di definire le condizioni secondo le quali le navi di ciascuna Parte Contraente avranno accesso ai porti dell'altra Parte Contraente;

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Ciascuna Parte Contraente assicurerà nei propri porti alle navi dell'altra Parte Contraente lo stesso trattamento riservato alle proprie navi, ad eccezione dei vantaggi e privilegi riservati alle proprie navi secondo le rispettive legislazioni interne per quanto riguarda la pesca, il canotaggio, il traffico locale e la navigazione con rimorchio.

ARTICOLO 2

Il termine "nave" di una Parte Contraente si riferirà a tutte le navi mercantili, che sono registrate nel territorio di

(1) Scambio delle notifiche: 27 ottobre-15 settembre 1988. Entrata in vigore il 18 settembre 1988.

detta Parte Contraente e battono la sua bandiera secondo la legislazione nazionale.

Il presente Accordo non si applicherà alle:

- navi al servizio esclusivo delle Forze Armate;
- navi per la ricerca idrografica, oceanografica e scientifica;
- navi da pesca;
- navi di lunghezza non superiore ai 24 metri;
- navi sub-standard.

ARTICOLO 3

Ciascuna Parte Contraente può proporre emendamenti al presente Accordo all'altra Parte Contraente.
Gli emendamenti concordati entreranno in vigore alla data in cui le Parti Contraenti si saranno reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.

ARTICOLO 4

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le Parti Contraenti si saranno reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.

Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni e continuerà a rimanere in vigore per uno o più periodi analoghi, a meno che una delle Parti Contraenti notifichi all'altra per iscritto, sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di quelli successivi, la propria decisione di denunciare l'Accordo. La notifica diventerà effettiva sei mesi dopo che sarà stata ricevuta dall'altra Parte Contraente.

In fede di che, i sottoscritti rappresentanti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in duplice esemplare a ..Kuwait...... il .4.giugno 1987, corrispondente all'8 Shawal 1407 H, nelle lingue italiana, araba ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza prevarrà il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLO STATO DEL KUWAIT

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF KUWAIT ON THE ACCESS TO AND TREATMENT OF SHIPS IN THE PORTS OF THE TWO STATES.

The Government of the Republic of Italy and the Government of the State of Kuwait (hereinafter collectively referred to as "Contracting Parties" and each referred to as Contracting Party).

Desiring to define the conditions under which the ships of each Contracting Party shall have access to the ports of the other Contracting Party;

have agreed as follows:

ARTICLE 1

Each Contracting Party shall ensure in its ports to the ships of the other Contracting Party the same treatment it reserves to its own ships, except for the advantages and privileges reserved to its own ships under its respective laws as regards fishing, coasting, local traffic and towage navigation.

ARTICLE 2

The term "ship" of one Contracting Party shall refer to all commercial ships, which are registered in the territory of such Contracting Party and fly its flag in accordance with its national laws.

This Agreement shall not apply to:

- ships at the exclusive service of the Armed Forces;
- ships for hydrographic, oceanographic and scientific research;
- fishing ships;
- ships of lenght not exceeding 24 meters;
- ships below standard.

ARTICLE 3

Each Contracting Party may propose amendments of this Agreement to the other Contracting Party. Agreed amendments shall enter into force on the date on which the Contracting Parties have notified each other of the completion of their constitutional procedures.

ARTICLE 4

This Agreement shall enter into force on the date on which the Contracting Parties shall have notified each other of the completion of their constitutional procedures.

This Agreement shall remain in force for a period of five years and shall continue in force for a similar period or periods unless either Contracting Party notifies the other in writing six months before the expiry of the initial or any subsequent period of its intention to terminate the Agreement

The notice of termination shall become effective six months after it has been received by the other Contracting Party.

In witness where of, the undersigned representatives duly authorized thereto by their respective governments, have signed the present Agreement.

Done in duplicate at...Kuwait..............this day of ..June 4th,.... 1987, corresponding to the day of ..8 Shawal...... 1407 H, in the italian, arabic, and english languages, all texts being equally authentic.

In case of divergency, the english text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY	FOR THE GOVERNMENT OF THE STATE OF KUWAIT

LXVII.

7 giugno 1988, Roma

Accordo fra Italia e Venezuela sulla cooperazione in materia di prevenzione, controllo e repressione del consumo e traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (1)

ACCORDO

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Venezuela,

Considerando l'efficace cooperazione già esistente tra i due Paesi in materia di prevenzione, controllo e repressione del consumo e traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Consapevoli che l'uso e il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope mettono in pericolo l'integrità fisica delle loro popolazioni a scapito del loro sviluppo globale;

Convinti che la lotta contro il consumo ed il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope costituisce una responsabilità collettiva di tutti i membri della comunità internazionale e richiede quindi un maggiore sforzo di collaborazione reciproca;

Tenendo conto dei loro sistemi costituzionali, legali e amministrativi e nel rispetto dei diritti inerenti la sovranità delle Parti,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti contraenti si aiuteranno reciprocamente nella prevenzione e repressione del consumo e del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope. A tale fine le Autorità competenti delle due Parti si presteranno mutua assistenza in campo tecnico-scientifico e si scambieranno informazioni relative all'oggetto del presente Accordo nei limiti consentiti dai rispettivi ordinamenti interni.

Articolo 2

Nel quadro della cooperazione di cui all'articolo 1, le Parti contraenti daranno luogo ad uno scambio d'informazioni sulle azioni intraprese in ambedue gli Stati per prestare assistenza ai tossicodipendenti, sulle iniziative adottate per favorire l'attività delle comunità terapeutiche e degli altri enti che si dedicano alla riabilitazione dei tossicodipendenti e sui metodi in uso in materia di prevenzione.

Articolo 3

Le Parti contraenti programmeranno incontri tra le rispettive Autorità competenti per la riabilitazione dei tossicodipendenti con possibilità di organizzare corsi di formazione e specializzazione professionale.

---

(1) Scambio delle notifiche: 30 agosto-9 novembre 1988. Entrata in vigore il 9 novembre 1988.

Articolo 4

Le Parti contraenti considereranno la possibilità di prendere iniziative congiunte e di attuare programmi comuni tendenti a favorendo il recupero dell'offerta e del consumo illecito di sostanze psicotrope anche intensificando la collaborazione già già esistente nelle competenti sedi internazionali multilaterali.

Articolo 5

Le Parti contraenti si manterranno in costante consultazione nel quadro delle Nazioni Unite per favorire la conclusione di una nuova Convenzione contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Articolo 6

Il presente Accordo sarà ratificato conformemente alle norme costituzionali di entrambe le Parti ed entrerà in vigore alla data in cui le due Parti si saranno notificato l'adempimento delle procedure prescritte dai rispettivi ordinamenti interni.

Articolo 7

Il presente Accordo resterà in vigore per 3 anni e potra'essere denunciato in qualunque momento da una qualunque delle due Parti con preavviso scritto di almeno 90 giorni.

Firmato a Roma il sette giugno millenovecentottantotto in duplice esemplare, italiano e spagnolo, entrambi i testi facendo egualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Italiana
Senatore Susanna Agnelli
Sottosegretario di Stato
egli Affari Esteri

Per il Governo della
Repubblica del Venezuela
Dr. German Nava Carrillo
Ministro degli Affari Esteri

LXVIII

27 giugno 1988, Roma

Accordo fra Italia e Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) concernente il contributo italiano a sostegno del Programma di cooperazione tecnica (TCP) della FAO: *a)* accordo; *b)* allegati (1).

A) ACCORDO

WHEREAS: During the XXIV Session of the FAO Conference the Delegate of Italy informed the Conference that the Government of Italy was ready to finance, on a grant basis, the Technical Cooperation Programme of the Organization in amounts of US$15 million in 1988 and US$15 million in 1989.

WHEREAS: The Director-General of FAO expressed his gratitude and appreciation to the Government of Italy through its Ambassador for this extraordinary and generous contribution, which would help alleviate the present and future financial difficulties of the Organization.

WHEREAS: By an exchange of letters between the Director-General of the Italian Directorate-General for Development Cooperation and the Deputy Director-General of FAO, dated 24 december 1987 and 7 January 1988 respectively, agreement was reached on arrangements to be made for the deposit of the Italian Government's contribution in support to the Technical Cooperation Programme of FAO.

WHEREAS: The Italian Interministerial Committee for Development Cooperation at its meeting held on 29 January 1988 agreed to finance, on a grant basis, the Technical Cooperation Programme of FAO in amounts of US$15 million in 1988 and US$15 million in 1989.

---

(1) Entrata in vigore: 27 giugno 1988.

NOW THEREFORE THE GOVERNMENT OF ITALY AND FAO AGREE AS FOLLOWS:

1. This contribution will be considered as an extraordinary contribution to the FAO Regular Programme particularly intended to ensure the full implementation of certain projects approved under the Technical Cooperation Programme.

2. The contribution will be deposited in two instalments of US$15 million, at the beginning of 1988 and 1989 respectively, on the understanding that the 1988 instalment will be utilized to finance certain projects selected from those approved in 1987 and in 1988. The 1989 instalment will be utilized to finance certain projects selected from those approved during 1989.

3. Upon receipt of these instalments the Organisation shall credit them to a Special Fund Account under financial regulations 6.7. Whenever a project is selected for financing by the Italian contribution, the full amount of the project budget shall be transferred from the Special Fund Account to the Miscellaneous Income of the Regular Programme General Fund.

4. The funds held in the Special Fund account shall earn interest in accordance with the Organization's normal practice and such interest shall be credited to the account Trust Fund no. 9581.25 (GINT/INT/001-ITA) - Italy General Income Account.

5. The Italian Government authorizes FAO to utilize on a temporary basis the totality or part of the amounts available in the Special Fund Account and not required by the TCP in the medium term, in order to facilitate the cash flow of the Regular

Programme General Fund. Such eventual advances, however, will not affect the calculation of interest which shall remain due in its totality and which shall be credited to the Trust Fund account no. 9581.25 (GINT/INT/001/ITA).

6. The financial reports on these specially financed projects shall be an integral part of the usual statutory year-end accounts of the Organisation. In addition, FAO will provide the Government of Italy with financial statements, individually for each project when concluded and globally after each instalment has been fully spent.

7. The technical justification for each project shall be supported by the provision of the relevant project Summary.

8. Each of these projects shall be the object of a special letter sent by the Director-General of FAO to the competent authorities of the recipient country, acknowledging that the financing of the project will be ensured thanks to the generous Italian contribution (Annex I).

9. As a result of the priorities expressed by the Italian Government both in terms of TCP categories (Emergency - E; Advisory Services - A, Formulation - F, and Investment-I) and of geographical distribution, the projects in the list attached (Annex II) have been selected for a first portion of US$7.5 million.

10. Within the framework of the future meetings to be organized between the two parties on a regular basis, the Italian Government will have the opportunity to review the list of TCP projects approved in 1988 and 1989, and to select those which correspond to its priorities, up to an amount of US$22.5 million.

11 The arrangements set forth in this Agreement will be re-examined by both parties should the financial situation of the Organization undergo major improvements.

FOR THE GOVERNMENT OF ITALY

Gian Luigi Valenza
Ambassador of Italy
to FAO

Date: 27 JUN 1988

FOR THE FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS

Edouard Saouma
Director-General

Date: 27 JUN 1988

B) ALLEGATI

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de me référer à la récente approbation du projet TCP/ABC/8851 ( ) dont l'accord est joint à cette lettre pour la contresignature de votre Gouvernement.

Comme vous le savez, le Gouvernement de la République italienne a annoncé, lors de la Conférence de la FAO tenue en novembre 1987, son intention d'accorder généreusement une contribution spéciale de 30 millions de $EU au Programme de coopération technique. Cette contribution témoigne de l'engagement de l'Italie en faveur de la coopération multilatérale et permettra de maintenir l'impact de ce Programme en cette période de contraintes financières.

Je suis heureux de porter à votre connaissance que le financement de ce projet sera assuré grâce à cette contribution.

Je me permets de vous suggérer qu'un représentant de l'Ambassade d'Italie dans votre pays soit invité à la signature de cet accord dans le cas où vous jugerez opportun d'organiser une cérémonie à cette occasion.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

Edouard Saouma

II

TCP projects approved in 1987 against categories A E F I page 1
for selected priority countries
****

Project		Project Title	TCP allocation (000 US$)
TCP/BKF/6763	(F)	ELABORATION D'UN PLAN DIRECTEUR POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA PECHE AU LAC BAM	$16
TCP/CHD/6754	(I)	SCHEMA DIRECTEUR POUR LA MISE EN VALEUR DES PETITS AMENAGEMENTS HYDROAGRICOLE	$75
TCP/ETH/6763	(A)	ASSISTANCE IN APICULTURE DEVELOPMENT	$100
TCP/ETH/6765	(E)	EMERGENCY ASSISTANCE TO CONTROL TSE-TSE AND. TRYPANOSOMIASIS INFESTATION - PHASE II -	$160
TCP/ETH/6766	(I)	STRENGTHENING THE PLANNING CAPABILITY OF THE MINISTRY OF COFFEE AND TEA DEVELOPMENT	$100
TCP/ETH/6768	(E)	EMERGENCY ASSISTANCE IN DESERT LOCUST CONTROL	$100
TCP/ETH/6770	(I)	FEASIBILITY STUDY OF THE PROPOSED FEED PROCESSING PLANT	$10
TCP/LES/6753	(E)	EMERGENCY ASSISTANCE IN LOCUST CONTROL	$61
TCP/LES/6754	(A)	PHASE II ASSISTANCE IN AGRICULTURAL INSTITUTIONAL DEVELOPMENT	$88
TCP/LES/6755	(F)	FORMULATION OF A WATERSHED DEVELOPMENT STRATEGY	$126
TCP/LES/6756	(E)	EMERGENCY SUPPLY OF SEEDS	$73
TCP/LES/6757	(I)	ASSISTANCE TO FOOD SELF-SUFFICIENCY PROGRAMME	$57
TCP/MLI/6756	(E)	RELEVEMENT DE LA FERME SEMENCIERE DE BABOUGOU (PHASE II)	$107
TCP/MOZ/6757	(E)	EMERGENCY ASSISTANCE IN LOCUST CONTROL	$76
TCP/NER/6760	(E)	ASSISTANCE AUX GROUPEMENTS FEMININS DE SITES DE CULTURES DE CONTRE-SAISON	$30
TCP/NER/6761	(A)	ASSISTANCE A LA LUTTE CONTRE L'ENSABLEMENT DES TERRES DE CULTURE A NIAMEY.ZINDER ET DIFFA (PHASE II)	$65
TCP/NER/6762	(F)	EVALUATION DE LA SITUATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE	$35
TCP/RAF/6772	(F)	FOOD SECURITY REVIEW AND PROJECT FORMULATION (IGADD)	$100

Total computed from unrounded data

TCP projects approved in 1987 against categories: A E F I   page 2
for selected priority countries
****

Project	Project Title	TCP Allocation (000 US$)
TCP/SEN/6756 (A)	ENCADREMENT ET ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION DE MAIS EN CASAMANCE	$13
TCP/ZAM/6763 (A)	ASSISTANCE IN AGRICULTURAL SECTOR PLANNING	$165
TCP/ZAM/6764 (E)	EMERGENCY SUPPLY OF MAIZE SEEDS	$250
TCP/ZAM/6766 (F)	FORMULATION MISSION IN SERICULTURE DEVELOPMENT	$16
TCP/ZIM/6753 (F)	FORMULATION MISSION IN AQUACULTURE DEVELOPMENT	$28
TCP/ZIM/6755 (I)	ASSISTANCE IN SERICULTURE DEVELOPMENT MARKETING STUDY	$15
TCP/BGD/6752 (A)	COMPUTER-AIDED PRINTING SYSTEM FOR LAND RECORDS	$29
TCP/BGD/6754 (F)	FAO/WFP MISSION TO ASSESS LOSS AND DAMAGE DUE TO FLOODING AND PROPOSE REHABILITATION MEASURES	$33
TCP/BGD/6755 (E)	SUPPLY FOR VEGETABLE SEEDS FOR POST-FLOOD AGRICULTURAL REHABILITATION PROGRAMME	$241
TCP/BGD/6756 (E)	EMERGENCY SUPPLY OF FMD VACCINE	$100
TCP/BGD/6757 (E)	EMERGENCY SUPPLY OF GOAT POX VACCINE	$35
TCP/CKI/6752 (E)	POST-CYCLONE FISHERY REHABILITATION	$21
TCP/CKI/6753 (F)	PRELIMINARY SURVEY MISSION ON IRRIGATION NEEDS	$5
TCP/FIJ/6754 (E)	FISHERY REHABILITATION AFTER CYCLONE RAJAH	$50
TCP/FIJ/6755 (A)	BRIDGING ASSISTANCE FOR RIVER ENGINEERING WORKS	$34
TCP/IND/6758 (A)	ASSISTANCE TO AERIAL SEEDING PROGRAMMMES	$95
TCP/LAO/6756 (E)	LUTTE D'URGENCE CONTRE LA FIEVRE APHTEUSE	$35
TCP/LAO/6757 (E)	ASSISTANCE D'URGENCE A L'AGRICULTURE	$100
TCP/NEP/6753 (I)	ASSISTANCE IN STRENGTHENING THE INTENSIVE BANKING PROGRAMME (IBP)	$174
TCP/PAK/6759 (A)	ASSISTANCE IN SEED REGISTRATION	$171
TCP/PAK/6760 (A)	INTRODUCTION OF LOW COST FISH FARMING IN RURAL AREAS	$36
TCP/PAK/6761 (I)	SUPPORT TO MARINE FISHERIES TRAINING CENTRE	$138

Total computed from unrounded data

TCP projects approved in 1987 against categories: A E F I page 3
for selected priority countries
****

Project	Project Title	TCP allocation (000 US$)
TCP/PAK/6762 (A)	IMPROVEMENT OF DATE PALM CULTIVATION AND DATE PROCESSING	$145
TCP/PNG/6753 (I)	PLANNING SUPPORT SERVICES FOR SMALLHOLDER TREE CROP PRODUCTION	$210
TCP/SOI/6755 (A)	ASSISTANCE IN LAND EVALUATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT	$29
TCP/THA/6760 (A)	ASSISTANCE FOR THE 1988 INTERCENSAL SURVEY OF AGRICULTURE	$8
TCP/THA/6765 (E)	EMERGENCY ASSISTANCE TO REHABILITATE DAMAGED PADDY FIELDS AFTER DROUGHT	$45
TCP/THA/6767 (A)	ASSISTANCE TO APPLIED RESEARCH AND TRAINING ON LAND PRODUCTIVITY	$12
TCP/THA/6768 (A)	ASSESSMENT OF SECOND CROP IRRIGATION SYSTEMS	$4
TCP/TON/6757 (A)	ASSISTANCE IN THE PREPARATION OF FISHERIES LEGISLATION	$25
TCP/VAN/6755 (A)	ERROMANGO KAURI RESERVE	$29
TCP/VAN/6757 (E)	FOREST PLANTATION REHABILITATION	$14
TCP/VIE/6760 (A)	STRENGTHENING SEED POTATO PRODUCTION	$191
TCP/VIE/6763 (E)	REHABILITATION AGRICOLE DES ZONES ENDOMMAGEES PAR LES TYPHONS	$100
TCP/VIE/6764 (A)	FIELD SURVEY FOR NEW LAND RECLAMATION	$30
TCP/ALG/6751 (A)	ANALYSES DU SOL EN VUE DE L'INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION AGRICOLE	$137
TCP/EGY/6758 (I)	ASSISTANCE IN DATE PRODUCTION AND PROCESSING	$57
TCP/EGY/6759 (A)	ASPARAGUS MARKETING DEVELOPMENT (PHASE II)	$19
TCP/MOR/6760 (A)	ETUDES DES ASPECTS DE FINANCEMENT COOPERATIFS	$12
TCP/MOR/6762 (A)	EVALUATION DES POSSIBILITES DE MOUTURE DE L'ORGE ET DE SON INCORPORATION PARTIELLE DANS LA FABRICATION DU PAIN	$7
TCP/SUD/6758 (A)	UPGRADING OF STRAW AND STALKS FOR SMALL FARMERS	$41

Total computed from unrounded data

TCP projects approved in 1987 against categories: A E F I page 4
for selected priority countries
****

Project	Project Title	TCP allocation (000 US$)
TCP/SUD/6759 (F)	ASSISTANCE TO THE INTER-AGENCY PROJECT IDENTIFICATION/FORMULATION MISSION	$12
TCP/SUD/6761 (A)	ASSISTANCE IN REHABILITATION FOR AGRICULTURAL AND RURAL DEVELOPMENT PROGRAMMING	$146
TCP/SUD/6763 (A)	FRESHWATER FISH CULTURE DEVELOPMENT	$82
TCP/SUD/6766 (A)	ECONOMIC UTILIZATION OF HONEYBEES	$82
TCP/SYR/6752 (A)	IMPROVEMENT OF OLIVE PROCESSING (PHASE II)	$45
TCP/SYR/6753 (E)	ASSISTANCE IN RODENT CONTROL	$56
TCP/SYR/6754 (A)	ASSISTANCE ON SAFE AND EFFICIENT UTILIZATION OF PESTICIDES IN AGRICULTURE	$26
TCP/YEM/6757 (F)	LIVESTOCK SECTOR REVIEW AND PROJECT IDENTIFICATION	$82
TCP/ANT/6751 (A)	PINEAPPLE PRODUCTION DEVELOPMENT	$45
TCP/ARG/6754 (A)	ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONTROL Y VIGILANCIA FITOSANITARIA	$150
TCP/BAR/6753 (I)	FISHERIES COOPERATIVES DEVELOPMENT	$153
TCP/BOL/6756 (A)	APOYO TECNICO A LA UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR	$90
TCP/BRA/6755 (I)	PREPARATORY ASSISTANCE TO RONDONIA AGRICULTURAL INTENSIFICATION PROJECT	$80
TCP/BRA/6756 (I)	STRATEGIES FOR TRAINING IN IRRIGATION AND DRAINAGE IN THE NORTHEAST REGION	$100
TCP/BZE/6752 (A)	STRENGTHENING OF THE NATIONAL AGRICULTURAL LIBRARY AND INFORMATION CENTRE	$45
TCP/BZE/6753 (A)	ASSISTANCE TO STRENGTHEN THE CENTRAL FARM COMPLEX	$125
TCP/BZE/6754 (A)	DEEP SEA FISHING POLICIES AND REGULATIONS	$26
TCP/CUB/6755 (A)	PRODUCCION DE PLANTAS MEDICINALES	$60
TCP/CUB/6757 (A)	REGULACION DEL PERIODO DE FLORACION DEL MANGO	$23
TCP/CUB/6758 (A)	PRONOSTICOS DE CAPTURA DE LANGOSTA	$46
TCP/DMI/6755 (A)	STRENGTHENING AGRICULTURAL EXTENSION AND EDUCATION	$30

Total computed from unrounded data

TCP projects approved in 1987 against categories: A E F I page 5
for selected priority countries
****

Project	Project Title	TCP allocation (000 US$)
TCP/DOM/6754 (A)	DIVERSIFICACION DE LA INDUSTRIA DE LA CANA Y UTILIZACION DE ALCOHOL-ETANOL DE MELAZA COMO CARBURANTE DOMESTICO	$16
TCP/DOM/6756 (A)	PROGRAME DE FACTORIAS ARROCERAS A NIVEL DE ASOCIACIONES DE PRODUCTORES	$120
TCP/ECU/6752 (I)	MANEJO Y CONSERVACION DE LA CUENCA HIDROGRAFRICA DEL RIO PAUTE	$125
TCP/ECU/6754 (A)	FOMENTO DE LA PRODUCCION,COMMERCIALIZACION Y CONSUMO DE LEGUMINOSAS ALIMENTICIAS	$30
TCP/ECU/6755 (E)	REUBICACION DE PEQUENOS AGRICULTORES AFECTADOS POR LOS SISMOS	$250
TCP/ELS/6753 (A)	FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE REFORMA AGRARIA Y DESARROLLO RURAL	$150
TCP/GRN/6753 (A)	TECHNICAL ASSISTANCE TO THE AGRARIAN REFORM/MODEL FARMS PROGRAMME	$150
TCP/GUY/6753 (A)	AGRICULTURAL INPUT MARKETING POLICY ADVICE	$24
TCP/JAM/6753 (I)	AGRICULTURAL SECTOR DEVELOPMENT STRATEGY, POLICY AND PLANNING	$80
TCP/JAM/6755 (F)	REORGANIZATION AND STRENGTHENING OF THE AGRICULTURAL RESEARCH SYSTEM	$20
TCP/MEX/6757 (E)	RENOVACION DE CAFETALES AFECTADO POR UN INCENDIO	$50
TCP/PAN/6752 (A)	PLANIFICACION PESQUERA	$40
TCP/RLA/6765 (A)	HARMONIZATION OF FISHERIES LEGISLATION AGREEMENTS	$30
TCP/RLA/6767 (A)	PREPARATION OF THE CARIBBEAN AGRICULTURAL SECTOR PROGRAMME (CARICOM)	$43
TCP/RLA/6770 (A)	WATER LEGISLATION AND ADMINISTRATION	$85
TCP/RLA/6773 (E)	CAMPANA DE EMERGENCIA CONTRO LA LANGOSTA VOLADORA.	$190
TCP/RLA/6774 (F)	DESARROLLO PESQUERO EN EL PACIFICO SUDORIENTAL	$10
TCP/RLA/6776 (A)	FISHERIES RESOURCES MANAGEMENT	$145

Total computed from unrounded data

TCP projects approved in 1987 against categories: A E F I page 6
for selected priority countries
****

Project	Project Title	TCP allocation (000 US$)
TCP/STK/6754 (A)	STRENGTHENING AGRICULTURAL EXTENSION AND EDUCATION	$30
TCP/STL/6756 (A)	MONITORING AND EVALUATION OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT ACTIVITIES	$30
TCP/TRI/6752 (A)	FARMER'S PARTICIPATION IN PLANNING AND IMPLEMENTATION OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT	$85
TCP/VEN/6751 (I)	PROTECCION DE PLANTACIONNES Y MANEJO DE BOSQUES NATURALES.	$90

*** GRAND TOTAL *** $7,499

Total computed from unrounded data

TRADUZIONE NON UFFICIALE

A) ACCORDO

PREMESSO CHE: Durante la XXIV Sessione della Conferenza della FAO, il Delegato d'Italia ha informato la Conferenza che il Governo Italiano era pronto a finanziare, su una base di credito, il Programma di Cooperazione Tecnica dell'Organizzazione per un ammontare di 15 milioni di dollari USA nel 1988 e di 15 milioni di dollari USA nel 1989;

PREMESSO CHE: il Direttore-Generale della FAO ha espresso la sua gratitudine e apprezzamento al Governo Italiano attraverso il suo Ambasciatore per questo straordinario e generoso contributo, che aiuterebbe ad alleviare le difficoltà finanziarie presenti e future dell'Organizzazione;

PREMESSO CHE: Mediante uno scambio di lettere tra il Direttore Generale della Direzione Generale Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e il Vice Direttore -Generale della FAO,datate rispettivamente 24 dicembre 1987 e 7 gennaio 1988, è stato raggiunto un accordo sulle modalità da attuare per il deposito del contributo del Governo Italiano in sostegno del Programma di Cooperazione Tecnica della FAO;

PREMESSO CHE: Il Comitato Interministeriale Italiano per la Cooperazione allo Sviluppo, durante la riunione svoltasi il 29 gennaio 1988, ha convenuto di finanziare, su una base di credito, il Programma di Cooperazione Tecnica della FAO per un ammontare di 15 milioni di dollari USA nel 1988 e di 15 milioni di dollari USA nel 1989;

CON IL PRESENTE ATTO IL GOVERNO E LA FAO CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. Il presente contributo verrà considerato come un contributo straordinario al Programma Ordinario della FAO, particolarmente inteso ad assicurare la più completa realizzazione di alcuni progetti approvati ai sensi del Programma di Cooperazione Tecnica.

2. Il contributo verrà depositato in due rate di 15 milioni di dollari USA, rispettivamente all'inizio del 1988 e del 1989, con l'intesa che la rata per il 1988 verrà utilizzata per finanziare alcuni progetti scelti tra quelli approvati nel 1987 e nel 1988. La rata per il 1989 verrà utilizzata per finanziare alcuni progetti scelti tra quelli approvati nel 1989.

3. Su ricezione di queste rate, l'Organizzazione le accrediterà sul Conto per il Fondo Speciale, ai sensi della normativa finanziaria 6.7. Ogni qualvolta venga scelto un progetto da finanziare mediante il contributo Italiano, l'intero ammontare del budget per il progetto verrà trasferito dal Conto per il Fondo Speciale ai Redditi Vari del Fondo Generale del Programma Ordinario.

4. I fondi depositati sul Conto per il Fondo Speciale matureranno gli interessi in conformità alla prassi normale dell'Organizzazione, e detti interessi verranno accreditati sul conto del Fondo Fiduciario n. 9581.25 (GINT/INT/001-ITA) - Conto Italiano sul Reddito Generale.

5. Il Governo Italiano autorizza la FAO a utilizzare su base temporanea - in tutto o in parte - le somme disponibili sul Conto per il Fondo Speciale e non richieste dal Programma di Cooperazione Tecnica nel medio termine, al fine di facilitare il movimento di liquidi del Fondo Generale del Programma Ordinario.

Tali eventuali anticipi, comunque, non toccheranno il calcolo degli interessi che saranno dovuti nella loro totalità, e che saranno accreditati sul conto del Fondo Fiduciario n. 9581.25 (GINT/INT/001/ITA).

6. Le relazioni finanziarie su questi progetti finanziati con modalità speciale costituiranno parte integrante dei conti regolari di fine anno dell'Organizzazione ai sensi dello statuto. Inoltre, la FAO fornirà al Governo Italiano dei rendiconti finanziari, individualmente per ogni progetto una volta concluso, e globalmente dopo che sia stata completamente spesa ciascuna rata.

7. La giustificazione tecnica per ogni progetto sarà fornita dal relativo Compendio del progetto.

8. Ciascuno di detti progetti sarà oggetto di una lettera speciale inviata dal Direttore-Generale della FAO alle autorità competenti del paese beneficiario, che renderà noto che il finanziamento del progetto sarà assicurato grazie al generoso contributo Italiano (Allegato I).

Come risultato delle priorità espresse dal Governo Italiano sia nei termini delle categorie del Programma di Cooperazione Tecnica (Emergenza -E; Servizi di consulenza - A, Formulazione -F, e Investimento - I) e della distribuzione geografica, i progetti nell'elenco accluso (Allegato II) sono stati scelti per una prima porzione di 7.5 milioni di dollari USA.

10. Nel quadro delle riunioni future da organizzare tra le due Parti su una base regolare, il Governo Italiano avrà la possibilità di riesaminare l'elenco dei progetti del Programma di Cooperazione Tecnica approvati nel 1988 e nel 1989, e di scegliere quelli che corrispondono alle sue priorità, fino ad un ammontare di 22.5 milioni di dollari USA.

11. Le intese enunciate nel presente Accordo verranno riesaminate dalle Parti, qualora la situazione finanziaria dell'Organizzazione migliorasse considerevolmente.

Per il Governo Italiano
Gian Luigi Valenza
Ambasciatore d'Italia
alla FAO

Per la FAO
Edouard Sadema
Direttore Generale

Data: 27 giugno 1988

B) ALLEGATI

Signor Ministro,

Ho l'onore di riferirmi alla recente approvazione del progetto TCP/ABC/8851 il cui Accordo è allegato alla presente per la controfirma del Suo Governo.

Come Ella sa, in occasione della Conferenza della FAO svoltasi nel mese di novembre 1987, il Governo della Repubblica italiana ha annunciato il suo intento di concedere generosamente un contributo speciale di 30 milioni di $EU al programma di cooperazione tecnica. Questo contributo attesta l'impegno dell'Italia a favore della cooperazione multilaterale . Grazie ad esso, l'impatto del suddetto programma potrà essere salvaguardato anche nell'attuale periodo di restrizioni finanziarie.

Sono lieto di comunicarLe che il finanziamento del progetto surriferito sarà assicurato per mezzo del contributo di cui sopra.

Mi permetto di suggerirLe che un rappresentante dell'Ambasciata d'Italia nel Suo Paese sia invitato alla firma dell'Accordo qualora Ella ritenga opportuno organizzare una cerimonia in tale occasione.

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

LXIX

1° agosto 1988, Roma

Accordo fra Italia e Canada per la cooperazione economica ed industriale (1)

ACCORDO

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Canada, considerati gli obiettivi dell'Accordo Generale sulle Tariffe e sul Commercio (GATT) del quale entrambi i Paesi sono Parti Contraenti, e desiderando promuovere ed espandere con mutuo beneficio la cooperazione economica, commerciale e industriale fra i due Paesi, hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO I

I due Governi adotteranno tutte le misure appropriate per facilitare, rafforzare e diversificare la cooperazione economica, commerciale e industriale fra i due Paesi con lo scopo di perseguire una costante espansione della cooperazione economica, commerciale e industriale, in modo reciprocamente proficuo.

ARTICOLO II

Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'art. I del presente Accordo i due Governi incoraggeranno e faciliteranno i contatti tra le imprese e le associazioni dei rispettivi Paesi.

(1) Entrata in vigore: 1° agosto 1988.

ARTICOLO III

Allo scopo di promuovere gli obiettivi del presente Accordo, ciascun Governo incoraggerà e faciliterà

a) lo scambio di visite fra rappresentanze, gruppi e delegazioni commerciali, industriali e tecniche dei rispettivi Paesi;
b) l'organizzazione e la relativa partecipazione a fiere, iniziative commerciali ed altre attività promozionali nei rispettivi paesi;
c) la creazione di joint-ventures, e lo stabilimento di forme di cooperazione tecnologica, di accordi sulle licenze, di ricerca e sviluppo congiunti e di investimenti reciproci;
d) lo studio delle possibilità, da parte delle rispettive imprese, di entrare in relazioni congiunte in aree in cui i due Paesi hanno interessi complementari;
e) la cooperazione in Paesi terzi.

ARTICOLO IV

Un Gruppo Congiunto di Lavoro, composto da rappresentati dei settori pubblico e privato di entrambi i Paesi, così come sarà ritenuto opportuno, sarà creato per definire ed esaminare i temi e le problematiche correnti. Per far sì che le opportunità fra i due Paesi vengano poste nella giusta considerazione, il Gruppo Congiunto di Lavoro, previa reciproca intesa, si riunirà alternativamente in Italia e in Canada a scadenze regolari, ed in principio una volta l'anno, per esaminare i progressi conseguiti.

ARTICOLO V

Ciascuna parte darà esecuzione al presente Accordo nel rispetto degli obblighi internazionali e delle leggi nazionali.

ARTICOLO VI

Il presente Accordo avrà efficacia dalla data della firma e resterà in vigore per un periodo iniziale di cinque anni. Il presente Accordo sarà, poi, rinnovato annualmente per consenso tacito salvo denuncia effettuata da una delle parti firmatarie, a mezzo notifica, almeno novanta giorni prima del suo spirare.

Per quanto sopra, i sottoscritti, autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a ROMA........, il 1° AGOSTO 1988, in lingua italiana, inglese e francese, tutte facenti fede.

Ministro del Commercio con l'Estero per il Governo della Repubblica Italiana

L'Ambasciatore del Canada in Italia per il Governo del Canada

LXX

1° agosto 1988, Quito

Scambio di note fra Italia e Equatore relativo ad un accordo integrativo all'accordo generale per la cooperazione economica, industriale e tecnica del 27 giugno 1978, per la creazione di un centro italo-equatoriano «Marco Guerra» di formazione professionale in arti grafiche in Guayaquil, con allegato (1).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DI EQUATORE
ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA A QUITO

Nº 93 GM/DGT Quito, a 1 de agosto de 1988

Señor Embajador:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia a fin de proponerle la concertación, en el ámbito del Convenio Básico de Cooperación Económica, Industrial y Técnica suscrito el 27 de junio de 1978 y en modificación del Acuerdo Complementario de 30 de junio de 1983, de un Acuerdo Complementario entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República de Italia para el Establecimiento del Centro Ecuatoriano-Italiano "Marco Guerra" de Formación Profesional en Artes Gráficas en Guayaquil, Ecuador, de conformidad con las siguientes disposiciones:

ARTICULO 1
Objetivos del Acuerdo

1.1 El establecimiento de un Centro de Formación Profesional en Artes Gráficas que responda a la demanda de mano de obra calificada en esta rama de actividad económica. El Centro tendrá su sede en la ciudad de Guayaquil, en el sector del Guasmo Sur.

1.2 Dotar al Centro de la estructura necesaria para el desarrollo de sus actividades

(1) Entrata in vigore: 1° agosto 1988.

1.3 Asegurar una formación idonea del personal técnico y docente del Centro.

1.4 El Centro sera estructurado con la realización de las siguientes secciones

a) Fotocomposición

b) Fotoreproduccion

c) Preparación e impresión Offset

d) Serigrafía

e) Encuadernación

f) Laboratorio Tecnológico

g) Mantenimiento.

Y tendrá como finalidad la formacion del personal calificado en las especializaciones de

a) Fotoreproduccion

b) Preparación Offset

c) Impresión Offset

d) Serigrafía

En el caso de que el monto asignado a este proyecto no cubra la adquisición del equipo que consta en el Anexo A, de mutuo acuerdo se procederá a [illegible]

pender el taller de serigrafía reservándose la posibilidad de su implementación en una segunda etapa

1.5 Incentivar la participación de entidades afines para el mejor aprovechamiento y difusion de la cooperacion italiana en Artes Graficas.

ARTICULO 2

El Gobierno de la República del Ecuador designa al Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional en adelante denominado SECAP como el organismo nacional responsable de la ejecución del presente Acuerdo y de las actividades a desarrollarse en el Centro que se denominará Centro Ecuatoriano-Italiano "Marco Guerra" de Formación Profesional en Artes Gráficas, en honor al arquitecto italiano del siglo XVII, Marco Guerra.

Bajo indicación del Gobierno ecuatoriano, el Gobierno italiano designa a la Sociedad ACIMGA Engineering como el organismo de ejecución por parte italiana del presente Acuerdo.

ARTICULO 3
Características Técnicas del Centro

3.1 Los cursos tendrán una duración de tres años y presentarán tres niveles de egreso: aprendizaje (primer año) operario gráfico (segundo año), operario gráfico especializado (tercer año).

Cursos específicos de adiestramiento podrán ser desarrollados según un esquema modular flexible,

en acuerdo con las necesidades presentadas por las industrias gráficas ecuatorianas.

3.2 El curso o los cursos de adiestramiento se consideran parte del ordenamiento didactico-profesional ecuatoriano posterior a los ciclos seculares obligatorios y la admision del candidato estará vinculada a la aprobacion del ciclo basico debiendo ser requisito para la admisión al Centro el cumplimiento de las normas del SECAP al respecto

3.3 La enseñanza a impartirse en el Centro será en lengua española y con el objeto de facilitar el desarrollo de la colaboración Italo-Ecuatoriana para un mejor resultado de la actividad del Centro de sus programas de estudio se ha previsto la enseñanza de la lengua italiana con un horario al menos de dos horas a la semana.

3.4 La actividad didáctica y adiestramiento profesional será subdividida en semestres cada uno de los cuales contemplará un "Cilum" efectivo de estudios de veinte semanas. Cada semana de estudio tendrá una duración de 40 horas, incluidas aquellas de laboratorio.

3.5 El programa de laboratorio podrá del mismo modo incluir la ejecución de trabajos de producción conducentes a contribuir al mejoramiento de la preparación técnica de los alumnos, siempre que tal actividad no interfiera con la normal actividad didáctica del Centro y con las normas del SECAP.

3.6 Dentro del espíritu de la cooperación bilateral que anima a las Partes, el Director Ecuatoriano del Centro y el Coordinador Tecnico Italiano eventualmente organizaran dentro del ámbito de funcionamiento del Centro actividades relacionadas con la cultura y la tecnica itálianas

ARTICULO 4

La Contribución Italiana Consistirá en los Siguientes Puntos:

4.1 EQUIPAMIENTO: Adquirir y enviar hasta el puerto ecuatoriano de arribo, (CIF) equipamiento técnico necesario para el desenvolvimiento de las actividades didácticas del Centro por un valor de UN MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE LIRAS (1.800'000.000), así como proveer asistencia para la instalación en sitio y para recepción de los mismos.

Las adquisiciones serán efectuadas en el ámbito de las maquinarias en la lista del Anexo A adjunto, según orden prioritario que será acordado entre las Partes.

4.2 INSTRUCTORES: Enviar al Ecuador, pagando las respectivas remuneraciones, 4 expertos que prestarán sus servicios en el Centro, en calidad de instructores -supervisores, uno de los cuales desempeñará las funciones de Coordinador Técnico. Los campos en los cuales desarrollará sus funciones son los siguientes:

a) Impresión Offset/Serigrafía

b) Grabado Offset (Preparación Offest)

c) Fotoreproducción

d) Encuadernación (Legatoría)

Durante su permanencia al interior del Centro, ellos asegurarán la asistencia a las respectivas secciones de trabajo; de su parte, los instructores ecuatorianos, a los cuales compete la enseñanza directa de los alumnos, participarán en la preparación de los programas y de los textos didácticos. La coordinación de tales actividades estará a cargo del Director Ecuatoriano del Centro, con la asistencia del Coordinador Técnico Italiano, de los cuales los respectivos instructores dependerán en forma jerárquica. Los instructores italianos deberán tener un buen conocimiento de la lengua española y una vasta experiencia en la formación profesional como requisito para poder prestar sus servicios en el Centro.

La duración de la colaboración en el Centro será, para cada experto el máximo de 3 años a partir de la fecha de su arribo al Ecuador.

4.3 ASISTENCIA TECNICO-DIDACTICA: Esta tendrá por objeto la colaboración con el SECAP para definir los aspectos técnicos y didácticos relativos a la utilización de los recursos humanos y materiales disponibles, con particular atención a los siguientes aspectos:

- la preparación de los programas didácticos relacionados con la enseñanza teórico-prácti-

ca impartida en el Centro, en armonía con los planes y programas generales del SECAP;

- la dotación de textos en italiano relativos a los sectores objeto de la enseñanza a título de material didáctico de consulta;

- la elaboración de los Lay-outs técnicos relativos a la sistematización de las implantaciones con indicación de las especificaciones técnicas del complejo y de las uniones para las instalaciones;

- la coordinación y la asistencia técnica en el lugar para el montaje y la recepción del equipamiento.

4.4 FORMACION DE INSTRUCTORES ECUATORIANOS: Para los fines de la formación de los instructores ecuatorianos el Coordinador Técnico y los instructores italianos asegurarán una actividad permanente de asistencia específica en favor del Director del Centro e instructores locales en la sede misma del Centro.

4.5 BECAS DE ESTUDIOS EN ITALIA: La Parte italiana concederá diez becas de estudio de seis meses cada una, constituida por pasajes aéreos, ida y regreso, para la formación y adiestramiento en Italia de los técnicos ecuatorianos, futuros instructores del Centro Estará además a cargo de la misma Parte la organización de las actividades individuales de adiestramiento técnico-didáctico.

La selección de los mencionados técnicos e-cuatorianos (dos para cada especialización mas dos para mantenimiento) será efectuada conjuntamente por las dos Partes responsables de la realización del programa, sobre la base de los requisitos establecidos por ellas mismas.

Los beneficiarios de dichas becas de estudio tendrán la obligación de prestar sus servicios en el Centro, a su regreso al Ecuador, por un periodo mínimo de tres años.

4.6 Para el desarrollo del Programa y su coordinación, la Parte italiana confiará los trabajos a la Sociedad ACIMGA Engineering mediante un contrato destinado a pagar las prestaciones de servicios ejecutadas por la misma para la realización de esta actividad

ARTICULO 5
Contribución Ecuatoriana

La contribución ecuatoriana consistirá en los siguientes puntos:

5.1 Designar al personal directivo, docente, de secretaría, auxiliar y técnico considerado necesario, según los requisitos y reglamentos del SECAP para el buen funcionamiento del Centro.

5.2 Pagar los gastos de la edificación del Centro. sus instalaciones, asi como la adecuación de todos los locales y de los laboratorios, con los instrumentos y herramientas necesarios para el desenvolvi-

miento de la actividad didáctica, con exclusión de aquellos que serán provistos por la Parte italiana.

5.3 Pagar los gastos de seguro y de transporte del equipamiento y de las maquinarias provistas por la Parte italiana desde el puerto ecuatoriano de arribo hasta la sede del Centro, incluyendo la mano de obra, el gasto de estibadores y otros gastos necesarios para tal objeto y a la instalación de las mismas en los locales previstos.

Todos los equipos enviados por el Gobierno italiano para la ejecución del presente Acuerdo serán exentos de impuestos de aduana.

5.4 Enviar a los diez técnicos ecuatorianos, beneficiarios de las becas de estudio previstas a fin de que sean adiestrados en Italia, con la relativa obligación económica a disposición, prevista por la Ley ecuatoriana.

5.5 Sufragar los gastos de mantenimiento del Centro, así como la adquisición de material de consumo necesario para el desarrollo de las actividades previstas en el Centro de Formación.

5.6 Sufragar los gastos de movilización, que comprenden pasajes internos y viáticos equivalentes a los de un Director Nacional del SECAP, de los instructores indicados en el artículo 4.2, cuando ellos viajen en cumplimiento de sus funciones.

ARTICULO 6

6.1 Las Partes convienen en que el Centro será dirigido por el Director Ecuatoriano, el cual, designado según los procedimientos y los reglamentos establecidos por el SECAP, desarrollará sus actividades para todo lo que se refiere a administración, enseñanza y formación técnico-didáctica de los docentes y de los alumnos. En estas últimas dos actividades, el Director Ecuatoriano será coadyuvado por el Coordinador Técnico Italiano, de tal manera que entre ambos desarrollarán en forma coordinada todas las actividades relativas a la enseñanza y a la formación técnico-didáctica.

6.2 El Director Ecuatoriano y el Coordinador Técnico Italiano deberán permanecer en el Centro durante toda la jornada de trabajo en el desempeño de sus respectivas funciones, pudiéndose ausentar solamente para desarrollar prácticas a ellos concernientes, después de haber informado a su homólogo.

Cuando la ausencia deba prolongarse por más de un día, ellos deberán pedir la correspondiente autorización al Director Regional del SECAP. En caso de ausencia prolongada, ellos podrán delegar las respectivas funciones a uno de los funcionarios o instructores de la respectiva nacionalidad.

Los instructores deberán permanecer en el Centro durante toda la jornada en el desempeño de sus funciones específicas, pudiendo ausentarse, previa autorización, solamente para desarrollar prácticas a ellos concernientes.

6.3 En el caso de que se presentare algún aspecto de importancia que no pudiere ser resuelto por la acción coordinada del Director Ecuatoriano y el Coordinador Técnico Italiano, dicho particular será puesto a consideración del Director Ejecutivo del SECAP, quien deberá tomar las medidas del caso para resolver lo planteado; y si las circunstancias lo aconsejaran, consultará con la respectiva autoridad competente, utilizando la vía diplomática, para dirimir en forma oportuna cualquier divergencia.

6.4 Los instructores de los dos países podrán disfrutar de sus vacaciones correspondientes exclusivamente en los períodos previstos por el calendario del SECAP. La duración global de las vacaciones de los expertos italianos será conforme a las disposiciones de ley vigentes en Italia.

El Director Ecuatoriano del Centro y el Coordinador Técnico Italiano estarán asistidos, para el desempeño de sus funciones, por ayudantes de diversos niveles, de conformidad con el reglamento y estructura administrativa del SECAP.

ARTICULO 7

7.1 Los instructores de los dos países deberán desarrollar las propias funciones en obediencia a las disposiciones establecidas por el SECAP y sobre la base de las directivas que les impartirán a ellos el Director Ecuatoriano y el Coordinador Técnico Italiano, conformándose con los planes y los programas del SECAP

7.2 La exposición por parte de los instructores de los dós países de cualquier cuestión de carácter adminisrativo o personal que los concierna deberá provenir para el trámite del Director Ecuatoriano o del Coordinador Técnico Italiano, según el caso.

ARTICULO 8

El Coodinador Técnico Italiano y los instructores italianos gozarán de las facilidades, inmunidades y privilegios previstos en favor de los expertos internacionales por la correspondiente Ley vigente en el Ecuador.

ARTICULO 9

Inicio y Duración del Programa de Cooperación

9.1 Queda entendido que los cursos didácticos y de formación profesional previstos podrán tener inicio solamente depués de que hayan sido atendidos los siguientes requisitos:

a) Que todos los locales del Centro esten efectivamente disponibles y en perfectas condiciones, previa comprobación efectuada conjuntamente por la Dirección del SECAP y la Embajada de Italia en el Ecuador.

b) Que el equipamiento y las implantaciones mencionadas en el artículo 4.1 hayan sido instalados en los locales de destinación y aceptados por la Parte italiana.

c) Que las dos Partes responsables de la ejecución del Acuerdo por cuanto es su competencia, hayan efectuado el nombramiento del Director Ecuatoriano y del Coordinador Técnico Italiano y de al menos cuatro instructores ecuatorianos, asi también del número suficiente de personal administrativo y auxiliar para el funcionamiento del Centro.

9.2 La duración de la Asistencia Técnico-Didáctica italiana sera de tres años a partir del inicio de los cursos didácticos o de formación profesional.

ARTICULO 10

Disposiciones Varias

10.1 La intención de nombrar, confirmar o sustituir al Coordinador Técnico Italiano y/o a los instructores italianos deberá ser comunicada en forma anticipada y por la vía diplomática, con el envío a la Parte ecuatoriana de un breve "Curriculum Vitae" de los interesados.

10.2 La maquinaria y el equipamiento con los cuales será dotado el Centro deberán utilizarse con respecto a las normas de seguridad previstas por la firma constructora y por aquellas vigentes en el Ecuador.

El cuidado, el mantenimiento y las eventuales reparaciones se desarrollarán sobre indicaciones y bajo la responsabilidad del Coordinador Técnico Italiano quedando los gravámenes a cargo de la Parte ecuatoriana.

10.3 En el término de un año a partir del inicio del presente programa de cooperación, las dos Partes crearán en el ámbito del Centro un taller instrumental para el mantenimiento y la reparación de las maquinarias y del equipamiento de que será dotado el Centro.

10.4 En el caso de que la Parte ecuatoriana considere necesario dotar al Centro de maquinarias y equipos adicionales, complementarios u opcionales, deberá ser consultado previamente al Coordinador Técnico Italiano.

10.5 Al término de la cooperación prevista en el presente documento, el equipamiento y las maquinarias provistas por la Parte italiana pasarán a ser propiedad del SECAP. Queda además entendido que, durante el período de vigencia de la cooperación técnica italo-ecuatoriana, el equipamiento del cual se trata deberá permanecer en los locales del Centro a los cuales han sido específicamente destinados, siendo responsabilidad del Director Ecuatoriano del Centro y de sus instructores, como del Coordinador Técnico Italiano y de los alumnos, hacer que ellos sean utilizados para el mejor desarrollo de la actividad didáctica del Centro y de los cursos de adiestramiento en aquel impartidos.

10.6 La vida académica y administrativa del Centro será disciplinada por la filosofía de las normas establecidas por el SECAP, en sus unidades docentes.

10.7 Desde el momento de puesta en vigencia del presente documento, los dos Gobiernos se comprometerán a tomar las medidas necesarias para resolver cualquier

obstáculo que pudiese surgir en la realización de las disposiciones contempladas en este Acuerdo.

ARTICULO 11

11 . 1 A fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos previstos en este Acuerdo y para asegurar la eficiente realización de las actividades del Centro, el Director Ecuatoriano, conjuntamente con el Coordinador Técnico Italiano, elaborarán planes anuales de trabajo, los mismos que serán puestos a consideración del Comité de Cooperación Técnica del Directorio del SECAP. En estos planes anuales se detallarán los objetivos y metas específicos de cada período, las actividades a través de las cuales se lograrán dichas metas, el nombramiento y especialización de los instructores italianos, el personál nacional que actuará en el referido período, así como los materiales, equipos y otros insumos que sean necesarios para el cumplimiento de las actividades programadas.

11 . 2 El Coordinador Técnico Italiano, a través de toda la duración de la asistencia de cooperación, será parte, a pleno título, del Comité Coordiador que procederá a efectuar las evaluaciones periódicas de la actividad del Centro.

ARTICULO 12

La evaluación semestral de las actividades del Centro será realizada por un Comité Coordinador conformado por un representante del SECAP, del Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) y del Coordinador Técnico Italiano.

El acta de las reuniones del Comité será enviada al Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos y a la Embajada de Italia en Quito.

ARTICULO 13

El presente Acuerdo entrará en vigencia al momento de la firma y tendrá una duración de cuatro años, y será tácitamente renovado, de ser necesario para la realización del Proyecto, de año en año, salvo denuncia por escrito con un preaviso de seis meses.

En caso de que el Ilustrado Gobierno de Italia concuerde con el contenido de la presente nota, ésta y la de respuesta favorable de Vuestra Excelencia constituirán Acuerdo formal entre nuestros dos Gobiernos, aplicable desde la fecha de la respuesta de Vuestra Excelencia.

Aprovecho la aportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Rafael García Velasco
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES

A N E X O "A"

LABORATORIO DE FOTOREPRODUCCION

No. 1 máquina fotográfica vertical (con tres objetivos)

No. 1 ampliadora f. to. 24 x 30 cm. con programador (con dos objetivos)

No. 1 ampliadora f. to. 24 x 30 cm. sin programador (con dos objetivos)

No. 2 bromógrafos

No. 1 densitometro para reflexión

No. 1 densitómetro para transparencia

No. 3 tinas de revelado

No. 1 reveladora automática de películas-luz 60 cm.

No. 6 mesas luminosas f. to. 50 x 60 cm.

No. 2 mesas luminosas f. to. 85 x 105 cm.

No. 10 visores a luz estabilizada f. to. 36 x 24 cm.

No. 1 secadora de películas

No. 1 tina para lavado y tratamiento de películas

No. 1 serie completa de tramas magenta positivas y negativas a punto cuadrado de 48 y 56 líneas/cm..

No. 1 serie completa de tramas magenta positivas y negativas a punto elíptico de 48 y 56 líneas/cm..

No. 1 serie completa de tramas gris positivas y negativas a punto elíptico de 48 y 56 líneas/cm

LABORATORIO DE PREPARACION OFFSET

No. 1 centrífuga con ø 100 cm.

No. 1 prensa insoladora para planchas offset

No. 1 mesa para revelado de planchas f. to. 76 x 110 cm.

No. 1 tina para tratamiento de planchas 94 x 114 cm.

No. 1 cortadora manual para películas

No. 1 punzadora de planchas

No. 1 Mesa para revelado, grabado y correccion de planchas con secado

No. 1 cajonera para planchas

No. 3 mesas luminosas con cajones f. to. 100 x 125 cm.

No. 7 mesas luminosas f. to. 114 x 142 cm.

No. 1 densitómetro para transparencia

No. 1 reveladora para pruebas heliográficas

LABORATORIOS DE IMPRESION OFFSET

No. 3 prensas tiraprüebas manuales f. to. m. 35 x 50

No. 1 máquina para impresión offset monocolor cm. 48 x 64 con dispositivo de baño tradicional.

No. 1 máquina para impresión offset monocolor cm. 48 x 64 con dispositivo de baño a alcohol y sistema de enfriamiento

No. 1 máquina para impresión offset bicolor cm. 52 x 72

No. 3 mesas para preparación de tintas

No. 1 lavarodillos automático

No. 2 mesas para control de color, luz estabilizada

No. 1 densitómetro para reflexión

LABORATORIO DE SERIGRAFIA

No. 1 máquina para impresión automática con horno secador

No. 2 máquinas para impresión semiautomática con horno secador

No. 6 mesas para impresión manual

No. 1 instrumental para preparación de telas de impresión

No. 6 mesas luminosas f. to. 50 x 60 cm.

LABORATORIO DE FOTOCOMPOSICION

No. 1 unidad de fotocomposición

No. 3 teclados

No. 1 video-corrector

No. 3 discos de caracteres (tipo de letras)

LABORATORIO DE PREPARACION O ALISTAMIENTO (ENCUADERNACION)

No. 1 guillotina-luz 103 cm.

No. 1 emparejadora de papel 80 x 110 cm.

No. 1 dobladora automática

No. 1 cizalla-luz 110 cm.

No. 1 máquina para dorado

No. 1 engrapadora automatica

No. 2 prensas 50 x 50 cm.

LABORATORIO TECNOLOGICO

No. 1 balanza analítica

No. 1 microscopio óptico

No. 1 balanza de precisión con mesa

No. 1 banco para laboratorio de físico-química

No. 1 densitómetro para reflexión

No. 1 densitómetro para transparencia

No. 1 durómetro

No. 1 bugosímetro

No. 1 Ph metro

No. 1 Alcoholimatro

No. 1 Cortadora a cuadrantes para prueba de papel

LABORATORIO DE MANTENIMIENTO

No. 1 torno pequeño

No. 1 taladro de banco

No. 1 mordaza de banco

No. 1 multiprobador

No. 1 cautín

No. 1 juego de herramientas básicas

No. 1 extractor

L'AMBASCIATORE D'ITALIA A QUITO
AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DI EQUATORE

Quito, a 12 de agosto de 1988

Señor Ministro:

Tengo el honor de acusar recibo de la atenta nota de Vuestra Excelencia n. 93 GM/DGT en fecha de hoy, cuyo texto es el siguiente:

"Señor Embajador:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia a fin de proponerle la concertación, en el ámbito del Convenio Básico de Cooperación Económica, Industrial y Técnica suscrito el 27 de junio de 1978 y en modificación del Acuerdo Complementario de 30 de junio de 1983, de un Acuerdo Complementario entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República de Italia para el Establecimiento del Centro Ecuatoriano-Italiano "Marco Guerra" de Formación Profesional en Artes Gráficas en Guayaquil, Ecuador, de conformidad con las siguientes disposiciones:

ARTICULO 1
Objetivos del Acuerdo

1.1 El establecimiento de un Centro de Formación Profesional en Artes Gráficas que responda a la demanda de mano de obra calificada en esta rama de actividad económica. El Centro tendrá su sede en la ciudad de Guayaquil, en el sector del Guasmo Sur.

1.2 Dotar al Centro de la estructura necesaria para el desarrollo de sus actividades

1.3 Asegurar una formacion idónea del personal técnico y docente del Centro.

1.4 El Centro sera estructurado mediante la realización de las siguientes secciones:

a) Fotocomposicion

b) Fotoreproducción

c) Preparación e impresión Offset

d) Serigrafía

e) Encuadernacion

f) Laboratorio Tecnologico

g) Mantenimiento

Y tendra como finalidad la formación del personal calificado en las especializaciones de:

a) Fotoreproducción

b) Preparación Offset

c) Impresion Offset

d) Serigrafia

En el caso de que el monto asignado a este proyecto no cubra la adquisición del equipo que consta en el Anexo A, de mutuo acuerdo, se procederá a suspender el taller de serigrafía, reservándose la posibilidad de su implementación en una segunda etapa.

1.5 Incentivar la participación de entidades afines para el mejor aprovechamiento y difusión de la cooperación italiana en Artes Gráficas.

ARTICULO 2

El Gobierno de la República del Ecuador designa al Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, en adelante denominado SECAP, como el organismo nacional responsable de la ejecución del presente Acuerdo y de las actividades a desarrollarse en el Centro, que se denominará Centro Ecuatoriano-Italiano "Marco Guerra" de Formación Profesional en Artes Gráficas, en honor al arquitecto italiano del siglo XVII, Marco Guerra.

Bajo indicación del Gobierno ecuatoriano, el Gobierno italiano designa a la Sociedad ACIMGA Engineering como el organismo de ejecución por parte italiana del presente Acuerdo.

ARTICULO 3
Características Técnicas del Centro

3.1 Los cursos tendrán una duración de tres años y presentarán tres niveles de egreso: aprendizaje (primer año), operario gráfico (segundo año), operario gráfico especializado (tercer año).

Cursos específicos de adiestramiento podrán ser desarrallados según un esquema modular flexible, en acuerdo con las

necesidades presentadas por las industrias gráficas ecuatorianas.

3.2 El curso o los cursos de adiestramiento se consideran parte del ordenamiento didáctico-profesional ecuatoriano posterior a los ciclos escolares obligatorios y la admision del candidato estará vinculada a la aprobación del ciclo básico, debiendo ser requisito para la admisión al Centro el cumplimiento de las normas del SECAP al respecto.

3.3 La enseñanza a impartirse en el Centro será en lengua española y, con el objeto de facilitar el desarrollo de la colaboración Italo-Ecuatoriana para un mejor resultado de la actividad del Centro de sus programas de estudio, se ha previsto la enseñanza de la lengua italiana con un horario al menos de dos horas a la semana.

3.4 La actividad didáctica y adiestramiento profesional será subdividida en semestres, cada uno de los cuales contemplará un "Curriculum" efectivo de estudios de veinte semanas. Cada semana de estudio tendrá una duración de 40 horas, incluidas aquellas de laboratorio.

3.5 El programa de laboratorio podrá del mismo modo incluir la ejecución de trabajos de producción conducentes a contribuir al mejoramiento de la preparación tecnica de los alumnos, siempre que tal actividad no interfiera con la normal actividad didactica del Centro y con las normas del SECAP.

3.6 Dentro del espiritu de la cooperación bilateral que anima a las Partes, el Director Ecuatoriano del Centro y el Coordinador Técnico Italiano eventualmente organizarán, dentro del ámbito de funcionamiento del Centro, actividades relacionadas con la cultura y la tecnica italianas.

ARTICULO 4

La Contribución Italiana Consistirá en los Siguientes Puntos:

4 . 1 **EQUIPAMIENTO:** Adquirir y enviar hasta el puerto acuatoriano de arribo, (CIF) equipamiento técnico necesario para el desenvolvimiento de las actividades didácticas del Centro por un valor de UN MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE LIRAS (1.800'000.000) así como proveer asistencia para la instalación en sitio y para la recepción de los mismos.

Las adquisiciones serán efectuadas en el ámbito de las maquinarias en la lista del Anexo A adjunto, según un orden prioritario que sera acordado entre las partes.

4 . 2 INSTRUCTORES: Enviar al Ecuador, pagando las respectivas remuneraciones, cuatro expertos que prestarán sus servicios en el Centro, en calidad de instructores-supervisores, uno de los cuales desempeñará las funciones de coordinador técnico. Los campos en los cuales desarrollarán sus funciones son los siguientes:

a) Impresión Offset/ Serigrafía

b) Grabado Offset (preparación Offset)

c) Fotoreproducción

d) Encuadernación (Legatoria)

Durante su permanencia al interior del Centro, ellos asegurarán la asistencia a las respectivas secciones de trabajo; de su parte, los instructores ecuatorianos, a los cuales compete la enseñanza directa de los alumnos, participarán en la preparación de los programas y de los textos didácticos. La coordinación de tales actividades estará a cargo del Director

Ecuatoriano del Centro, con la asistencia del Coordinador Técnico Italiano, de los cuales los respectivos instructores dependerán en forma jerárquica. Los instructores italianos deberán tener un buen conocimiento de la lengua española y una vasta experiencia en la formación profesional como requisito para poder prestar sus servicios en el Centro.

La duración de la colaboración en el Centro será, para cada experto el máximo de 3 años a partir de la fecha de su arribo al Ecuador.

4.3 ASISTENCIA TECNICO-DIDACTICA: Esta tendrá por objeto la colaboración con el SECAP para definir los aspectos técnicos y didácticos relativos a la utilización de los recursos humanos y materiales disponibles, con particular atención a los siguientes aspectos:

la preparación de los programas didácticos relacionados con la enseñanza teórico-práctica impartida en el Centro, en armonía con los planes y programas generales del SECAP;

- la dotación de textos en italiano relativos a los sectores objeto de la enseñanza a título de material didáctico de consulta;

- la elaboración de los Lay-outs técnicos relativos a la sistematización de las implantaciones con indicación de las especificaciones técnicas del complejo y de las uniones para las instalaciones;

- la coordinación y la asistencia técnica en el lugar para el montaje y la recepción del equipamiento

4 . 4 FORMACION DE INSTRUCTORES ECUATORIANOS: Para los fines de la formación de los instructores ecuatorianos el Coordinador Técnico y los instructores italianos asegurarán una actividad permanente de asistencia específica en favor del Director del Centro e instructores locales en la sede misma del Centro.

4 . 5 BECAS DE ESTUDIOS EN ITALIA: La Parte italiana concederá diez becas de estudio de seis meses cada una, constituida por pasajes aéreos, ida y regreso, para la formación y adiestramiento en Italia de los técnicos ecuatorianos, futuros instructores del Centro Estará además a cargo de la misma Parte la organización de las actividades individuales de adiestramiento técnico-didáctico.

La selección de los mencionados técnicos ecuatorianos (dos para cada especialización más dos para mantenimiento) será efectuada conjuntamente por las dos Partes responsables de la realización del programa, sobre la base de los requisitos establecidos por ellas mismas.

Los beneficiarios de dichas becas de estudio tendrán la obligación de prestar sus servicios en el Centro, a su regreso al Ecuador, por un periodo mínimo de tres años.

4 . 6 Para el desarrollo del Programa y su coordinación, la Parte italiana confiará los trabajos a la Sociedad ACINGA Engineering mediante un contrato destinado a pagar las prestaciones de servicios ejecutadas por la misma para la realización de esta actividad

ARTICULO 5
Contribución Ecuatoriana

La contribución ecuatoriana consistira en los siguientes puntos:

5.1 Designar al personal directivo, docente, de secretaría, auxiliar y técnico considerado necesario, segun los requisitos y reglamentos del SECAP para el buen funcionamiento del Centro.

5.2 Pagar los gastos de la edificación del Centro, sus instalaciones, así como la adecuación de todos los locales y de los laboratorios, con los instrumentos y herramientas necesarios para el desenvolvimiento de la actividad didáctica, con exclusión de aquellos que serán provistos por la Parte italiana

5.3 Pagar los gastos de seguro y de transporte del equipamiento y de las maquinarias provistas por la Parte italiana desde el puerto ecuatoriano de arribo hasta la sede del Centro, incluyendo la mano de obra, el gasto de estibadores y otros gastos necesarios para tal objeto y a la instalación de las mismas en los locales previstos.

Todos los equipos enviados por el Gobierno italiano para la ejecución del presente Acuerdo serán exentos de impuestos de aduana.

5.4 Enviar a los diez técnicos ecuatorianos, beneficiarios de las becas de estudio previstas a fin de que sean adiestrados en Italia, con la relativa obligación económica a disposición, prevista por la Ley ecuatoriana.

5.5 Sufragar los gastos de mantenimiento del Centro, así como la adquisición de material de consumo necesario para el desarrollo de las actividades previstas en el Centro de Formación.

5.6 Sufragar los gastos de movilización, que comprenden pasajes internos y viáticos equivalentes a los de un Director Nacional del SECAP, de los instructores indicados en el artículo 4.2, cuando ellos viajen en cumplimiento de sus funciones.

ARTICULO 6

6.1 Las Partes convienen en que el Centro será dirigido por el Director Ecuatoriano, el cual, designado según los procedimientos y los reglamentos establecidos por el SECAP, desarrollará sus actividades para todo lo que se refiere a administración, enseñanza y formación técnico-didáctica de los docentes y de los alumnos. En estas últimas dos actividades, el Director Ecuatoriano será coadyuvado por el Coordinador Técnico Italiano, de tal manera que entre ambos desarrollarán en forma coordinada todas las actividades relativas a la enseñanza y a la formación técnico- didáctica.

6.2 El Director Ecuatoriano y el Coordinador Técnico Italiano deberán permanecer en el Centro durante toda la jornada de trabajo en el desempeño de sus respectivas funciones, pudiéndose ausentar solamente para desarrollar prácticas a ellos concernientes, después de haber informado a su homólogo.

Cuando la ausencia deba prolongarse por más de un día, ellos deberán pedir la correspondiente autorización al Director Regional del SECAP. En caso de ausencia prolongada, ellos podrán delegar las respectivas funciones a uno de los funcionarios o instructores de la respectiva nacionalidad.

Los instructores deberán permanecer en el Centro durante toda la jornada en el desempeño de sus funciones específicas, pudiendo ausentarse, previa autorización, solamente para desarrollar prácticas a ellos concernientes.

6.3 En el caso de que se presentare algún aspecto de importancia que no pudiere ser resuelto por la accion coordinada del Director Ecuatoriano y el Coordinador Técnico Italiano, dicho particular será puesto a consideracion del Director Ejecutivo del SECAP, quien debera tomar las medidas del caso para resolver lo planteado; y si las circunstancias lo aconsejaran, consultará con la respectiva autoridad competente, utilizando la via diplomática, para dirimir en forma oportuna cualquier divergencia.

6.4 Los instructores de los dos paises podran disfrutar de sus vacaciones correspondientes exclusivamente en los periodos previstos por el calendario del SECAP. La duracion global de las vacaciones de los expertos italianos sera conforme a las disposiciones de ley vigentes en Italia.

El Director Ecuatoriano del Centro y el Coordinador Técnico Italiano estarán asistidos, para el desempeño de sus funciones, por ayudantes de diversos niveles, de conformidad con el reglamento y estructura administrativa del SECAP.

ARTICULO 7

7.1 Los instructores de los dos países deberán desarrollar las propias funciones en obediencia a las disposiciones establecidas por el SECAP y sobre la base de las directivas que les impartirán a ellos el Director Ecuatoriano y el Coordinador Técnico Italiano, conformándose con los planes y los programas del SECAP

7.2 La exposición por parte de los instructores de los dos países de cualquier cuestión de carácter adminisrativo o personal que los concierna deberá provenir para el trámite del Director Ecuatoriano o del Coordinador Técnico Italiano, según el caso.

ARTICULO 8

El Coodinador Técnico Italiano y los instructores italianos gozarán de las facilidades, inmunidades y privilegios previstos en favor de los expertos internacionales por la correspondiente Ley vigente en el Ecuador.

ARTICULO 9
Inicio y Duración del Programa de Cooperación

9.1 Queda entendido que los cursos didácticos y de formación profesional previstos podrán tener inicio solamente depués de que hayan sido atendidos los siguientes requisitos:

a) Que todos los locales del Centro esten efectivamente disponibles y en perfectas condiciones, previa comprobación efectuada conjuntamente por la Dirección del SECAP y la Embajada de Italia en el Ecuador.

b) Que el equipamiento y las implantaciones mencionadas en el artículo 4.1 hayan sido instalados en los locales de destinación y aceptados por la Parte italiana.

c) Que las dos Partes responsables de la ejecución del Acuerdo por cuanto es su competencia, hayan efectuado el nombramiento del Director Ecuatoriano y del Coordinador Técnico Italiano y de al menos cuatro instructores ecuatorianos, así también del número suficiente de personal administrativo y auxiliar para el funcionamiento del Centro.

9.2 La duración de la Asistencia Técnico-Didáctica italiana será de tres años a partir del inicio de los cursos didácticos o de formación profesional.

ARTICULO 10
Disposiciones Varias

10.1 La intención de nombrar, confirmar o sustituir al Coordinador Técnico Italiano y/o a los instructores italianos deberá ser comunicada en forma anticipada y por la vía diplomática, con el envío a la Parte ecuatoriana de un breve "Curriculum Vitae" de los interesados.

10.2 La maquinaria y el equipamiento con los cuales será dotado el Centro deberán utilizarse con respecto a las normas de seguridad previstas por la firma constructora y por aquellas vigentes en el Ecuador.

El cuidado, el mantenimiento y las eventuales reparaciones se desarrollarán sobre indicaciones y bajo la responsabilidad del Coordinador Técnico Italiano quedando los gravámenes a cargo de la Parte ecuatoriana.

10.3 En el término de un año a partir del inicio del presente programa de cooperación, las dos Partes crearán en el ámbito del Centro un taller instrumental para el mantenimiento y la reparación de las maquinarias y del equipamiento de que será dotado él Centro.

10.4 En el caso de que la Parte ecuatoriana considere necesario dotar al Centro de maquinarias y equipos adicionales, complementarios u opcionales, deberá ser consultado previamente al Coordinador Técnico Italiano.

10.5 Al término de la cooperación prevista en el presente documento, el equipamiento y las maquinarias provistas por la Parte italiana pasarán a ser propiedad del SECAP. Queda además entendido que, durante el periodo de vigencia de la cooperación técnica italo-ecuatoriana, el equipamiento del cual se trata deberá permanecer en los locales del Centro a los cuales han sido especificamente destinados, siendo responsabilidad del Director Ecuatoriano del Centro y de sus instructores, como del Coordinador Técnico Italiano y de los alumnos, hacer que ellos sean utilizados para el mejor desarrollo de la actividad didáctica del Centro y de los cursos de adiestramiento en aquel impartidos.

10.6 La vida académica y administrativa del Centro será disciplinada por la filosofía de las normas establecidas por el SECAP, en sus unidades docentes.

10.7 Desde el momento de puesta en vigencia del presente documento, los dos Gobiernos se comprometerán a tomar las medidas necesarias para resolver cualquier obstáculo que pudiese surgir en la realización de las disposiciones contempladas en este Acuerdo.

ARTICULO 11

11.1 A fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos previstos en este Acuerdo y para asegurar la eficiente realización de las actividades del Centro, el Director Ecuatoriano, conjuntamente con el Coordinador Técnico Italiano, elaborarán planes anuales de trabajo, los mismos que serán puestos a consideración del Comité de Cooperación Técnica del Directorio del SECAP. En estos planes anuales se detallarán los objetivos y metas específicos de cada período, las actividades a través de las cuales se lograrán dichas metas, el nombramiento y especialización de los instructores italianos, el personal nacional

que actuara en el referido periodo, así como los materiales, equipos y otros insumos que sean necesarios para el cumplimiento de las actividades programadas.

11.2. El Coordinador Técnico Italiano, a través de toda la duración de la asistencia de cooperación, será parte, a pleno título, del Comité Coordiador que procederá a efectuar las evaluaciones periódicas de la actividad del Centro.

ARTICULO 12

La evaluación semestral de las actividades del Centro será realizada por un Comité Coordinador conformado por un representante del SECAP, del Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) y del Coordinador Técnico Italiano.

El acta de las reuniones del Comité será enviada al Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos y a la Embajada de Italia en Quito.

ARTICULO 13

El presente Acuerdo entrará en vigencia al momento de la firma y tendrá una duración de cuatro años, y será tácitamente renovado, de ser necesario para la realización del Proyecto, de año en año, salvo denuncia por escrito con un preaviso de seis meses.

En caso de que el Ilustrado Gobierno de Italia concuerde con el contenido de la presente nota, ésta y la de respuesta favorable de Vuestra Excelencia constituirán Acuerdo formal entre nuestros dos Gobiernos, aplicable desde la fecha de la respuesta de Vuestra Excelencia.

Aprovecho la aportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

f)Rafael Garcia Velasco MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES

Al comunicar a Vuestra Excelencia la conformidad del Gobierno de Italia con el texto arriba transcrito, me es grato manifestarle que la nota de Vuestra Excelencia a la que me refiero y esta de respuesta constituyen un Acuerdo formal entre nuestros dos Gobiernos, aplicable desde la fecha de hoy.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi mas alta y distinguida consideracion.

Giovanni Battista Crosetti
EMBAJADOR DE ITALIA

ANEXO "A".

LABORATORIO DE FOTOREPRODUCCION

No. 1 máquina fotográfica vertical (con tres objetivos)

No. 1 ampliadora f. to. 24 x 30 cm. con programador (con dos objetivos)

No. 1 ampliadora f. to. 24 x 30 cm. sin programador (con dos objetivos)

No. 2 bromógrafos

No. 1 densitómetro para reflexión

No. 1 densitómetro para transparencia

No. 3 tinas de revelado

No. 1 reveladora automática de películas-luz 60 cm.

No. 6 mesas luminosas f. to. 50 x 60 cm.

No. 2 mesas luminosas f. to. 85 x 105 cm.

No. 10 visores a luz estabilizada f. to. 36 x 24 cm.

No. 1 secadora de peliculas

No. 1 tina para lavado y tratamiento de peliculas

No. 1 serie completa de tramas magenta positivas y negativas a punto cuadrado de 48 y 56 líneas/cm.

No. 1 serie completa de tramas magenta positivas y negativas a punto elíptico de 48 y 56 líneas/cm..

No. 1 serie completa de tramas gris positivas y negativas a punto elíptico de 48 y 56 líneas/cm

LABORATORIO DE PREPARACION OFFSET

No. 1 centrífuga con ø 100 cm.

No. 1 prensa insoladora para planchas offset

No. 1 mesa para revelado de planchas f. to. 76 x 110 cm.

No. 1 tina para tratamiento de planchas 94 x 114 cm.

No. 1 cortadora manual para películas

No. 1 punzadora de planchas

No. 1 Mesa para revelado, grabado y corrección de planchas con secado

No. 1 cajonera para planchas

No. 3 mesas luminosas con cajones f. to. 100 x 125 cm.

No. 7 mesas luminosas f. to. 114 x 142 cm.

No. 1 densitómetro para transparencia

No. 1 reveladora para pruebas heliograficas

LABORATORIOS DE IMPRESION OFFSET

No. 3 prensas tirapruebas manuales f. to. m. 35 x 50

No. 1 máquina para impresión offset monocolor cm. 48 x 64 con dispositivo de baño tradicional.

No. 1 máquina para impresión offset monocolor cm. 48 x 64 con dispositivo de baño a alcohol y sistema de enfriamiento

No. 1 máquina para impresión offset bicolor cm. 52 x 72

No. 3 mesas para preparación de tintas

No. 1 lavarodillos automático

No. 2 mesas para control de color, luz estabilizada

No. 1 densitómetro para reflexión

LABORATORIO DE SERIGRAFIA

No. 1 máquina para impresión automática con horno secador

No. 2 máquinas para impresión semiautomática con horno secador

No 6 mesas para impresión manual

No. 1 instrumental para preparación de telas de impresión

No. 6 mesas luminosas f. to. 50 x 60 cm.

LABORATORIO DE FOTOCOMPOSICION

No. 1 unidad de fotocomposición

No. 3 teclados

No. 1 video-corrector

No. 3 discos de caracteres (tipo de letras)

LABORATORIO DE PREPARACION O ALISTAMIENTO (ENCUADERNACION)

No. 1 guillotina-luz 103 cm.

No. 1 emparejadora de papel 80 x 110 cm.

No. 1 dobladora automática

No. 1 cizalla-luz 110 cm.

No. 1 máquina para dorado

No. 1 engrapadora automática

No. 2 prensas 50 x 50 cm.

LABORATORIO TECNOLOGICO

No. 1 balanza analitica

No. 1 microscopio óptico

No. 1 balanza de precisión con mesa

No. 1 banco para laboratorio de físico-química

No. 1 densitómetro para reflexión

No. 1 densitómetro para transparencia

No. 1 durómetro

No. 1 bugosímetro

No. 1 Ph metro

No. 1 Alcoholímetro

No. 1 Cortadora a cuadrantes para prueba de papel

LABORATORIO DE MANTENIMIENTO

No. 1 torno pequeño

No. 1 taladro de banco

No. 1 mordaza de banco

No. 1 multiprobador

No. 1 cautín

No. 1 juego de herramientas básicas

No. 1 extractor

TRADUZIONE NON UFFICIALE

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DI EQUATORE
ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA A QUITO

Quito, 1.8.1988

Signor Ambasciatore,

è per me un grande onore rivolgermi a Lei, Eccellenza, per proporLe di concertare un Accordo Integrativo nell'ambito dell'Accordo Generale per la Cooperazione Economica, Industriale e Tecnica, sottoscritto il 27 giugno 1978 e a modifica dell'Accordo Integrativo del 30 giugno del 1983, tra il Governo della Repubblica dell'Ecuador e quello della Repubblica Italiana, al fine di creare il Centro ecuadoriano-italiano "Marco Guerra" per la Formazione Professionale in Arti Grafiche a Guayaquil, Ecuador, in conformità con le seguenti disposizioni:

ARTICOLO I

Obiettivi dell'Accordo

1.1. Creare un Centro di Formazione Professionale in Arti grafiche in grado di rispondere alla domanda di manodopera qualificata in questo specifico settore dell'attività economica. Il Centro avrà sede nella città di Guayaquil e precisamente nel quartiere di Guasmo Sur;

1.2. Dotare il Centro delle strutture necessarie allo svolgimento delle sue proprie attività istituzionali;

1.3. Garantire una adeguata formazione del personale tecnico e docente del Centro;

1.4 Il Centro sarà strutturato nei deguenti settori:

a) Fotocomposizione

b) Fotoriproduzione

c) Preparazione e stampa Offset

d) Serigrafia

e) Legatoria

f) Laboratorio tecnologico

g) Manutenzione

Le attività del Centro avranno il fine di formare personale qualificato nelle seguenti specializzazioni:

a) fotoriproduzione

b) preparazione offset

c) stampa offset

d) serigrafia

Nel caso in cui l'importo complessivo stanziato per questo progetto non consenta di far fronte alle spese di acquisto delle attrezzature di cui all'allegato A, le Parti procederanno di comune accordo a sospendere momentaneamente la creazione del laboratorio di serigrafia, riservandosi di realizzarlo in un secondo momento;

1.5 favorire la partecipazione di organismi analoghi per ottimizzare e diffondere i risultati della cooperazione italiana nel campo delle Arti Grafiche

ARTICOLO 2

Il governo della Repubblica dell'Ecuador designa il Servizio Ecuatoriano di Formazione Professionale, che da qui in avanti

viene definito SECAP, quale organismo nazionale responsabile dell'esecuzione del presente accordo e delle attività che saranno svolte dal Centro ecuatoriano-italiano di formazione professionale nelle arti grafiche, intitolato a Marco Guerra, in onore dell'architetto italiano del secolo XVII.

Su indicazione del governo ecuatoriano, il governo italiano nomina la Società ACIMGA Engineering quale organismo preposto all'esecuzione del presente Accordo per conto della parte italiana.

ARTICOLO 3

Caratteristiche Tecniche del Centro

3.1 I corsi avranno una durata triennale e si articoleranno in tre livelli: apprendistato (I anno), operatore grafico (II anno), grafico specializzato (III anno).

Sarà possibile organizzare specifici corsi di formazione secondo uno schema modulare flessibile e a seconda delle necessità manifestate dalle industrie ecuatoriane interessate.

3.2 Il corso o i corsi di formazione sono considerati parte del programma didattico-professionale successivo agli anni di istruzione obbligatoria. Per essere ammesso a frequentare il Centro, il candidato deve adempiere quanto è previsto al riguardo dalle norme SECAP e quindi aver superato il ciclo di istruzioni di base.

3.3. L'insegnamento nel Centro sarà effettuato in lingua spagnola e, al fine di promuovere lo sviluppo della collaborazione italo-ecuatoriana ed anche per potenziare ulteriormente il risultato delle attività didattiche del

Centro, si prevede l'insegnamento della lingua italiana per almeno due ore settimanali.

3.4 L'attività didattica e di formazione professionale sarà suddivisa in semestri, per ognuno dei quali si prevede un programma di studio di 20 settimane. Ogni settimana di studio avrà la durata di quaranta ore, ivi incluse quelle di laboratorio.

3.5 Allo stesso modo il programma del laboratorio potrà prevedere anche attività di esercitazioni pratiche al fine di migliorare la preparazione tecnica degli studenti, sempre che ciò non interferisca con la normale attività didattica del Centro e con la normativa SECAP.

3.6 Nello spirito di cooperazione bilaterale che anima entrambe le Parti, il Direttore Ecuatoriano del Centro ed il Coordinatore Tecnico italiano potranno organizzare, nell'ambito del normale funzionamento del Centro, attività collegate alla cultura e alla tecnica italiana.

ARTICOLO 4

Il Contributo Italiano consisterà nei seguenti punti:

4.1 Attrezzature: acquistare ed inviare al porto ecuatoriano di arrivo (CIF) le attrezzature tecniche necessarie allo svolgimento delle attività didattiche del Centro per un valore di un miliardo e ottocento milioni di lire ed al contempo assicurare l'assistenza necessaria per la loro installazione in loco e predisporre il personale incaricato a riceverle.

Gli acquisti saranno limitati alle attrezzature indicate nell'elenco di cui all'Allegato A, secondo le priorità decise dalle Parti.

4.2 Istruttori: 4 esperti italiani saranno inviati in Ecuador e ad essi sarà corrisposto lo stipendio relativo. Gli esperti presteranno la loro opera presso il Centro in qualità di istruttori-supervisori; uno di essi dovrà svolgere le mansioni di Coordinatore Tecnico e sarà responsabile dei seguenti settori:

a) Stampa in Offset/Serigrafia

b) Incisioni in Offset (Preparazione Offset)

c) Fotoriproduzione

d) Legatoria

Per tutta la durata della loro permanenza nel Centro, gli esperti italiani dovranno assicurare la loro partecipazione alle rispettive sezioni di attività. Dal canto loro, gli istruttori ecuadoriani, incaricati della docenza diretta, parteciperanno alla stesura dei programmi e alla scelta dei libri di testo. Al Direttore ecuadoriano del Centro, assistito dal Coordinatore Tecnico italiano, spetterà il coordinamento delle attività e da essi dipenderanno in linea gerarchica i rispettivi istruttori, come requisito per poter lavorare presso il Centro, gli istruttori italiani dovranno avere una buona conoscenza della lingua spagnola ed una vasta esperienza nel settore della formazione professionale.

La durata della collaborazione di ogni esperto con il Centro è prevista in un massimo di tre anni a partire dalla data di arrivo in Ecuador.

4.3 ASSISTENZA TECNICO-DIDATTICA. L'assistenza ha come scopo la collaborazione con il SECAP allo scopo di definire gli aspetti tecnici e didattici relativi all'impiego

delle risorse umane e materiali disponibili, con particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- preparare i programmi didattici relativi all'insegnamento teorico-pratico impartito nel Centro in conformità con i piani ed i programmi generali del SECAP;

- fornire i testi in italiano delle materie di insegnamento, come materiale didattico di riferimento;

- elaborare le strutture tecniche relative alla sistemazione degli impianti con indicazione delle specifiche tecniche del complesso e delle installazioni:

- coordinare ed assistere il personale addetto a ricevere le attrezzature, nonché l'assistenza tenica nelle sedi dove esse saranno montate.

4.4 FORMAZIONE DI ISTRUTTORI ECUADORIANI. Per quanto riguarda questo settore, il Coordinatore Tecnico e gli istruttori italiani dovranno assicurare al Direttore del Centro e agli istruttori locali un'assistenza specifica permanente nella sede stessa del Centro.

4.5 BORSE DI STUDIO IN ITALIA. La parte italiana assegnerà dieci borse di studio semestrali, comprensive di biglietto aereo di andata e ritorno, al fine di promuovere la formazione e l'addestramento in Italia dei tecnici ecuadoriani che diventeranno i futuri istruttori del Centro. La Parte italiana si farà altresì carico di organizzare le attività di addestramento tecnico-didattico di ogni studente.

I dieci tecnici ecuadoriani (due per ogni specializzazione più due per la manutenzione) a cui assegnare la borsa di studio saranno scelti concordemente dalle due Parti responsabili della realizzazione del programma in base ai requisiti da esse stesse stabiliti.

I candidati ai quali verranno assegnate le borse di studio avranno l'obbligo di prestare i propri servizi nel Centro, una volta rientrati in Ecuador, per un periodo di almeno tre anni.

4.6 In merito allo svolgimento del Programma ed al suo coordinamento, la Parte italiana incaricherà dei lavori la Società ACIMGA Engineering tramite un contratto volto a saldare i servizi da essa stessa prestati per consentire la realizzazione di tale attività.

ARTICOLO 5

Contributo della Parte Ecuatoriana

Il contributo ecuatoriano si esplica nei seguenti punti:

5.1 Nominare il personale direttivo, docente, di segreteria, ausiliario e tecnico considerato necessario, secondo i requisiti e le normative del SECAP, per assicurare il buon funzionamento del Centro.

5.2 Sostenere i costi della costruzione del Centro, delle sue strutture, delle attrezzature e degli utensili necessari per mettere in grado i locali ed i laboratori di ospitare le attività didattiche previste, eccezion fatta per le attrezzature di competenza della Parte italiana.

5.3 Sostenere le spese di assicurazione e di trasporto delle attrezzature e dei macchinari di competenza della Parte italiana dal porto ecuatoriano di arrivo fino alla sede del Centro. Tale assicurazione copre anche le spese di manodopera dei portuali ed altre ancora a tale scopo necessarie, nonchè quelle per l'installazione dei macchinari nei locali ad esse destinati.

Tutte le attrezzature che il governo italiano invierà in Ecuador per l'esecuzione del presente accordo saranno esenti da imposte doganali.

5.4 Corrispondere la remunerazione economica prevista dalla legge ecuatoriana ai dieci tecnici destinatari delle borse di studio, che consentiranno loro di ricevere in Italia un'adeguata formazione.

5.5 Sostenere le spese di manutenzione del Centro e l'acquisto dei beni di consumo necessari allo svolgimento delle attività previste dal Centro di formazione.

5.6 Sostenere le spese di trasferimento degli istruttori di cui all'Art. 4.2, comprendendo i biglietti per viaggi interni e le diarie equivalenti a quelle di un Direttore Nazionale del SECAP, quando detti trasferimenti avvengano nello svolgimento delle proprie funzioni.

ARTICOLO 6

6.1 Le parti concordano nell'affermare che il Centro sarà diretto dal Direttore ecuatoriano che, scelto secondo le procedure ed i regolamenti stabiliti dal SECAP, sarà responsabile di tutto ciò che riguarda l'amministrazione, l'insegnamento e la formazione tecnico-didattica dei docenti e degli studenti. Per quanto attiene a queste ultime attività, il Direttore ecuatoriano sarà coadiuvato dal Coordinatore Tecnico italiano in maniera tale che congiuntamente potranno coordinare l'insegnamento e le attività di formazione tecnico-didattiche.

6.2 Il Direttore ecuatoriano e il Coordinatore italiano dovranno permanere nel Centro per tutta la durata della giornata lavorativa al fine di svolgere le mansioni di cui sono responsabili. Potranno assentarsi soltanto per ragioni

inerenti alle proprie funzioni e solo dopo averne informato il proprio omologo.

Se l'assenza dovesse prolungarsi per più di un giorno, essi dovranno chiedere l'autorizzazione necessaria al Direttore regionale del SECAP. In caso di assenza prolungata, essi potranno delegare uno dei funzionari o uno degli istruttori della loro stessa nazionalità.

Gli istruttori avranno l'obbligo di trattenersi nel Centro per tutta la durata della giornata lavorativa al fine di assicurare lo svolgimento dei loro compiti e si potranno assentare, previa autorizzazione, solo per svolgere attività ad essi inerenti.

6.3 Nel caso in cui sorgesse una questione importante che l'azione coordinata del Direttore ecuatoriano e del Coordinatore Tecnico italiano non fosse in grado di risolvere, la stessa verrà sottoposta all'attenzione del Direttore Esecutivo del SECAP. Quest'ultimo dovrà prendere le misure del caso e, se le circostanze lo richiederanno, si consulterà con la corrispondente autorità competente italiana, avvalendosi delle vie diplomatiche al fine di comporre qualsiasi divergenza nel modo più conveniente possibile.

6.4 Gli istruttori ecuatoriani e italiani avranno diritto alle proprie ferie esclusivamente nei periodi previsti dal calendario SECAP. La durata globale delle ferie degli esperti italiani dovrà essere fissata in conformità con quanto stabilito dalle leggi vigenti al riguardo in Italia.

Il Direttore ecuatoriano del Centro ed il Coordinatore Tecnico italiano saranno assistiti nello svolgimento delle proprie funzioni da assistenti di diverso livello, secondo le normative e la struttura amministrativa del SECAP.

ARTICOLO 7

7.1 Gli istruttori dei due paesi dovranno svolgere le proprie funzioni in ottemperanza delle disposizioni previste dal SECAP e in base alle direttive ad essi impartite dal Direttore ecuatoriano e dal Coordinatore Tecnico italiano secondo quanto stabilito nei piani e nei programmi del SECAP.

7.2 Gli istruttori dei due paesi dovranno sottoporre qualsiasi questione di carattere amministrativo o personale al Direttore ecuatoriano o al Coordinatore Tecnico italiano, a seconda dei casi.

ARTICOLO 8

Il Coordinatore Tecnico italiano e gli istruttori italiani potranno usufruire delle agevolazioni, dell'immunità e dei privilegi previsti per gli esperti internazionali secondo la legge in vigore in Ecuador.

ARTICOLO 9

Inizio e durata del programma di cooperazione

9.1 Resta inteso che i corsi didattici e quelli di formazione professionale previsti potranno avere inizio solo dopo aver soddisfatto i seguenti requisiti:

a) tutti i locali del Centro devono essere disponibili ed in perfette condizioni, previo collaudo che sarà effettuato congiuntamente da un rappresentante della Direzione del SECAP e da un rappresentante dell'Ambasciata italiana in Ecuador;

b) le attrezzature e i macchinari di cui all'Art. 4.1 devono essere già installati nei locali di destinazione ed accettati dalla parte italiana;

c) le due Parti responsabili dell'esecuzione dell'accordo, ciascuna secondo la propria competenza, dovranno avere già nominato il Direttore ecuatoriano ed il Coordinatore Tecnico italiano ed almeno quattro istruttori ecuatoriani, nonchè predisposto il numero sufficiente di personale amministrativo ed ausiliario necessario per garantire il funzionamento del Centro.

9.2 La Parte italiana assicurerà un'assistenza tecnico-didattica per tre anni a partire dall'inizio dei corsi di insegnamento o di formazione professionale.

ARTICOLO 10

DISPOSIZIONI VARIE

10.1 L'intenzione di nominare, confermare o sostituire il Coordinatore Tecnico italiano e/o gli istruttori italiani dovrà essere comunicata per iscritto e per vie diplomatiche, facendo pervenire alla Parte ecuatoriana un breve "curriculum vitae" dei candidati.

10.2 I macchinari e le attrezzature dei quali sarà dotato il Centro dovranno essere utilizzati secondo le norme di sicurezza previste dalla casa produttrice e secondo le regole vigenti in Ecuador.

La cura, la manutenzione e le eventuali riparazioni necessarie dovranno svolgersi secondo le indicazioni specificate dal Coordinatore Tecnico italiano e sotto la sua responsabilità, mentre le spese saranno a carico della parte ecuadoriana.

10.3 Nell'arco di un anno a partire dall'inizio del programma di cooperazione, le due Parti dovranno creare nel Centro un'officina per la manutenzione e la riparazione delle macchine e delle attrezzature di cui sarà dotato il Centro.

10.4 Nel caso in cui la Parte ecuadoriana ritenga necessario dotare il Centro di macchinari ed attrezzature addizionali, complementari od opzionali, essa avrà l'obbligo di consultare previamente il Coordinatore Tecnico italiano.

10.5 Al termine della cooperazione oggetto del presente documento, le attrezzature ed i macchinari forniti dalla Parte italiana diventeranno proprietà del SECAP. Resta inoltre inteso che nel periodo in cui è operativa la cooperazione tecnica italo-ecuadoriana, le attrezzature in questione dovranno rimanere nei locali del Centro in cui inizialmente sono state installate, poichè sarà responsabilità del Direttore ecuadoriano del Centro e dei suoi istruttori, nonchè del Coordinatore Tecnico italiano, far sì che tali attrezzature siano impiegate per ottimizzare le attività didattiche del Centro e la qualità dei corsi di formazione da esso organizzati.

10.6 La vita accademica e amministrativa del Centro sarà ispirata alla filosofia delle norme stabilite dal SECAP per le singole unità di insegnamento.

10.7 Dal momento in cui il presente documento entrerà in vigore, i due governi si impegneranno a prendere tutte le misure necessarie per risolvere qualsiasi ostacolo che possa insorgere nell'applicazione delle disposizioni contemplate nel presente Accordo.

ARTICOLO 11

11.1 Al fine di garantire il raggiungimento degli scopi prefissati dal presente Accordo e per assicurare un efficiente svolgimento delle attività del Centro, il Direttore ecuadoriano, insieme al Coordinatore Tecnico, dovrà elaborare piani annuali di lavoro che saranno poi sottoposti all'esame del Comitato di cooperazione tecnica della Direzione SECAP. I piani annuali dovranno contenere i particolari relativi agli obiettivi ed ai fini individuati per ogni periodo, le attività che ne consentiranno la realizzazione, la nomina e la specializzazione degli istruttori italiani, il personale nazionale che lavorerà per tutto il periodo ed anche i materiali, le attrezzature ed altri beni che saranno necessari per svolgere le attività previste dal programma.

11.2 Il Coordinatore Tecnico italiano farà parte, a pieno titolo e per tutta la durata della sua attività di assistenza prevista dal progetto di cooperazione, del Comitato Coordinatore incaricato di valutare periodicamente le attività del Centro.

ARTICOLO 12

Un Comitato coordinatore sarà incaricato di effettuare la valutazione semestrale delle attività svolte dal Centro.

Il Comitato sarà formato da un rappresentante del SECAP, da un rappresentante del Consiglio Nazionale per lo Sviluppo (CONADE) e dal Coordinatore Tecnico italiano.

I verbali delle riunioni del Comitato saranno inviati al Ministero del Lavoro e delle Risorse Umane ed all'Ambasciata italiana a Quito.

ARTICOLO 13

Il presente accordo entrerà in vigore al momento della firma ed avrà una durata di quattro anni e, se necessario per il completamento del progetto, sarà rinnovato tacitamente di anno in anno, salvo comunicazione scritta con preavviso di sei mesi.

Nel caso in cui il governo italiano sia d'accordo sul contenuto del presente documento, tale accettazione e la risposta favorevole di Vostra Eccellenza costituiranno l'accordo formale tra i nostri governi, che sarà valido fin dalla data della risposta di Vostra Eccellenza.

Approfitto di questa occasione per inviare a Vostra Eccellenza le assicurazioni della mia più alta e distinta considerazione.

Rafael García Velasco

Allegato "A"

Laboratorio di fotoriproduzione

n. 1 macchina fotografica verticale (con tre obiettivi)

n. 1 ingranditore 24x30 cm. con programmatore (con due obiettivi)

n. 1 ingranditore 24x30 cm. senza programmatore (con due obiettivi)

n. 2 bromografi

n. 1 densitometro per riflessione

n. 1 densitometro per trasparenza

n. 3 vaschette per sviluppo

n. 1 sviluppatore automatico di pellicola 60 cm.

n. 6 tavoli fotografici luminosi 50x60 cm.

n. 2 tavoli fotografici luminosi 85x105 cm.

n. 10 visori fotografici a luce stabilizzata 36x24 cm.

n. 1 essiccatore di pellicole

n. 1 vaschetta per lavaggio e trattamento delle pellicole

n. 1 serie completa di reticolazioni magenta positive e negative a punto quadrato di 48 e 56 linee/cm.

n. 1 serie completa di reticolazioni magenta positive e negative a punto ellittico di 48 e 56 linee/cm.

n. 1 serie completa di reticolazioni grige positive e negative a punto ellittico di 48 e 56 linee/cm.

Laboratorio di preparazione offset

n. 1 centrifuga con diametro di 100 cm.

n. 1 pressa isolatrice per lastre offset

n. 1 tavolo per lo sviluppo di lastre fotografiche 76x110 cm.

n. 1 vaschetta per il trattamento di lastre 94x114 cm.

n. 1 taglierina manuale per pellicole

n. 1 punzonatrice di lastre

n. 1 tavolo per sviluppo, incisione e correzione di lastre con essiccazione

n. 1 cassettiera per lastre

n. 3 tavoli luminosi con cassetti 100x125 cm.

n. 7 tavoli luminosi 114x142 cm.

n. 1 densitometro per trasparenza

n. 1 sviluppatore per prove eliografiche

Laboratorio di stampa offset

n. 3 stampatrici manuali per provini 35x50 cm.

n. 1 macchina per stampa offset monocolore 48x64 cm. con dispositivo di bagno tradizionale

n. 1 macchina per stampa offset monocolore cm. 48x64 con dispositivo di bagno ad alcool e sistema di raffreddamento

n. 1 macchina per stampa offset bicolore cm. 52x72

n. 3 tavoli per la preparazione dei colori

n. 1 lavarulli automatico per l'inchiostro

n. 2 tavole per controllare il colore a luce stabilizzata

n. 1 densitometro per riflessione

Laboratorio di serigrafia

n. 1 macchina per stampa automatica con forno di essiccazione

n. 2 macchine per stampa con forno di essiccazione

n. 6 tavoli per stampa manuale

n. 1 serie di strumenti per la preparazione delle tele di stampa

n. 6 tavoli luminosi 50x60 cm.

Laboratorio di fotocomposizione

n. 1 Unità di fotocomposizione

n. 3 tastiere

n. 1 video correttore

n. 3 dischi dei caratteri (tipi di lettere)

Laboratorio di preparazione o allestimento (impaginazione)

n. 1 taglierina 103 cm.

n. 1 impaginatore di fogli 80x110 cm.

n. 1 piegatrice automatica

n. 1 trancia 110 cm.

n. 1 macchina per dorare

n. 1 spillatrice automatica

n. 2 presse 50x50 cm.

Laboratorio tecnologico

n. 1 bilancia analitica

n. 1 microscopio ottico

n. 1 bilancia di precisione con piano

n. 1 banco per laboratorio di fisica e chimica

n. 1 densitometro per riflessione

n. 1 densitometro per trasparenza

n. 1 durometro

n. 1 bugosimetro

n. 1 misuratore di Ph

n. 1 alcolimetro

n. 1 taglierina di quadrati per prove di carta

LABORATORIO DI MANUTENZIONE

n. 1 piccolo tornio

n. 1 trapano da banco

n. 1 morsetto da banco

n. 1 multitester

n. 1 saldatore

n. 1 serie di utensili principali

n. 1 estrattore

L'AMBASCIATORE D'ITALIA A QUITO
AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DI EQUATORE

Signor Ministro,

ho l'onore di comunicarLe che ho ricevuto la documentazione di Vostra Eccellenza n. 93 GM/DG in data di oggi, il cui testo è il seguente:

(OMISSIS)

Nel comunicare a Vostra Eccellenza l'accettazione da parte del governo italiano del testo sopra riportato, mi è gradito comunicarLe che la lettera di Vostra Eccellenza alla quale mi riferisco e la presente di risposta costituiscono un Accordo formale tra i nostri due governi, valido fin da oggi.

Colgo questa opportunità per esprimere a Vostra Eccellenza le assicurazioni della mia più alta e distinta considerazione.

Giovanni Battista Crosetti

LXXI

3 agosto 1988, La Paz

Protocollo esecutivo del Progetto di cooperazione fra Italia e Bolivia per il miglioramento e l'ampliamento della rete idrometeorologica nazionale di Bolivia (1)

PROTOCOLLO

Le parti italiana e boliviana, al fine di intensificare i rapporti di amicizia e collaborazione tra i due Paesi, e con riferimento all'Accordo italo-boliviano di Cooperazione Tecnica firmato a La Paz il 4/11/86, convengono di realizzare un progetto per il miglioramento e l'ampliamento della rete idrometeorologica della Repubblica di Bolivia.

ART. 1

Obiettivi del progetto

L'ammodernamento e l'ampliamento della suddetta rete verranno realizzati attraverso:

- la verifica del funzionamento delle stazioni esistenti e il controllo della efficienza delle apparecchiature;
- il riordino ed il riesame di tutti i dati esistenti raccolti fino alla data odierna;
- la riqualificazione e l'estensione delle stazioni climatiche ed idrometriche mediante il rinforzo delle stazioni esistenti e la creazione di nuove stazioni;
- la stesura di un programma e di una metodologia per la raccolta e l'elaborazione dei nuovi dati;
- la valutazione delle caratteristiche fondamentali del regime climatico ed idrologico e del potenziale delle risorse idriche dei principali bacini idrologici della Bolivia;
- Il miglioramento delle conoscenze e delle capacitá operative del personale locale.

ART. 2

Attivitá previste per il progetto

Sono state previste le attivitá seguenti:

- Assistenza tecnica al Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia (d'ora innanzi denominato SENAMHI) per un periodo di 2 anni;

(1) Entrata in vigore: 3 agosto 1988.

- fornitura ed installazione di strumentazioni meteorologiche in 120 stazioni e strumentazioni idrometriche in 40 stazioni;
- analisi ed elaborazione sistematica dèi dati idrometeorologici e idrologici esistenti;
- studi per la realizzazione delle carte tematiche di base relative alla climatologia ed alle risorse idriche.

L'ubicazione delle stazioni da riabilitare o da creare ex novo é riportato nelle planimetrie allegate alla Proposta Tecnica; cosí come richiesto da Senamhi nei Termes of Reference:

Fig. 1: stazioni meteorologiche suddivise in climatologiche principali e termopluviometriche;

Fig. 2: stazioni idrometriche suddivise in stazioni di riabilitare e stazioni di nuova costruzione.

Il personale italiano che opererá in Italia consiste in 1 Esperto in idrometeorologia ed idrografia, 1 Esperto in informatica e Tecnici cartografi. Il personale italiano che opererá in Bolivia consiste in 1 Esperto e 2 Tecnici specializzati in idrometeorologia e idrologia.

Il progetto della durata di due anni, si articola in 3 fasi:

- la prima fase, della durata di 2 mesi, riguarda la presa di contatto e la conoscenza della situazione locale nonché la redazione dei piani e dei programmi di lavoro;
- la seconda fase, della durata di 10 mesi, riguarda la fornitura e l'installazione, a cura della Senamhi, delle apparecchiature nelle varie stazioni nonché la raccolta dei dati esistenti e la loro elaborazione preliminare;
- la terza fase della durata di 12 mesi, riguarda la messa a punto della strumentazione, la raccolta e la gestione dei nuovi dati.

I documenti tecnici relativi al progetto costituiscono parte integrante del presente Protocollo e saranno comunicati ufficialmente per via diplomatica.

ART. 3

Contributo Italiano

1. Il contributo della parte italiana consisterá in:

a) Personale tecnico necessario per svolgere le attivitá del progetto di studi ed assistenza tecnica in Bolivia ed in Italia per un totale di

248,5 settimane/uomo in Bolivia

69 settimane/uomo in Italia

b) Studi ed assistenza tecnica compresi i trasporti, soggiorni ecc.; qualsiasi modifica che si volesse introdurre non dovrà eccedere i contributi di ciascuna delle Parti stabiliti agli ARTT. 3 e 4 del presente Protocollo Esecutivo e dovrà essere approvata dal Comitato di Coordinamento.

c) Fornitura delle apparecchiature meteorologiche ed idrometriche (CIF-LA PAZ).

d) Fornitura di altre attrezzature di supporto (autoveicoli, centro calcolo, materiali di uso e ricambi, materiale topografico, equipaggiamento per analisi fisiche e climatiche ecc.

2. Il costo delle forniture e dei servizi elencati ai precedenti paragrafi a), b), c), d), sarà di Lit. 2.978.000.000, a carico del Ministero degli Affari Esteri Italiano.

ART. 4

Contributo Boliviano

1. Come contributo del progetto la parte boliviana si impegna a:
- Fornire il personale direttivo necessario, come il coordinatore ed i tecnici, il personale di studio, il personale sul posto;
- facilitare i contratti di lavoro fra il personale dell'Assistenza Tecnica ed i vari Servizi boliviani interessati al Programma;
- mettere a disposizione tutta la documentazione utile esistente e tutti i dati disponibili, in special modo per quello che riguarda le fotografie aeree;
- provvedere ai trasporti delle apparecchiature da LA PAZ (punto di consegna) ai vari posti di installazione compresi i magazzinaggi iniziali, intermedi e finali se necessari;
- provvedere ai lavori di installazione delle apparecchiature da eseguirsi sotto la direzione e con l'assistenza tecnica degli esperti italiani, ai tecnici, agli operai e con relative spese di soggiorno ed inoltre a tutti i materiali e ai mezzi necessari per l'installazione delle apparecchiature;
- provvedere a rendere disponibili le aree necessarie per la installazione delle nuove stazioni compresi i percorsi di accesso;
- provvedere alla messa a disposizione dei locali per gli Uffici centrali di La Paz, dove installare anche il Centro Calcolo, e per gli Uffici periferici e di stazione (se necessari), comprese tutte le attrezzature d'uso per il loro funzionamento;
- provvedere alla fornitura e posa di tutti gli accessori necessari per l'installazione degli apparecchi di misura meteorologici e idrometrici;

- provvedere alla esecuzione della analisi fisicochimiche delle acque nei laboratori riconosciuti rinforzati dalle apparecchiature di fornitura italiana;
- consentire l'utilizzo dei mezzi di comunicazione (radio, telefoni, ecc.) della Senamhi per scopi inerenti al Programma.

2. La totalitá del contributo boliviano sará di USD 505.000.

ART. 5

(Enti Esecutori) Organismi di esecuzione

1. La parte italiana su indicazione delle Autoritá boliviane, designa la Soc. AIC Progetti, per l'esecuzione delle operazioni stabilite nei documenti "Miglioramento ed Ampliamento della rete idrometeorologica nazionale della Repubblica di Bolivia" (proposta tecnica).
2. La parte boliviana designa il Senamhi per l'esecuzione delle operazioni stabilite nei Documenti "Miglioramento ed Ampliamento della rete idrometeorologica nazionale della Repubblica di Bolivia" (proposta tecnica).

ART. 6

Direzione ed organizzazione del Progetto.

1. La Senamhi designerá uno dei propri esperti quale Capo boliviano del progetto e la Soc. AIC Progetti designerá a sua volta uno dei propri esperti quale Capo italiano del progetto.
2. Il Capo italiano del progetto rappresenterá in Bolivia la Parte italiana e sará responsabile di fronte alle Autoritá italiane della corretta utilizzazione del finanziamento italiano.
3. Il Capo italiano del progetto agirá di comune accordo con il Capo boliviano del progetto; quest'ultimo fornirá al Capo italiano tutte le informazioni ritenute necessarie per l'esecuzione del progetto e viceversa.
4. Le stesse responsabilitá ed impegni del Capo italiano del progetto saranno applicabili al Capo boliviano del progetto nei confronti delle Autoritá boliviane.

ART. 7

Comitato di Coordinamento

1. Verrá istituito un Comitato di coordinamento composto di:
   - un rappresentante del Ministero del Piano e Coordinamento;
   - un rappresentante della Senamhi;
   - un rappresentante dell'Ambasciata d'Italia a La Paz;

- un rappresentante della Soc. AIC Progetti;
- Il Capo italiano del Progetto;
- Il Capo boliviano del Progetto.

2. Le funzioni del Comitato saranno:
   - vigilare che il progetto rispetti gli obiettivi concordati tra il Governo boliviano ed il Governo italiano;
   - esaminare lo svolgimento del progetto;
   - esaminare le modifiche che eventualmente si rendessero necessarie durante l'esecuzione del progetto;
   - esaminare le relazioni di avanzamento del progetto;
   - raccomandare i provvedimenti necessari per assicurare l'efficace svolgimento delle attività del progetto.

3. Il Comitato si riunirá trimestralmente su convocazione della Senamhi e potrá riunirsi in forma straordinaria su convocazione di uno qualunque dei suoi membri.

   I verbali delle riunioni del Comitato verrano inoltrati al Senamhi al Ministero degli Affari Esteri e Culto, al Ministero del Piano e Coordinamento ed alla Ambasciata d'Italia.

4. Il Ministero degli Affari Esteri italiano, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, potrá inviare missioni Tecniche allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto. Ove tali missioni coincidano con la riunione del Comitato di Coordinamento, i nuovi membri vi potranno partecipare con lo stesso titolo dei membri del Comitato stesso.

ART. 8

Privilegi ed esenzioni

1. Il personale italiano incaricato dell'esecuzione del presente Protocollo Esecutivo in Bolivia godrá dei privilegi e delle immunitá previste dall'Accordo di Cooperazione Tecnica firmato il 4/11/86.
2. tutte le apparecchiature e materiali previsti per il Programma verranno consegnati C.I.F. Aeroporto di LA PAZ e godranno delle esecuzioni tariffarie, doganali e fiscali di cui all'Art. 7 dell'Accordo di Cooperazione Tecnica.

ART. 9

Risoluzione di controversie

Eventuali divergenze che dovessero insorgere fra le due Parti in merito all'applicazione dell'Accordo verranno risolte per via diplomatica.

ART. 10

Entrata in vigore e validità del Protocollo

Il presente Protocollo Esecutivo entrerà in vigore il giorno della firma ed avrà una durata di due anni e sarà rinnovato tacitamente, qualora necessario per la realizzazione, di anno in anno, salvo denuncia scritta con un preavviso di sei mesi.

Firmato in LA PAZ addì tre agosto millenovecentottantotto in due testi originali in lingua spagnola ed in lingua italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana
G. MINGAZZINI

Per il Governo
della Repubblica di Bolivia
GUILLERMO BEDREGAL

LXXII

3 agosto 1988, La Paz

Protocollo d'Intesa fra Italia e Bolivia riguardante le iniziative di cooperazione da realizzarsi nel triennio 1988-1990 (1)

PROTOCOLLO DI INTESA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BOLIVIA:

- DETERMINATI A RAFFORZARE ULTERIORMENTE LE FRUTTUOSE RELAZIONI FRA I DUE PAESI, NON SOLO NELL'INTERESSE BILATERALE MA ANCHE NELLA PROSPETTIVA DI REALIZZARE UNO SVILUPPO MONDIALE PIU' ARMONIOSO ISPIRATO AI PRINCIPI DI UNA OPERANTE SOLIDARIETA';

- CONSAPEVOLI DELL'IMPORTANZA DI FAVORIRE, NEL PIU' AMPIO CONTESTO DEL DIALOGO NORD - SUD, LA COOPERAZIONE TRA I PAESI DEL PATTO ANDINO E I PAESI MEMBRI DELLA CEE, A BENEFICIO DELLA STABILITA' E DELLO SVILUPPO DELL'AREA;

- CONVINTI, TUTTAVIA, CHE UN REALE DIALOGO REGIONALE E INTERREGIONALE POSSA RAFFORZARSI SOLO IN PRESENZA DI CONDIZIONI DI PROGRESSO DEMOCRATICO NEI SINGOLI PAESI INTERESSATI;

- COSCIENTI, ALTRESI', CHE IL CONSOLIDAMENTO DELLA DEMOCRAZIA DIPENDE DALL'AFFERMAZIONE DI INDIRIZZI E POLITICHE VOLTI A UNA SEMPRE MAGGIORE SALVAGUARDIA DELLA DIGNITA' UMANA E DEL PROGRESSO SOCIALE ED ECONOMICO;

- TENUTO CONTO DELLE GRAVI LIMITAZIONI CUI DEVE ATTUALMENTE FAR FRONTE LA BOLIVIA A CAUSA DEGLI SQUILIBRI ESTERNI E DELLA SITUAZIONE DEL SUO INDEBITAMEN

(1) Entrata in vigore: 3 agosto 1988.

TO, CHE INCIDONO NEGATIVAMENTE SULLE PROSPETTIVE DI CRESCITA ECONOMICA DEL PAESE, CON AVVERSE RIPERCUSSIONI SUL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI FONDAMENTALI DELLA POPOLAZIONE;

- CONSAPEVOLI DELL'IMPORTANZA DEL RUOLO CHE, NELL'AMBITO DELLA SOLIDARIETA' ECONOMICA INTERNAZIONALE, POSSONO SVOLGERE GLI ORGANISMI MULTILATERALI, SPECIALMENTE QUELLI AVENTI QUALE FINALITA' ISTITUZIONALE LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DEI PAESI EMERGENTI;

- AVENDO PRESO ATTO CON SODDISFAZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI DALLA PRECEDENTE FASE DI COOPERAZIONE, E CONSIDERATA TUTTAVIA LA NECESSITA' DI ADATTARE GLI STRUMENTI E LE FORME DI INTERVENTO ALLE NUOVE OPPORTUNITA' OFFERTE DALLA LEGGE 49 APPROVATA DAL PARLAMENTO ITALIANO IL 25 FEBBRAIO 1987, NONCHE' ALLE DIVERSE ESIGENZE DI SOSTEGNO ESTERNO POSTE DAL VIGENTE PIANO DI RIPRESA ECONOMICA DEL GOVERNO BOLIVIANO;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1) LE INIZIATIVE DI COOPERAZIONE DA REALIZZARE NEL TRIENNIO 1988 - 1990 SI ISPIRERANNO AI CRITERI, ALLE LINEE DIRETTRICI E ALLE SPECIFICHE SCELTE RISULTANTI NEL PROCESSO VERBALE SIGLATO A CONCLUSIONE DELLE CONVERSAZIONI ITALO-BOLIVIANE TENUTESI A LA PAZ NEI GIORNI 23/29 APRILE 1988;

2) IN PARTICOLARE:
   - SARA' ACCORDATA ELEVATA PRIORITA' AGLI INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE, TENENDO CONTO SOPRATTUTTO DEI PROGRAMMI CHE FANNO CAPO AL FONDO SOCIALE DI EMERGENZA, NONCHE' DI QUELLI IN CAMPO SANITARIO E A VANTAGGIO DELLE POPOLAZIONI PIU' BISOGNOSE;

- SARA' FORNITO UN RILEVANTE SOSTEGNO AGLI SFORZI DEL GOVERNO BOLIVIANO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA EQUILIBRATA ED EFFICACE POLITICA DI SVILUPPO REGIONALE, CON ATTENZIONE PARTICOLARE AI PROBLEMI DELLA GENERAZIONE, DELLA TRASMISSIONE E DELLA RICERCA IN MATERIA DI ENERGIA, NONCHE' DEL RISANAMENTO DELLE AREE URBANE;

- IN TALE CONTESTO SARANNO, INOLTRE, PRIVILEGIATI GLI INTERVENTI NEI SETTORI DELLA SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA, DELL'AMBIENTE, DELLA UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE TANTO PER LE NECESSITA' DEGLI AGGLOMERATI URBANI, QUANTO PER LE ESIGENZE DI SVILUPPO AGRICOLO CONCEPITE SOPRATTUTTO IN FAVORE DEI GRUPPI SOCIALI MENO PRIVILEGIATI;

- NON DOVRANNO ESSERE TRASCURATE, ANCHE ALLA LUCE DI QUANTO INDICATO NEL PRECEDENTE CAPOVERSO, LE ASPIRAZIONI BOLIVIANE AD UN MIGLIORAMENTO DELLA PRODUZIONE RURALE, IN ORDINE ALLA QUALE SARANNO AVVIATI ALTRESI' PROGRAMMI CHE FANNO CAPO ALLE O.N.G., SULLA FALSARIGA DELLE ESPERIENZE GIA' REALIZZATE CON SUCCESSO;

3) ALLO SCOPO DI DARE ATTUAZIONE AI NUOVI CRITERI ISPIRATORI DELLA COOPERAZIONE BILATERALE E DI TRADURRE IN ATTIVITA' CONCRETA I PRINCIPI DIRETTIVI SOPRA DELINEATI, LA PARTE BOLIVIANA SI IMPEGNA A FORNIRE NEL PIU' BREVE TEMPO POSSIBILE LA NECESSARIA DOCUMENTAZIONE TECNICO-ECONOMICA RELATIVA AI PROGETTI CONCORDAMENTE IDENTIFICATI PER IL NUOVO PROGRAMMA DI COOPERAZIONE, AFFINCHE' ESSI POSSANO ESSERE SOTTOPOSTI ALLE PROCEDURE DI APPROVAZIONE PRESCRITTE DALLA VIGENTE NORMATIVA ITALIANA;

4) AI FINI DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE IL GOVERNO ITALIANO - AVVALENDOSI DEGLI STANZIAMENTI ANNUI DI BILANCIO NEL QUADRO DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE DI CUI ALLA LEGGE 49/87 - METTERA' A DISPOSIZIONE DELLA BOLIVIA RISORSE FINANZIARIE PER COMPLESSIVI 190 MILIONI DI DOLLARI, DI CUI IL 30% NELLA FORMA DI FINANZIAMENTI NON RIMBORSABILI;

5) IL GIA' RICHIAMATO PROCESSO VERBALE, SIGLATO A LA PAZ IL 29 APRILE 1988 (1) COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROTOCOLLO. LE SINGOLE INIZIATIVE SARANNO GRADUALMENTE REALIZZATE SECONDO IL GRADO DI MATURAZIONE DEI RELATIVI PROGETTI. TUTTAVIA, MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LISTA DEI PROGETTI SINORA CONCORDATI POTRANNO INOLTRE ESSERE APPORTATE DI COMUNE INTESA TRA LE PARTI, RISPETTANDO I CRITERI E I PRINCIPI DIRETTIVI DIANZI PRECISATI;

6) SONO STATE APPROVATE E DEFINITE, DI COMUNE ACCORDO, LE SEGUENTI INIZIATIVE E VARIANTI IN RELAZIONE AL PROCESSO VERBALE SUMMENZIONATO:

A) IN RELAZIONE AL PARAGRAFO 7, LE DUE PARTI HANNO DECISO DI DARE ESECUZIONE ALLA SECONDA FASE DEL PROGETTO "SAN JACINTO" PER LA IRRIGAZIONE E LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE ALLA REGIONE DI TARIJA.
LA PARTE ITALIANA, NEL PRENDERE ATTO CHE E' STATO, A QUESTO EFFETTO, RICHIESTO UN CREDITO DI AIUTO DELL'ORDINE DI 18 MILIONI DI DOLLARI USA (PER LA DIREZIONE DEI LAVORI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE), HA ESPRESSO LA SUA DISPONIBILITA' A FINANZIARE A TITOLO DI DONO IL COMPLETAMENTO DEGLI STUDI ESISTENTI PER UN IMPORTO DI CIRCA 2 MILIONI DI DOLLARI USA;

B) IN RELAZIONE AL PARAGRAFO 13, LA PARTE BOLIVIANA HA RICHIESTO, E LA PARTE ITALIANA APPROVATO, CHE I FINANZIAMENTI NEL SETTORE DEL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO E RADIOCOMUNICAZIONI SIANO COSI' RIPARTITI:
- 8 MILIONI DI DOLLARI USA A CREDITO DI AIUTO, DA DESTINARE AL SETTORE CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO;
- 8 MILIONI DI DOLLARI USA A DONO, PER IL COMPLETAMENTO DEL SETTORE ANZIDETTO, E PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RADIOCOMUNICAZIONI;

C) IN RELAZIONE AL PARAGRAFO 6, LA PARTE BOLIVIANA HA REITERATO IL SUO INTERESSE PRIORITARIO AL GRANDE PROGETTO DELLA SISTEMAZIONE DEL BACINO DEL

(1) Non pubblicato per motivi tecnici.

RIO DESAGUADERO, PER IL QUALE HA PREVISTO LO STANZIAMENTO DI UN FONDO DI CONTROPARTITA. LA PARTE ITALIANA, NEL RIAFFERMARE LA SUA DISPONIBILITA' A FINANZIARE LA REALIZZAZIONE DELLA DIGA DI ULLOMA, (PREVIO COMPLETAMENTO DEGLI STUDI NECESSARI) E L'ATTIVAZIONE DI UN INTERVENTO PILOTA IN CAMPO AGRICOLO, PER UN IMPORTO GLOBALE DI 40 MILIONI DI DOLLARI USA A CREDITO DI AIUTO E UN MASSIMO DI 4 MILIONI DI DOLLARI USA A TITOLO DI DONO, HA NUOVAMENTE SOTTOLINEATO LA NECESSITA' DI PRENDERE IN CONSIDERAZIONE LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA NEL SUO COMPLESSO. A TAL FINE, LA PARTE BOLIVIANA SI E' RISERVATA DI ESAMINARE IL RICORSO, QUALE POSSIBILE FINANZIAMENTO, ANCHE PARZIALE, A FORMULE DI PAGAMENTO IN COMPESAZIONE;

D) PER QUANTO CONCERNE IL PARAGRAFO 9, LA PARTE BOLIVIANA HA PRESO NOTA, CON SODDISFAZIONE, DEL PRIMO STANZIAMENTO DI 5 MILIONI DI DOLLARI USA, GIA' OPERATIVO, PER LA FORNITURA DEI GABBIONI.
A FRONTE DEL RESIDUO IMPEGNO ITALIANO (5 MILIONI DI DOLLARI USA), LA PARTE BOLIVIANA ESAMINERA' LA POSSIBILITA' DI FAR RICORSO AD UN "COMMODITY AID" DESTINATO ALLA IMPORTAZIONE DI BENI ITALIANI, IL RICAVATO DALLE VENDITE DEI QUALI SARA' ESCLUSIVAMENTE DESTINATO ALLE ESIGENZE DEL FONDO;

E) IN RELAZIONE AL PARAGRAFO 8, TENUTO CONTO DEL SIGNIFICATO ECONOMICO E SOCIALE DI GRANDE RILEVANZA CHE IL GOVERNO BOLIVIANO ANNETTE AL COMPLETAMENTO DELL'AEROPORTO DI COCHABAMBA, LA PARTE ITALIANA HA DECISO, COMPIENDO UN NUOVO SIGNIFICATIVO GESTO DI SOLIDARIETA', DI ACCETTARNE IL FINANZIAMENTO, PER UN IMPORTO MASSIMO DI 40 MILIONI DI DOLLARI USA A TITOLO DI CREDITO DI AIUTO, E A FRONTE DI UNA CONTROPARTITA NAZIONALE DELL'IMPORTO DI CIRCA 13 MILIONI DI DOLLARI USA.

LA RIPARTIZIONE DI TALE FINANAZIAMENTO IN TRE O QUATTRO ANNUALITA', SECONDO UNA SUDDIVISIONE ORGANICA DEL LAVORO IN DISTINTI DOCUMENTI CONTRATTUALI, FORMERA' PARTE DI SUCCESSIVE INTESE.

FATTO A LA PAZ, IL 3 AGOSTO 1988, IN DUE ORIGINALI IN LINGUA ITALIANA E IN LINGUA SPAGNOLA, I DUE TESTI FACENTI UGUALMENTE FEDE.

Per il Governo della
Repubblica Italiana
SUSANNA AGNELLI

Per il Governo della
Repubblica di Bolivia
A. OLMEDO VIRREIRA

LXXIII

8 agosto 1988, Lima

Protocollo d'Intesa fra Italia e Perù relativo alle iniziative di cooperazione da realizzarsi nel periodo 1989-1991 (1)

PROTOCOLLO DI INTESA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PERU'-

- DETERMINATI A RAFFORZARE ULTERIORMENTE LE FRUTTUOSE RELAZIONI FRA I DUE PAESI NON SOLO NELL'INTERESSE BILATERALE MA ANCHE NELLA PROSPETTIVA DI REALIZZARE UN PIU' ARMONIOSO SVILUPPO MONDIALE ISPIRATO AI PRINCIPI DI UNA OPERANTE SOLIDARIETA';

- CONSAPEVOLI DELL'IMPORTANZA DI FAVORIRE NEL PIU' AMPIO CONTESTO DEL DIALOGO NORD - SUD LA COOPERAZIONE TRA I PAESI DEL PATTO ANDINO E I PAESI MEMBRI DELLA CEE, A BENEFICIO DELLA STABILITA' E DELLO SVILUPPO DELL'AREA;

- CONVINTI, TUTTAVIA, CHE UN REALE DIALOGO BILATERALE E INTERREGIONALE POSSA RAFFORZARSI SOLO IN PRESENZA DI CONDIZIONI DI PROGRESSO DEMOCRATICO NEI SINGOLI PAESI INTERESSATI;

- COSCIENTI ALTRESI CHE IL CONSOLIDAMENTO DELLA DEMOCRAZIA DIPENDE DALL'AFFERMAZIONE DI INDIRIZZI E POLITICHE VOLTI A UNA SEMPRE MAGGIORE SALVAGUARDIA DELLA DIGNITA' UMANA E DELL'AVANZAMENTO DEL PROGRESSO SOCIALE ED ECONOMICO;

- TENUTO CONTO DELLE GRAVI LIMITAZIONI CUI DEVE ATTUALMENTE FAR FRONTE IL PERU' A CAUSA DEGLI SQUILIBRI ESTERNI E DELLA SITUAZIONE DEL SUO INDEBITAMENTO, CHE INCIDONO NEGATIVAMENTE SULLE PROSPETTIVE DI CRESCITA ECONOMICA CON AVVERSE RIPERCUSSIONI SUL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI FONDAMENTALI DELLA POPOLAZIONE;

- CONSAPEVOLI DELL'IMPORTANZA DEL RUOLO CHE NELL'AMBITO DELLA SOLIDARIETA' ECONOMICA INTERNAZIONALE POSSONO SVOLGERE GLI ORGANISMI MULTILATERALI, SPECIALMENTE QUELLI AVENTI QUALE FINALITA' ISTITUZIONALE LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DEI PAESI EMERGENTI;

(1) Entrata in vigore: 8 agosto 1988.

- PRESI ATTO CON SODDISFAZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI DALLA PRECEDENTE INTESA DI COOPERAZIONE E CONSIDERATA TUTTAVIA LA NECESSITA' DI ADATTARE GLI STRUMENTI E LE FORME DI INTERVENTO IN ESSA PREVISTI ALLE NUOVE OPPORTUNITA' OFFERTE DALLA LEGGE N° 49 APPROVATA DAL PARLAMENTO ITALIANO IL 26 FEBBRAIO 1987, NONCHE' ALLE DIVERSE ESIGENZE DI SOSTEGNO ESTERNO POSTE DAL VIGENTE PIANO DI SVILUPPO PERUVIANO:

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- LE INIZIATIVE DI COOPERAZIONE DA REALIZZARE NEL PERIODO 1989 - 91 SI ISPIRERANNO AI CRITERI E ALLE LINEE DIRETTRICI RISULTANTI NEL PROCESSO VERBALE FIRMATO A CONCLUSIONE DELLE CONSULTAZIONI ITALO- PERUVIANE TENUTESI A LIMA NEI GIORNI 9 E 10 MAGGIO 1988;

- IN PARTICOLARE:

- SARANNO SVILUPPATI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE INTER - UNIVERSITARIA, FORMAZIONE E RICERCA CONGIUNTA IN VISTA DI FAVORIRE IL TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE TECNICHE E TECNOLOGICHE APPROPRIATE PER L'AVANZAMENTO DEL PROGRESSO SCIENTIFICO E L'AMMODERNAMENTO DELL'APPARATO PRODUTTIVO PERUVIANO:

- CONTINUERA' AD ESSERE ACCORDATA ELEVATA PRIORITA' AGLI INTERVENTI NEL CAMPO DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI SPECIALMENTE NELLE AREE PIU' ARRETRATE E A VANTAGGIO DELLE POPOLAZIONI PIU' BISOGNOSE;

- IL SOSTEGNO AGLI SFORZI DEL GOVERNO PERUVIANO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA EQUILIBRATA ED EFFICACE POLITICA DEL TERRITORIO SARA' CONIUGATO CON L'APPOGGIO AGLI INVESTIMENTI SOCIALI VOLTI AD AVVIARE A SOLUZIONE I GRAVI PROBLEMI URBANI DI LIMA. OLTRE AL SETTORE DEI TRASPORTI PUBBLICI, E IN PARTICOLARE AL PROGETTO DEL TRENO ELETTRICO, SARANNO OGGETTO DELLA COOPERAZIONE

ITALIANA - EVENTUALMENTE MEDIANTE RICORSO A INTERVENTI DI CARATTERE STRAORDI NARIO - LA SANITA' E LE OPERE DI RISANAMENTO NELLE AREE URBANE PIU' POVERE CON SPECIALE ATTENZIONE AI BISOGNI DELLE POPOLAZIONI DI PIU' RECENTE INSEDIAMENTO;

- PER QUANTO RIGUARDA, PIU' SPECIFICAMENTE, LA REALIZZAZIONE DEL "TRENO ELETTRICO URBANO" DI LIMA, LE DUE PARTI NEL PRENDERE ATTO DELL'AVVENUTA APPROVA ZIONE, DA PARTE DELLE COMPETENTI AUTORITA' ITALIANE, DEL FINANZIAMENTO NON RIMBORSABILE DELL'IMPORTO DI LIT. 27.500.000.000 PER IL PROGETTO ESECUTIVO (AFFIDATO AL CONSORZIO ITALIANO TRALIMA), PER L'OPERA DI CONSULENZA ALL'"AATE" (AFFIDATA ALLA SOCIETA' ITALIANA ITALFERR, CHE HA GIA' REALIZZATO LO STUDIO DI FATTIBILITA', E CHE FORNIRA' LE SPECIFICHE TECNICHE), NONCHE' PER LA MANUTENZIONE E L'ASSISTENZA TECNICA, HANNO CONVENUTO CHE LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA VENGA AFFIDATA - SU DESIGNAZIONE DELLA PARTE PERUVIANA E IN CONNESSIONE CON LE DECISIONI GIA' ADOTTATE DALLA PARTE ITALIANA - AL CONSORZIO ITALIANO "TRALIMA", A FRONTE DI UN CREDITO DI AIUTO DELLA COOPERAZIONE ITALIANA PER L'IMPORTO DI 100.000.000 DOLLARI USA, E CHE LA PARTE PERUVIANA DARA' PRONTA ESECU ZIONE AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE, ASSICURANDO INOLTRE LA COPERTURA DEI FONDI NECESSARI AL COMPLETAMENTO DELL'OPERA.

ENTRAMBE LE PARTI CONCORDANO SUL FATTO CHE LE PRIORITA' NELL'IMPIEGO DELLE SOMME PREVISTE PER IL PROGETTO DEL TRENO ELETTRICO SARANNO STABILITE DAL GOVERNO PERUVIANO, IN COORDINAMENTO CON LE AUTORITA' ITALIANE, DESTINANDO L'85% AL FINANZIAMENTO DI BENI E SERVIZI DI PROVENIENZA ITALIANA, MENTRE IL RESTANTE 15% POTRA' ESSERE ASSEGNATO AD IMPRESE PERUVIANE SUB-CONTRATTATE.

LA PARTE ITALIANA SI IMPEGNA A DEFINIRE NEL PIU' BREVE TEMPO POSSIBI LE L'APPROVAZIONE DEL SUMMENZIONATO CREDITO DI AIUTO, COSI' COME LE ULTERIORI PROCEDURE INTERBANCARIE, IN MODO CHE IL PERU' POSSA UTILIZZARE TALE CREDITO SE CONDO LE PRIORITA' FISSATE E SECONDO LO STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO.

LA REALIZZAZIONE DI TALE PROGETTO SI SVILUPPERA', AUSPICABILMENTE, IN UN PERIODO DI TEMPO NON ECCEDENTE I 18 MESI, COMPATIBILMENTE CON IL CRONOGRAMMA DI ESECUZIONE DELLE OPERE CIVILI E LA SUMMENZIONATA COPERTURA DEI FONDI COMPLEMENTARI.

LE DUE PARTI SI IMPEGNANO A CONTINUARE ATTIVAMENTE I LORO INTERVENTI PRESSO LA CORPORACION ANDINA DE FOMENTO; ALLO SCOPO DI ASSICURARE IL CONTRIBUTO DI CREDITO FINANZIARIO PER LA PARTECIPAZIONE INTEGRATIVA DELLA CORPORACION ALLA COPERTURA INTEGRALE DEI COSTI DEL PROGETTO.

- LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE PER IL PROSSIMO TRIENNIO DOVRA' TUTTAVIA ASSICURARE UN MAGGIORE SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE, ANCHE PROMUOVENDO INVESTIMENTI CONGIUNTI NEL SETTORE SIA PUBBLICO CHE PRIVATO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AI COMPARTI SUSCETTIBILI DI GENERARE ENTRATE O RISPARMI VALUTARI, CONCORRENDO IN TAL MODO A MIGLIORARE LA SITUAZIONE DEI CONTI CON L'ESTERO E DEL DEBITO DEL PERU';

- L'ESIGENZA DI AMPLIARE ED AMMODERNARE LA BASE PRODUTTIVA DEL PERU' COMPORTERA' L'ADOZIONE DI INIZIATIVE CAPACI DI RESTITUIRE DINAMISMO A SETTORI TRADIZIONALMENTE IMPORTANTI PER L'ECONOMIA DEL PAESE OVVERO A POTENZIARE L'OFFERTA DI BENI DI ELEVATO VALORE SOCIALE;

- ALLO SCOPO DI DARE ATTUAZIONE AI NUOVI CRITERI ISPIRATORI DELLA COOPERAZIONE BILATERALE E DI TRADURRE IN ATTIVITA' CONCRETA I PRINCIPI DIRETTIVI SOPRA DELINEATI, LA PARTE PERUVIANA SI IMPEGNA A FORNIRE NEL PIU' BREVE TEMPO POSSIBILE LA NECESSARIA DOCUMENTAZIONE TECNICO-ECONOMICA RELATIVA AI PROGETTI CONCORDAMENTE IDENTIFICATI NEL II PROGRAMMA DI COOPERAZIONE - QUALI RISULTANO DAL VERBALE FIRMATO A ROMA IL 22 LUGLIO 1988 - AFFINCHE' ESSI POSSANO ESSERE SOTTOPOSTI ALLE PROCEDURE DI APPROVAZIONE PRESCRITTE DALLA VIGENTE NORMATIVA ITALIANA;

- AI FINI DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE PER IL TRIENNIO 1989-91 IL GOVERNO ITALIANO - AVVALENDOSI DEGLI STANZIAMENTI ANNUI DI BILANCIO NEL QUADRO DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE DI CUI ALLA CITATA LEGGE 49/87 - METTERA' A DISPOSIZIONE DEL PERU' RISORSE FINANZIARIE PER COMPLESSIVI 340 MILIONI DI DOLLARI USA , DI CUI IL 40% NELLA FORMA DI DONAZIONE;

- SI ESAMINERA' LA POSSIBILITA' DI ALLUNGARE IL PERIODO DI RIFERIMENTO DEL PRESENTE PROTOCOLLO CON I CONSEGUENTI INCREMENTI DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE, QUALORA CIO' SI RIVELASSE STRUMENTALE AL RAFFORZAMENTO E ALLA CONTINUITA' DEL DIALOGO DI COOPERAZIONE E AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEI PROGRAMMI;

- I PROCESSI VERBALI FIRMATI RISPETTIVAMENTE A LIMA IL 10 MAGGIO, E A ROMA IL 22 LUGLIO 1988, COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROTOCOLLO. LE SINGOLE INIZIATIVE SARANNO GRADUALMENTE REALIZZATE SECONDO IL GRADO DI MATURAZIONE DEI RELATIVI PROGETTI. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LISTA DEI PROGETTI SINORA CONCORDATI POTRANNO INOLTRE ESSERE APPORTATE SOLO DI COMUNE INTESA, RISPETTANDO I CRITERI ISPIRATORI E I PRINCIPI DIRETTIVI DIANZI PRECISATI. (1)

FATTO A LIMA, L'8 AGOSTO 1988, IN DUE ORIGINALI IN LINGUA ITALIANA E IN LINGUA SPAGNOLA, ENTRAMBI I TESTI FACENTI UGUALMENTE FEDE.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PERU'

(1) I processi verbali citati non sono stati pubblicati per motivi tecnici.

LXXIV

3 settembre 1988, Maputo

Protocollo di cooperazione fra Italia e Mozambico per intervento sanitario integrato di emergenza nella Provincia di Tete (1)

PROTOCOLLO

Il Governo della Repubblica Popolare del Mozambico, piu' sotto nominato "Governo"

Il Governo della Repubblica Italiana, piu' sotto nominato "Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo", o "D.G.C.S."

- desiderosi di far fronte alla situazione di emergenza venutasi a creare in Mozambico ed in particolare nella Provincia di Tete,

concordano quanto segue:

ART. 1 - BASE DELL'ACCORDO

a) L'accordo di Cooperazione Economica per lo Sviluppo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare del Mozambico, firmato il 15/10/81, ed il Protocollo Sanitario di Cooperazione, firmato il 19/8/87, costituiscono le basi del presente accordo e si applicano in particolare, per quanto riguarda le condizioni di ingresso e di soggiorno e le responsabilita', agli esperti di cui al successivo art. 7.

b) Tutti gli obblighi e le competenze qui definite devono essere interpretati alla luce degli accordi.

ART. 2 - AREA DI INTERVENTO

a) Con il presente Protocollo le Parti intendono in questa fase svolgere attivita' nella Provincia di Tete ed in particolare nella Sede di Boroma, Mufa, M'Padue e Benga.

b) Il presente Protocollo potra' in futuro ed in base agli accordi tra le due Parti, essere esteso ad altre aree della Provincia di Tete.

(1) Entrata in vigore: 3 settembre 1988.

ART. 3 - OBBIETTIVI

Le Parti si propongono di migliorare la situazione socio-economica e la qualita' delle attivita' sanitarie attraverso:

a) Il prolungamento della linea elettrica di M'Padue; l'irrigazione di terreni della zona, l'aumento e la diversificazione delle coltivazioni agricole, la lavorazione e la trasformazione di prodotti agricoli;

b) lo stimolo delle attivita' artigianali locali;

c) la creazione di un posto di salute a Mufa ed il sostegno ai servizi sanitari in Boroma, Mufa e M'Padue.

ART. 4 - METODI DI INTERVENTO

a) L'intervento si inserisce nel Programma di sviluppo socio-economico e dell'assistenza sanitaria di base a livello provinciale e nazionale contribuendo al raggiungimento degli obbiettivi in esso previsti.

b) L'iniziativa valorizzera' le risorse umane e materiali disponibili nell'area di intervento, attraverso il coinvolgimento della popolazione beneficiaria, delle amministrazioni locali e delle imprese private.
I programmi semestrali di attivita' dell'ISCOS, ONG italiana che appoggera' la realizzazione dei progetti, saranno approvati localmente tra le Parti tenendo in conto le considerazioni e apprezzamenti dei gruppi di valutazione.

ART. 5 - PROGRAMMA D'AZIONE

A) ATTIVITA'

- Il progetto prevede le seguenti attivita':

a) Mufa - Boroma:

- irrigazione dei terreni assegnati alle famiglie dei dislocati;
- fori per acqua potabile;
- miglioramento delle case;
- costruzione di un centro sociale-scuola e di un ambulatorio;
- attivita' artigianali varie (fabbrica del sapone, fabbrica di trasformazione di prodotti agricoli);
- appoggio al Centro sanitario di Boroma.

b) M'Padue:

- prolungamento della linea elettrica;
- fori per acqua potabile;
- irrigazione dei terreni;

- fabbrica per la trasformazione dei prodotti agricoli;
- costruzione di celle frigorifere;
- appoggio all'ambulatorio.

B) FORNITURE

- Le zone di Mufa e M'Padue, beneficieranno delle attrezzature e materiali agricoli, sanitari e per la realizzazione delle opere sociali necessarie per lo svolgimento del programma.

C) ASSISTENZA SANITARIA

- A supporto della assistenza sanitaria di base, sara' inviata una equipe per un periodo di 18 mesi.

D) FORMAZIONE

- Saranno effettuati dei corsi pratico-teorici nelle varie attivita' agricole, sanitarie, sociali e tecniche per la manutenzione dei mezzi e delle attrezzature.

E) DOCUMENTAZIONE

- Sara' realizzata la raccolta, elaborazione, pubblicazione e divulgazione dei documenti ed informazioni riguardanti le attivita' realizzate nell'ambito del piano di emergenza in Mozambico.

F) COORDINAMENTO

1) Il Coordinamento degli interventi sanitari di emergenza a Tete ed eventualmente in altre aree, sara' assicurato da una equipe tecnica con sede in Maputo, composta da un medico ed un tecnico logistico per tutto il periodo dell'attivita' di cooperazione d'emergenza.
2) Nel corso della realizzazione del progetto sara' effettuata una valutazione congiunta semestrale dei risultati ottenuti, basata sul programma d'azione. Le Parti concorderanno la composizione dell'equipe di valutazione.
3) La durata del presente progetto sara' di 18 mesi.

ART. 6 - DEFINIZIONE DI RESPONSABILITA' E COMPETENZE

1) Il progetto sara' realizzato sotto la responsabilita' del Governo attraverso i suoi organismi provinciali competenti.
2) La D.G.C.S. nominera' il coordinatore del programma di Emergenza che residera' in Maputo ed il responsabile del Progetto integrato di Tete con residenza in Tete.
3) La D.G.C.S. deleghera' alla ONG ISCOS la realizzazione delle attivita' previste nel progetto, con il coinvolgimento della popolazione di tecnici e di imprese locali.

4) I piani semestrali di attivita' dell'ISCOS saranno localmente concordati tra le Parti, tenendo in considerazione le raccomandazioni espresse dalla equipe di valutazione.

ART. 7 - IMPEGNI DELLA D.G.C.S.

La D.G.C.S., compatibilmente con i fondi allocati per il programma, mettera' a disposizione:

a) Personale

- 1 esperto del Ministero degli Affari Esteri per il periodo di 18 mesi, in qualita' di responsabile del programma;
- 2 cooperanti tecnici (agronomo e logistico) per un totale di 36 mesi|uomo;
- 2 operatori sanitari (medico|infermieri) per un totale di 36 mesi|uomo.

b) Fondi di gestione in loco

- saranno messi a disposizione fondi per sostenere le spese correnti in loco, per la retribuzione del personale locale e per l'acquisizione di beni e servizi.

c) Materiali diversi

ART. 8 - IMPEGNI DEL GOVERNO

Per la realizzazione del progetto il Governo mettera' a disposizione:

a) Personale

- il personale sanitario ed il personale di manutenzione gia' in servizio nell'area di intervento;

b) Istallazioni

- un magazzino adeguato per deposito dei materiali;
- adeguati alloggi per il personale cooperante per il periodo di durata del progetto.

Il Governo garantira' inoltre:

- la concessione e consegna delle aree per le cóstruzioni previste in Mufa e M'Padue;
- il permesso per la realizzazione delle opere previste;
- il permesso per l'allacciamento alle esistenti reti elettriche, idriche e fognarie;
- l'assistenza nel reperimento del personale dei materiali e dei beni di consumo necessari per la realizzazione del progetto;
- l'espletamento delle procedure amministrative legali necessarie;
- l'autorizzazione per l'installazione di un ponte radio per la realizzazione del programma;
- tutti gli altri servizi necessari per la esecuzione del programma.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

1) Le apparecchiature ed i mezzi di trasporto inviati dalla D.G.C.S. saranno usati esclusivamente nell'area e per le finalita' del progetto. Il titolo di proprieta' di detti beni passera' al Governo alla fine del periodo di attivita' del presente Programma

2) La diffusione delle informazioni e di dati riguardanti le attivita' previste sara' autorizzata congiuntamente dal Governo e dalla D.G.C.S.

3) Il presente Protocollo potra' essere modificato con il mutuo consenso delle Parti.

4) Il presente Protocollo potra' essere denunciato da una delle Parti attraverso notificazione scritta con 60 giorni di anticipo.

5) Il presente Protocollo entrera' in vigore alla data della firma e sara' valido per il periodo di 18 mesi.

Firmato in Maputo il 3 Settembre 1988
in due copie originali in lingua portoghese ed italiana, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Popolare
del Mozambico

Per il Governo della
Repubblica Italiana

LXXV

29 settembre 1988, Quito

Accordo fra Italia ed Equatore per la concessione di un credito di aiuto (1)

ACCORDO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi, hanno concordato quanto segue.

ARTICOLO 1

Il Governo Italiano si impegna ad autorizzare ai sensi della Legge n. 49 del 26 febbraio 1987 l'Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine (Mediocredito Centrale) a concedere al Governo della Repubblica dell'Ecuador un credito di aiuto di 16.821.248.000 lire italiane da utilizzarsi, a sostegno dell'economia equatoriana, per la realizzazione di una stazione terrena Standard "A" nella cittá di Guayaquil e di una stazione terrena Standard "B" nelle isole Galápagos.

ARTICOLO 2

Al credito indicato all'articolo 1 saranno applicate le condizioni vigenti al momento della concessione che attualmente risultano essere:

- Periodo di rimborso in venti anni, di cui cinque di grazia, mediante rate semestrali posticipate consecutive con quota di capitale costante;
- Tasso di interesse: uno virgola settantacinque per cento nominale annuo, pagabile semestralmente in via posticipata.

---

(1) Entrata in vigore: 29 settembre 1988.

ARTICOLO 3

Gli accordi tecnici e le altre condizioni relative alla concessione del credito di aiuto sopra menzionato, ivi comprese le commissioni e gli altri oneri finanziari, formeranno oggetto di separate convenzioni finanziarie tra il Mediocredito Centrale ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, non appena il Mediocredito Centrale avrá ricevuto dal Governo Italiano le necessarie autorizzazioni.

ARTICOLO 4

L'Accordo entrerá in vigore il giorno della firma e rimarrá in vigore fino al rimborso al Mediocredito Centrale dell'ultima quota per capitale ed interesse, nei termini indicati all'articolo 2.

Fatto a Quito il ventinove settembre millenovecentoottantotto, in due originali, l'uno in lingua italiana, l'altro in lingua spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo Italiano	Per il Governo Equatoriano
Giovanni Battista Crosetti Ambasciatore d'Italia	Mario Alemán S. Ministro per gli Affari Esteri Incaricato

LXXVI

3 ottobre 1988, Tunisi

Accordo fra Italia e Tunisia relativo alla cooperazione in materia di sicurezza pubblica (1)

ACCORDO

Il Ministro dell'Interno della Repubblica italiana ed il Ministro dell'Interno della Repubblica tunisina;

nel compiacersi dei risultati ottenuti dalla cooperazione tra i due Paesi amici in svariati campi;

consapevoli dell'appartenenza dei loro rispettivi Paesi al mondo mediterraneo;

desiderosi di sviluppare e di organizzare la loro cooperazione in tutte le materie relative alle loro rispettive competenze e di accordarsi un reciproco aiuto;

convinti di contribuire così al consolidamento delle relazioni esemplari esistenti tra i loro due Paesi amici e quelle dell'insieme del mondo mediterraneo;

CONVENGONO

Art. 1

Le due parti contraenti si impegnano a stabilire una cooperazione permanente nelle materie relative alle loro rispettive competenze e particolarmente per quanto concerne:

A) la formazione e la qualificazione professionale dei quadri delle forze di sicurezza interna o forze dell'ordine;

B) la ricerca in materia di polizia tecnica e scientifica;

C) lo scambio regolare di informazioni per la prevenzione e la lotta contro il terrorismo;

(1) Entrata in vigore: 3 ottobre 1988.

D) lo scambio regolare di informazioni, di esperienze e di conoscenze tecniche acquisite in materia di sicurezza dei trasporti aerei, marittimi, ferroviari e terrestri con lo scopo di migliorare costantemente le norme e le misure di sicurezza adottate nell'ambito della legislazione rispettiva dei due Paesi per ciascuna delle due parti contraenti, relative agli aeroporti, i porti e le stazioni ferroviarie;

E) lo scambio regolare di informazioni che abbiano rilevanza nella lotta contro la criminalità organizzata;

F) l'elaborazione comune e nell'ambito della rispettiva legislazione dei due Paesi, di alcune misure che possano essere prese per prevenire la riutilizzazione legale di somme, fondi o valori provenienti da attività illecite;

G) lo scambio regolare di informazioni e di esperienze per lottare, in base alla rispettiva legislazione dei due Paesi, contro il traffico illecito di droga in tutte le sue forme così come la ricerca dei metodi e delle misure che possano permettere la prevenzione della proliferazione dei fenomeni del traffico illecito e del consumo di droga.

Art. 2

Per raggiungere gli obiettivi previsti all'art. 1, è costituito un Comitato bilaterale composto dai rappresentanti di ciascuna delle due parti contraenti e comprendente responsabili di forze di sicurezza interna e forze dell'ordine.

Art. 3

Il Comitato bilaterale previsto dall'articolo precedente, presieduto dai due Ministri dell'Interno o dai Ministri incaricati della sicurezza o dai Segretari di Stato, è composto:

1. da membri permanenti nominati da ciascuno dei due Ministri, vale a dire per ogni delegazione un minimo di cinque rappresentanti di ciascuno dei due Ministeri dell'Interno tra i quali figurano obbligatoriamente i responsabili dei rispettivi Servizi incaricati della lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata ed il traffico illecito di droga;

2. da membri che sono chiamati a partecipare alle sedute, previo comune accordo per questioni di loro competenza.
   In virtù dell'esame di specifiche questioni, potranno del pari essere chiamati altri esperti.

Art. 4

Il Comitato bilaterale si riunisce almeno una volta all'anno, alternativamente a Tunisi ed a Roma, e in qualsiasi momento, in ragione di circostanze speciali, se deciso in base ad accordo comune.

Art. 5

Il Comitato bilaterale riunito in seduta plenaria può costituire delle sottocommissioni tecniche delle quali fisserà le attribuzioni.

Art. 6

Per ciascuna sessione l'attività della Segreteria del Comitato bilaterale sarà assicurata dal Paese ospitante.

Art. 7

Il Comitato bilaterale ha il compito di determinare le condizioni generali alle quali si dovranno conformare le parti per

realizzare la cooperazione necessaria in tutti i settori previsti dall'art.1.

Art. 8

Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno della sua firma e potrà essere denunciato dopo preavviso di 4 mesi, da una delle due parti contraenti a mezzo di notifica per via diplomatica.

Art. 9

Il presente Accordo viene firmato in sei esemplari, due in lingua italiana, due in lingua araba e due in lingua francese, che fanno egualmente fede nella versione italiana e araba. In caso di difficoltà di interpretazione sarà fatto riferimento al testo francese.

Tunisi lì 3.10.1988

PER LA REPUBBLICA ITALIANA
IL MINISTRO DELL'INTERNO
ANTONIO GAVA

PER LA REPUBBLICA TUNISINA
IL MINISTRO DI STATO INCARICATO
DELL'INTERNO
HABIB AMMAR

A C C O R D

entre la République Italienne et la République Tunisienne relatif à la cooperation en matière de sécurité publique.

Le Ministre de l'Intérieur de la République Tunisienne et le Ministre de l'Intérieur de la République Italienne;

Se félicitant des résultats obtenus par la coopération entre les deux pays amis dans divers domaines;

Conscients de l'appartenance de leurs pays respectifs au monde méditerranéen;

Désireux de développer et d'organiser leur coopération dans toutes les matières relevant de leurs attributions respectives et de s'accorder une aide réciproque;

Convaincus de contribuer ainsi à la consolidation des relations exemplaires existantes entre les deux pays amis et ceux de l'ensemble du monde méditerranéen;

Sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1

Les deux parties contractantes s'engagent à établir une coopération permanente dans les domaines relevant de leurs compétences respectives et notamment en ce qui concerne:

A - La formation et le recyclage des cadres des forces de sécurité intérieure ou forces de l'ordre;

B - La recherche en matière de police technique et scientifique;

C - L'échange régulier d'informations en vue de la prévention et de la lutte contre le terrorisme;

D - L'échange régulier d'informations, des expériences et des connaissances techniques acquises en matière de sécurité des transports aériens, maritimes, ferroviaires et terrestres dans le but d'améliorer constamment les normes et mesures de sécurité adoptées. dans le cadre de la législation respective des deux pays, par chacune des deux parties contractantes, notamment dans les aéroports, les ports et les gares de chemins de fer;

E - L'échange régulier d'informations ayant trait aux activités de la criminalité organisée;

F - L'élaboration en commun et dans le cadre de la législation respective des deux pays, de certaines mesures pouvant être prises en vue de prévenir la réutilisation en circuit légal de nommes, fonds ou valeur d'activités illicites;

G - L'échange régulier d'informations et d'expériences en vue de lutter, dans le cadre de la législation respective des deux pays, contre le trafic illicite de la drogue sous toutes ses formes, ainsi que de rechercher les méthodes et les mesures pouvant permettre la prévention de la prolifération du phénomène du trafic illicite et de la consommation de la drogue.

Article 2

En vue d'atteindre les objectifs prévus à l'article 1 est crée un Comité bilatéral composé des représentans de chacune des deux parties contractantes comprenant des responsables des forces de sécurité intérieure et des forces de l'ordre.

Article 3

Le Comité bilatéral prévu à l'article précédent, sous la présidence des deux Ministres de l'Intérieur, ou les Ministres en charge de la Sécurité ou Secrétaires d'Etat, est composé:

1) des membres permanents nommés par chacun des deux Ministres à savoir pour chaque délégation cinq (5) représentants au moins de chacun des deux ministères de l'Intérieur parmi lesquels figurent obligatoirement les responsables des services respectifs chargés de la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et le trafic illicite de la drogue;

2) des membres qui ne sont appelés à siéger, d'un commun accord, que pour les affaires de leur compétence. Lors de l'examen de questions particulières, il pourrait être fait appel également à différentes catégories d'experts.

Article 4

Le Comité bilatéral se réunit annuellement et alternativement à Tunis et à Rome et à tout moment en raison de circonstances spéciales s'il en a été décidé ainsi d'un commun accord.

Article 5

Le Comité bilatéral, siègeant en séance plénière, peut constituer des sous-commissions techniques dont il fixe les attributions.

Article 6

Lors de chaque session, le Secrétariat du Comité bilatéral est assuré par les soins du pays hôte.

Article 7

Le Comité bilatéral a pour mission de déterminer les conditions générales auxquelles devront se conformer les parties

pour réaliser la coopération jugée nécessaire dans tous les domaines prévus à l'article 1.

Article 8

Le presént Accord entrera en viguer le jour de sa signature, et pourra être dénoncé, aprés un préavis de quatre mois, par l'une des deux parties contractantes au moyen de sa notification par la voie diplomatique.

Article 9

Le présent accord est signé en six exemplaires, deux en langue arabe, deux en langue italienne et deux en langue française, qui font également foi tant dans leur version en arabe qu'en italien. En cas de difficulté dans l'interprétation, il sera fait référence au texte français.

Tunis, le 3.10.1988

Pour la République italienne
Le Ministre de l'Intérieur
ANTONIO GAVA

Pour la République tunisienne
Le Ministre d'Etat Chargé
de l'Intérieur
HABIB AMMAR

LXXVII

6 ottobre 1988, Ginevra

Accordo fra Italia e Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) relativo all'istituzione di un fondo annuale di emergenza (1)

ACCORDO.

Il Governo Italiano e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (qui di seguito indicato come ACNUR)

- considerata la necessità di rispondere con urgenza ai bisogni essenziali dei rifugiati e di quanti sono oggetto della sollecitudine dell'ACNUR in situazioni di denutrizione e carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni;
- considerato che a tal fine il Governo Italiano ha proposto l'istituzione di un Fondo Annuale di Emergenza e che l'ACNUR accoglie favorevolmente tale proposta;
- considerato che tale iniziativa rientra nell'attività di cooperazione ai sensi dell'art.1 comma 4. 2 comma 3b e 11 della Legge n.49/87;
- considerato che tale iniziativa è stata approvata dal Comitato Direzionale con delibera n.30 del 26/1/88;

convengono quanto segue :

ARTICOLO I: ISTITUZIONE DEL FONDO

Il Governo italiano istituirà, a gravare sul fondo di Cooperazione della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, a favore dell'ACNUR un Fondo Annuale di Emergenza di 3 miliardi di lire quale "Fondo fiduciario" dell'ACNUR, che sarà gestito dal Servizio per il Finanziamento dei Programmi.

(1) Entrata in vigore: 6 ottobre 1988.

ARTICOLO II: DURATA DEL FONDO

Il presente accordo entrerà in vigore il giorno stesso della sua firma e resterà valido fino al 31.12.1988. A tale data il Governo Italiano potrà rinnovare tale accordo per il successivo anno solare.

L'ACNUR presenterà al Governo Italiano - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo - un Rendiconto tecnico-finanziario degli interventi disposti.

ARTICOLO III: PAGAMENTO

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Amministrazione verserà il corrispettivo in dollari USA di 3 miliardi di lire su un conto denominato "Fondo Annuale di Emergenza dell'ACNUR" presso il Banco di Roma, Sede di Roma, Via del Corso 307, 00187 Roma.

Il pagamento in questione avverrà per il tramite dell'Istituto Bancario S. Paolo di Torino a norma della Convenzione stipulata con la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo in data 11/12/1987.

ARTICOLO IV: INTERESSI MATURATI

Gli interessi maturati durante l'anno sul Fondo andranno ad aggiungersi al Fondo stesso e saranno oggetto della stessa procedura di cui agli artt. V e VI qui di seguito.

ARTICOLO V: BENEFICIARI

Il Fondo sarà usato a favore dei rifugiati e di quanti sono oggetto della sollecitudine dell'ACNUR. I gruppi di beneficiari e le aree geografiche saranno stabiliti attraverso consultazioni e revisioni periodiche fra rappresentanti dell'Italia e dell'ACNUR. In ogni caso qualsiasi prelievo dal Fondo potrà effettuarsi solo su espressa autorizzazione del Governo Italiano (Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo).

ARTICOLO VI: UTILIZZAZIONE DEL FONDO

L'ACNUR può utilizzare il Fondo per l'approvvigionamento di beni di soccorso essenziali nel Paese in Via di Sviluppo ove si sia verificata l'emergenza o in altro Paese limitrofo in stato di necessità. L'ACNUR può altresì acquistare beni non disponibili in loco o in altri Paesi in Via di Sviluppo sul mercato internazionale mediante un avviso di gara e l'ACNUR si assicurerà che i fornitori italiani siano invitati a presentare l'offerta. Il Fondo può essere usato in situazioni di emergenza anche ad altri fini che non siano l'approvvigionamento, previo accordo del Governo Italiano (Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo), come stabilito all'art. V di cui sopra.

ARTICOLO VII: COMUNICAZIONI

Onde consentire all'ACNUR di effettuare tempestivi ed efficaci interventi in situazioni di emergenza, il Capo del Servizio per il Finanziamento dei Programmi dell'ACNUR richiederà al Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, Ministero degli Affari Esteri, tramite la Rappresentanza Permanente d'Italia

a Ginevra, l'autorizzazione a prelevare dal Fondo L'autorizzazione del Direttore Generale della Cooperazione allo Sviluppo sarà trasmessa al Capo del Servizio per il Finanziamento dei Programmi dell'ACNUR tramite la Rappresentanza Permanente d'Italia a Ginevra.

ARTICOLO VIII: COMPOSIZIONE DI CONTROVERSIE

La soluzione di eventuali controversie che potrebbero insorgere tra il Governo Italiano - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo - e l'ACNUR relativamente all'interpretazione del presente Accordo sarà cercata mediante consultazioni tra le due parti o mediante altra procedura convenuta dalle parti:

ARTICOLO IX: ENTRATA IN VIGORE

Il presente Accordo entrerà in vigore a decorrere dalla stipula del presente Atto.

Firmato a Ginevra, il 6 ottobre 1988 in due originali in lingua Italiana e Inglese, avendo i due testi uguale valore.

PER IL GOVERNO ITALIANO

Firma : Robert Franceschi

Nome : Roberto Franceschi

Titolo : Rappresentante Permanente d'Italia presso le Organizzazioni internazionali in Ginevra

PER L'ACNUR

Firma :

Nome : Jean-Pierre Hocké

Titolo : Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati

LXXVIII

7 ottobre 1988, Tokyo

Accordo fra Italia e Giappone sulla cooperazione scientifica e tecnologica: *a)* accordo; *b)* allegato contenente il verbale delle conversazioni (1)

A) ACCORDO

The Government of Italy and the Government of Japan,

Desiring to further promote the close and friendly relations existing between their two countries, and being aware of the rapid expansion of scientific knowledge and of its positive contribution in promoting bilateral and international cooperation,

Wishing to broaden the scope of scientific and technological cooperation through the creation of a productive partnership for peaceful purposes and for their mutual benefit,

Recognizing the desirability of the expansion of scientific and technological cooperation, as appropriate, supported by entities in the public and private sectors, and

Affirming their commitment to further strengthen cooperation in science and technology,

Have agreed as follows:

ARTICLE I

The two Governments will develop cooperative activities in such areas of science and technology as may be mutually agreed for peaceful purposes on the basis of equality and mutual benefit.

ARTICLE II

Forms of the cooperative activities under this Agreement may include:

A. Meetings of various forms, such as those of experts, to discuss and exchange information on

(1) Entrata in vigore: 7 ottobre 1988.

scientific and technological aspects of general or specific subjects and to identify research and development projects and programs that may be usefully undertaken on a cooperative basis;

B. Exchange of information on activities, policies, practices, and laws and regulations concerning research and development;

C. Visits and exchanges of scientists, technical personnel, or other experts on general or specific subjects;

D. Implementation of agreed cooperative projects and programs; and

E. Other forms of cooperative activities as may be mutually agreed.

ARTICLE III

1. Implementing arrangements setting forth the details and procedures of the specific cooperative activities under this Agreement may be made between the two Governments or their agencies, whichever is appropriate.

2. Cooperative activities under the Italy-Japan Consultation on Cooperation in Science and Technology existing at the time of the entry into force of this Agreement are incorporated under this Agreement.

ARTICLE IV

1. For the purpose of effective implementation of this Agreement, the two Governments will establish a Joint Committee, the functions of which will be:

A. Exchanging information and views on scientific and technological policy issues;

B. Reviewing and discussing the cooperative activities and accomplishments under this Agreement; and

C. Providing advice to the two Governments with regard to the implementation of this Agreement, which may include identification and proposition of the cooperative activities

thereunder and encouragement of their implementation.

2. The Joint Committee will meet alternately in Italy and Japan at mutually agreed times.

ARTICLE V

1. Scientific and technological information of a non-proprietary nature arising from the cooperative activities under this Agreement may be made available to the public by either Government through customary channels and in accordance with the normal procedures of the participating agencies.

2. The two Governments will give due consideration to the protection and the distribution of intellectual property rights or other rights of a proprietary nature resulting from the cooperative activities under this Agreement and will consult with each other for this purpose as necessary.

ARTICLE VI

1. Implementation of this Agreement will be subject to the pertinent budgetary appropriations and to the laws and regulations in force in each country.

2. Costs for the cooperative activities under this Agreement will be borne as may be mutually agreed.

ARTICLE VII

Nothing in this Agreement will be construed to prejudice other agreements for cooperation between the two Governments, existing at the date of signature of this Agreement or concluded thereafter.

ARTICLE VIII

1. This Agreement will enter into force on the date of signature thereof. It will remain in force for two years and will continue in force thereafter unless terminated by

either Government at the end of the initial two-year period or at any time thereafter by giving to the other Government at least six months' written advance notice of its intention to terminate this Agreement.

2. The termination of this Agreement will not affect the carrying out of any project or program undertaken under this Agreement and not fully executed at the time of the termination of this Agreement.

DONE at Tokyo , this seventh day of October , 1988, in duplicate in the English language.

For the Government of Italy:

For the Government of Japan:

B) ALLEGATO

RECORD OF DISCUSSIONS

In connection with the Agreement between the Government of Italy and the Government of Japan on Cooperation in Science and Technology signed on October 7, 1988 (hereinafter referred to as the "Agreement"), the representatives of the Italian Delegation and of the Japanese Delegation wish to record the following:

1. It was the shared view of the two delegations that the Joint Committee to be established in accordance with the Agreement is expected, in implementing its tasks, to take into consideration the following list of areas where the Government of Italy and the Government of Japan have already started cooperation:

A. New Materials
B. Artificial Intelligence
C. Biotechnology
D. Volcanology and Seismology
E. Physics
F. Marine Technology

2. The representative of the Italian Delegation stated that the Joint Committee is also expected to take into consideration the following list of areas for future cooperation between the two Governments in accordance with the Agreement:

A. Superconducting Materials
B. Fine Chemistry
C. Energetics
d. Aerospace
E. Environment

The representative of the Japanese Delegation stated that his delegation takes note of the statement made by the representative of the Italian Delegation and understands that the first meeting of the Joint Committee may have discussion with a view to identifying areas where future cooperation between the two Governments will be possible in accordance with Agreement.

3. It was the shared view of the two delegations that the first meeting of the Joint Committee will be scheduled without delay, the time and place thereof will be negotiated and agreed upon through diplomatic channels.

Bartolomeo Attolico
Ambassador Extraordinary
and Plenipotentiary
of Italy

Sousuke Uno
Minister for Foreign Affairs
of Japan

TRADUZIONE NON UFFICIALE

A) ACCORDO

Il Governo dell'Italia ed il Governo del Giappone,

Desiderosi di promuovere ulteriormente le strette ed amichevoli relazioni esistenti tra i loro due paesi, e consapevoli della rapida espansione della conoscenza scientifica e del suo contributo positivo per lo sviluppo della cooperazione bilaterale ed internazionale,

Desiderosi di ampliare la portata della cooperazione scientifica e tecnologica attraverso la creazione di una "partnership" produttiva a fini pacifici ed a loro reciproco beneficio,

Riconoscendo l'auspicabilità dell'espansione della cooperazione scientifica e tecnologica, ove appropriato, sostenuta da organismi nei settori pubblico e privato, e

Confermando il loro impegno a rafforzare ulteriormente la cooperazione nelle scienze e nella tecnologia,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

I due Governi svilupperanno attività di cooperazione in quei settori della scienza e della tecnologi a, che potranno essere stabiliti di comune intesa a fini pacifici, su una base di eguaglianza e del reciproco beneficio.

ARTICOLO II

Ai sensi del presente Accordo, le forme di attività di cooperazione potranno comprendere:

A. Incontri di vario tipo, come quelli di esperti, per discutere e scambiarsi informazioni sugli aspetti scientifici e tecnologici di argomenti generali o specifici e per identificare progetti e programmi di ricerca e sviluppo, che possano essere utilmente intrapresi su basi di cooperazione;

B. Scambio di informazioni su attività, politiche, prassi, leggi e regolamenti relativi a ricerca e sviluppo;

C. Visite e scambi di scienziati, personale tecnico o altri esperti su argomenti generali o specifici;

D. Attuazione di progetti e programmi di cooperazione concordati; ed

E. Altre forme di attività di cooperazione, che potranno essere stabilite di comune intesa.

ARTICOLO III

1. Intese di attuazione, che fissino i dettagli e le procedure relativi alle specifiche attività di cooperazione, ai sensi del presente Accordo, potranno essere stipulati tra i due Governi o loro enti od organizzazioni, a seconda dell'opportunità.

2. Le attività di cooperazione, in base alle Consultazioni italo-giapponesi sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo sono incorporate nel presente Accordo.

ARTICOLO IV

1. Ai fini di un'efficace attuazione del presente Accordo, i due Governi costituiranno un Comitato Congiunto, le cui funzioni saranno:

A. scambiarsi informazioni e opinioni su temi di politica scientifica e tecnologica;

B. passare in rassegna e discutere le attività di cooperazione ed i risultati raggiunti in base al presente Accordo; e

C. fornire suggerimenti ai due Governi riguardo all'attuazione del presente Accordo, che potrà comprendere l'identificazione e la proposta delle attività di cooperazione in applicazione di esso e l'incoraggiamento della loro attuazione.

2. Il Comitato Congiunto si riunirà,alternatamente, in Italia ed in Giappone, in date stabilite di comune intesa.

ARTICOLO V

1.Le informazioni scientifiche e tecnologiche di carattere non -proprietario, che derivino dalle attività di cooperazione di cui al presente Accordo, potranno essere rese di dominio pubblico da ognuno dei Governi, attraverso i canali abituali e conformemente alle prassi normali degli enti od organizzazioni partecipanti.

2. I due Governi terranno in debito conto la protezione e distribuzione dei diritti di proprietà intellettuale, o altri diritti di natura proprietaria, risultanti dalle attività di cooperazione di cui al presente Accordo e si consulteranno tra loro a questo scopo, quando ciò sia necessario.

ARTICOLO VI

1. L'attuazione del presente Accordo sarà soggetta ai pertinenti stanziamenti di bilancio ed alle leggi e regolamenti in vigore in ciascun paese.

2. Gli oneri delle attività di cooperazione ai sensi del presente Accordo saranno sostenuti secondo modalità che potranno essere stabilite di comune intesa.

ARTICOLO VII

Nulla di quanto contenuto nel presente Accordo verrà interpretato a pregiudizio di altri accordi di cooperazione tra i due Governi, esistenti alla data della firma del presente Accordo o conclusi successivamente.

ARTICOLO VIII

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma. Esso resterà invigore per due anni e continuerà ad essere in vigore dopo tale data, salvo denuncia da parte di uno dei Governi allo scadere del periodo iniziale di due anni, o in qualsiasi data successiva, dando notifica scritta all'altro Governo, con un preavviso di almeno sei mesi, della propria intenzione di porre termine al presente Accordo.

2. La denuncia del presente Accordo non avrà effetto sulla esecuzione di alcun progetto o programma intrapreso ai sensi del presente Accordo e non portato completamente a termine alla data di cessazione del presente Accordo.

Fatto a Tokyo, addì 7 ottobre 1988, in duplice copia nella lingua inglese.

Per il Governo dell'Italia

Per il Governo del Giappone

B) ALLEGATO

Verbale dei colloqui

In relazione all'Accordo tra il Governo dell'Italia e il Governo del Giappone sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica firmato il 7 ottobre 1988 (qui di seguito chiamato l'"Accordo"), i rappresentanti della Delegazione Italiana e della Delegazione Giapponese desiderano mettere a verbale quanto segue:

1. In base all'opinione comune delle due delegazioni, ci si aspetta che il Comitato Congiunto - da istituire in conformità all'Accordo - prenda in considerazione, nell'esecuzione dei propri compiti,il seguente elenco di settori nei quali il Governo dell'Italia e il Governo del Giappone hanno già cominciato la cooperazione:

A. Nuovi materiali
B. Intelligenza artificiale
C. Biotecnologia
D. Vulcanologia e Sismologia
E. Fisica
F. Tecnologia marina

2. Il rappresentante della Delegazione Italiana ha dichiarato che ci si aspetta altresì che il Comitato Congiunto prenda in considerazione il seguente elenco di settori per la cooperazione futura tra i due Governi in conformità all'Accordo:

A. Materiali superconduttori
B. Chimica fine
C. Energia
D. Spazio aereo
E. Ambiente

Il rappresentante della Delegazione Giapponese ha dichiarato che la sua delegazione prende nota della dichiarazione fatta dal rappresentante della Delegazione Italiana, e che resta inteso che - nel corso della prima riunione del Comitato Congiunto - potrebbe svolgersi un dibattito volto a identificare i settori nei quali sarà possibile in futuro la cooperazione tra i due Governi in conformità all'Accordo.

3. In base all'opinione comune delle due delegazioni, la prima riunione del Comitato Congiunto sarà programmata in tempi brevi; il periodo e il luogo verranno negoziati e concordati attraverso i canali diplomatici.

Bartolomeo Attolico
Ambasciatore Straordinario
e Plenipotenziario d'Italia

Sousuke Uno
Ministro degli Affari Esteri del Giappone

LXXIX

10 ottobre 1988, Ginevra

Accordo fra Italia e Ufficio del Coordinatore delle Nazioni Unite per i soccorsi in caso di catastrofe (UNDRO) per l'istituzione di un fondo di emergenza destinato all'acquisto ed alla gestione dei beni di soccorso del deposito UNDRO a Pisa: *a)* accordo; *b)* allegato (1).

A) ACCORDO

L'Ufficio del Coordinatore delle Nazioni Unite per i soccorsi in caso di catastrofe, qui di seguito denominato UNDRO, e il Governo italiano .

tenendo presenti le intese raggiunte in merito all'utilizzazione del deposito di Pisa per garantire la disponibilità di beni e attrezzature di soccorso in caso di catastrofe;

considerando la richiesta, rivolta dall'UNDRO al Governo italiano, di un contributo finanziario destinato all'acquisto e alla gestione dei beni da stoccare nonchè alle spese di trasporto;

considerando altresì che tale cooperazione è stata riconosciuta conforme alla normativa italiana in materia di interventi per gli aiuti in caso di catastrofe (legge n.49 del 26/2/87 art.2, 3b e 11, 1a) e che ha ottenuto il parere favorevole del Comitato direzionale (delibera n.106 del 30 marzo 1988).

convengono quanto segue :

---

(1) Entrata in vigore: 10 ottobre 1988.

Articolo primo

Il Governo italiano accorda all'UNDRO un contributo finanziario di 7 miliardi di lire per l'anno 1988. Ai fini del presente accordo, il Governo italiano verrà rappresentato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, qui di seguito denominata D.G.C.S..

Articolo 2

La D.G.C.S. si impegna a versare il contributo stabilito all'Articolo primo entro un mese a decorrere dalla firma del presente accordo.

Articolo 3

L'UNDRO si impegna ad utilizzare detto contributo per :

a) l'acquisto e lo stoccaggio di beni e attrezzature di soccorso, sulla base dell'allegata lista indicativa, per un importo di circa 4 miliardi di lire e facendo appello, nel limite del possibile, ai fornitori della regione in grado di procedere con celerità alle consegne;

b) coprire le spese di trasporto e di consegna dei beni nelle aree colpite, nel quadro delle spedizioni UNDRO, e, su richiesta del Governo italiano, degli interventi bilaterali urgenti. Sotto questa voce di spesa, il cui costo è stimato in 2 miliardi di lire, sono inclusi : le spese di gestione e di stoccaggio,

l'acquisto di materiale operativo, l'etichettatura, le operazioni di sdoganamento, l'imballaggio, ecc.;

c) garantire, utilizzando la rimanente somma (1 miliardo), la sostituzione immediata dei beni il cui stock è limitato o anticipare i finanziamenti per realizzare interventi d'emergenza in caso di importanti operazioni impreviste. Qualora tale fondo si dovesse ridurre, la D.G.C.S. prenderà in considerazione, su richiesta dell'UNDRO, la possibilità di erogare un contributo finanziario straordinario ad hoc;

d) coprire le spese derivanti dall'applicazione del presente accordo, senza che ciò comporti ulteriori spese per il Governo italiano, salvo comune accordo fra le due parti, come previsto all'articolo 3c) che precede.

Articolo 4

Gli acquisti saranno effettuati dall'UNDRO quanto prima, onde garantire la maggiore capacità operativa del deposito: le specifiche tecniche di ogni articolo saranno coordinate con l'ufficio responsabile per gli interventi d'emergenza della D.G.C.S. e rivedute sulla base delle esperienze direttamente fatte sul terreno. Potranno, di comune accordo, essere realizzate missioni, preferibilmente congiunte, di valutazione preventiva delle situazioni, per accertare l'opportunità degli interventi e coordinare in loco le operazioni all'arrivo, nonchè la distribuzione dei beni.

Articolo 5

L'UNDRO e la D.G.C.S. si consulteranno per ogni operazione via telex.

Articolo 6

L'UNDRO sarà responsabile delle proprie operazioni a partire dal deposito di Pisa. L'assistenza del medesimo per gli aiuti bilaterali verrà determinata prima di ogni spedizione, previa consultazione tra le due parti. Il medesimo si impegna a fornire un rapporto sull'utilizzazione delle somme, entro e non oltre, il 31 gennaio 1989. L'impiego dei fondi residui sarà deciso di comune accordo.

Articolo 7

Allo scopo di intensificare e migliorare la collaborazione fra le due parti, l'UNDRO e la D.G.C.S. si impegnano ad incontrarsi alla fine dell'anno per stabilire il contributo finanziario per l'anno successivo. Quest'ultimo verrà fissato sulla base dei risultati ottenuti nell'ambito dei programmi, delle prospettive future e delle possibilità di espansione del deposito.

Articolo 8

Il presente accordo entrerà in vigore il giorno stesso della firma e rimarrà in vigore per un anno, salvo in caso di proroga decisa di comune accordo.

Fatto a Ginevra il 10 ottobre 1988 in duplice esemplare, nelle lingue italiana e francese, entrambi i testi facenti fede.

Per il Governo italiano

Firma :

Nome : Roberto Franceschi

Titolo : Rappresentante Permanente d'Italia presso le Organizzazioni internazionali in Ginevra

Per l'UNDRO

Firma :

Nome : M'Hamed Essaafi

Titolo : Segretario Generale Aggiunto delle Nazioni Unite, Coordinatore dei soccorsi in caso di catastrofe

B) ALLEGATO

Ripartizione indicativa del contributo

di 7 miliardi di Lire italiane per le emergenze (1988)

I. Logistica

1) ACQUA

* Attrezzature per l'analisi e la depurazione dell'acqua
* Serbatoi pieghevoli
* contenitori
* materiale per la distribuzione dell'acqua

2) TRASPORTO

* Veicoli fuori strada
* canotti pneumatici

3) ENERGIA

* Gruppi elettrogeni e materiale accessorio

4) COMUNICAZIONI

* Radio

5) VARIE

* Tende
* Coperte
* Teloni
* Zappe
* Pale
* Carriole
* Seghe
* Rotoli di plastica
* Secchi

TOTALE . 4 miliardi di Lire italiane

II. Fondo di gestione

- Trasporto aereo, marittimo e via terra
- Imballaggio
- spese di sdoganamento
- Missioni UNDRO
- Varie

TOTALE : 2 miliardi di Lire italiane

III. Sostituzione di beni e imprevisti

TOTALE : 1 miliardo di lire italiane

TOTALE GENERALE : 7 miliardi di Lire italiane

LXXX

11 ottobre 1988, Washington

Accordo fra Italia e «International Finance Corporation» (I.F.C.) per la costituzione di un fondo fiduciario finalizzato al finanziamento di varie attività di assistenza tecnica (1)

ACCORDO

AGREEMENT, dated as of..October 11......,1988 between the **Government of the Republic** of Italy represented by the Ministry of Foreign Affairs-Directorate General for Development to Cooperation (D.G.D.C.) and the **International Finance Corporation (IFC)** represented by its Vice.President,.Operations.................), to provide for the creation of a trust fund to finance various technical assistance activities, and the contribution by the D.G.D.C. to such fund, in accordance with the provisions of the Italian Law n.49/87.

NOW THEREFORE, the parties hereto agree as follows:

ARTICLE I

Section 1.01. For the purpose of this Agreement, IFC has created a trust fund (the "Trust Fund") to provide financing for technical assistance activities in developing countries, and D.G.D.C. agrees to make available to IFC for the Trust Fund in the form of a contribution an amount of 1.000.000 United States dollars (one million) for the use by IFC for activities to be financed by the Trust Fund for the benefit of developing countries and for which there are also potential downstream benefits to Italy.

Section 1.02. D.G.D.C. shall deposit the contribution to the Trust Fund in one installment into an account maintained by IFC (IFC will later advise the D.G.D.C. of this account) . D.G.D.C. may, at any time, at D.G.D.C.'s discretion, deposit further funds in the above account for the benefit of the Trust Fund, which will be governed in all respects by this Agreement.

(1) Entrata in vigore: 11 ottobre 1988.

ARTICLE II

Section 2.01. The Trust Fund shall be used by IFC to defray reasonable expenses for retaining or hiring Italian companies or individuals for the following activities:

1. the preparation of pre-feasability and feasability studies;

2. the setting up of demonstration or pilot operations with a view to eventually carrying out full-scale industrial and commercial operation;

3. technical assistance related to the rehabilitation of existing projects experiencing difficulties, including the training and supply of expatriate staff for a limited period;

4. any other technical assistance related to developing technology transfer projects which may be funded by financial organizations, including IFC; and

5. generally any other activity of a technical or operational nature which IFC and D.G.D.C. may agree as within the scope of this Agreement (excluding in any event, military projects, including nuclear military projects, or projects involving luxury goods).

Section 2.02. Technical assistance activities financed under this Agreement, shall be carried out by Italian corporations or individuals with the technical expertise necessary for the assistance activity, such as (i) suppliers of technology and facilities, (ii) project sponsors or technical partners, (iii) consultants, and (iv) others who are competent of assisting viable projects or existing operations to rehabilitate.

Section 2.03. It is expressly agreed that projects which will benefit from assistance activities under this Agreement, shall be in such countries in Africa, the Middle East, Asia, the Caribbean and Latin America which are eligible under the Italian Government Official Development Assistance program.

ARTICLE III

Section 3.01. Where IFC determines that a technical assistance activity is needed in a particular project, which requires financing from the Trust Fund and after an Italian company or individual has been identified for this purpose and the proposal has been evaluated by IFC as to its merits, IFC will inform D.G.D.C., by telex or telefax, of (i) the name of the Italian company or individual which will carry out such activity for the project, (ii) the nature of the project and activity to be financed (iii) the country where the project and such activity will be carried out, and (iv) an estimate of cost of the activity to the Trust Fund.

Section 3.02. If, within seven (7) calendar days from dispatch of a notice referred to in Section 3.01, D.G.D.C. shall not have informed IFC of its concurrence to the proposed assistance activity and the allocation of cost to the Trust Fund, such assistance activity shall be considered to have been accepted by D.G.D.C. and IFC shall then be authorized to apply the Trust Fund to defray the actual cost of such assistance activity (provided that the actual cost of assistance shall not exceed the estimates provided to D.G.D.C. by more than 25%).

Section 3.03. IFC shall be under no obligation to repay to D.G.D.C. funds applied to meet the cost of assistance activities which IFC has disbursed from the Trust Fund. However, IFC will deposit into the Trust Fund up to the amount as has been disbursed from the Trust Fund for assistance activities which it receives from third parties as reimbursement for such activities financed from the Trust Fund.

ARTICLE IV

Section 4.01. During the calendar year 1988, IFC shall provide D.G.D.C. with quarterly reports on the activities which have been financed from the Trust Fund, the amounts disbursed to Italians and where appropriate the potential indirect benefits to Italy of the activities carried out. After 1988, IFC shall provide semi-annually D.G.D.C. with reports, including informations on the financial status of the on-going programs or projects financed with the Trust Fund.

Section 4.02. (a) IFC shall, in identifying eligible Italian companies or individuals to carry out technical assistance activity for a particular project, consult in writing with D.G.D.C., sending copy of such correspondence to the Office of the Italian Executive Director.

(b) Representatives of IFC and D.G.D.C. shall meet once a year to review projects financed by the Trust Fund as to their eventual success and to discuss and explore other means to strengthen the relationship between D.G.D.C. and IFC. Whenever so requested by D.G.D.C., IFC shall assist D.G.D.C. in obtaining the permission to visit a project which benefits from activities financed by the Trust Fund.

ARTICLE V

Section 5.01. This Agreement shall become effective as of the first date above written and, subject to the provisions of this Article, shall continue in effect until the full amount of the Trust Fund, including any future contributions from D.G.D.C. shall have been disbursed by IFC as provided in this Agreement.

Section 5.02. (a) If at any time it appears to either party that the purposes of this Agreeement can no longer effectively or appropriately be carried out, this Agreement may be terminated at the initiative of such party on ninety (90) days' notice in writing to the other party.

(b) Upon termination of this Agreement, as provided in paragraph (a) above, unless the parties otherwise agree, the remaining part of the Trust Fund shall be returned to D.G.D.C..

Section 5.03. Promptly after all disbursements have been made from the Trust Fund, or after termination of this Agreement, IFC shall furnish to D.G.D.C. a final report on the Trust Fund.

ARTICLE VI

Section 6.01. This Agreement may be amended only by written agreement of the parties hereto.

Section 6.02. Any notice or request required or permitted to be given or made under this Agreement shall be in writing and shall be given at each party's address in Rome, Italy (c/o Ministry of Foreign Affairs, Directorate General for Development to Cooperation, Piazzale della Farnesina 1, 00194 Rome, telex: 43614620 or 43614640 or telefax: 36914193) or, in Washington,D.C. U.S.A. (c/o Manager, Technology and Development Unit, telex: 440098,248423 or 64145, or telefax: 202-334-8705) respectively.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned duly authorized thereto, have signed this Agreement.

Government of the Republic of Italy

(Authorized Representative)

International Finance Corporation

(Authorized Representative)

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO

ACCORDO, datato 11 ottobre 1988, tra il Governo della Repubblica italiana - rappresentato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (D.G.C.S.) del Ministero degli Affari Esteri - e la Società finanziaria internazionale (IFC), rappresentata dal suo vice-Presidente, . Operazioni...............) che dispone la creazione di un fondo fiduciario per finanziare varie attività di assistenza tecnica, e il contributo da parte della DGCS a tale fondo, in conformità alle disposizioni della legislazione italiana (legge n. 49/87).

CON IL PRESENTE ATTO, le Parti hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Sezione 1.01. Ai fini del presente Accordo, l'IFC ha creato un fondo fiduciario (il "Fondo Fiduciario") per provvedere al finanziamento delle attività di assistenza tecnica nei paesi in via di sviluppo, e la DGCS conviene di mettere a disposizione dell'IFC per il Fondo fiduciario - sotto forma di un contributo - una somma pari a 1.000.000 di dollari USA (un milione) - da utilizzarsi da parte dell'IFC per attività che verranno finanziate dal Fondo Fiduciario a beneficio dei paesi in via di sviluppo, e per le quali esistono anche potenziali benefici finali per l'Italia.

Sezione 1.02. La DGCS verserà ilcontributo al Fondo Fiduciario in un'unica rata su un conto mantenuto dall'IFC (l'IFC provvederà a notificare alla DGCS l'esistenza di questo accordo) la DGCS potrà in un qualsiasi momento, a propria discrezione, depositare ulteriori fondi sul conto summenzionato a beneficio del Fondo Fiduciario, che verà regolato sotto ogni aspetto dal presente Accordo.

ARTICOLO II

Sezione 2.01. Il Fondo Fiduciario verrà utilizzato dall'IFC per defalcare le spese ragionevoli sostenute al fine di mantenere o di assumere società o cittadini italiani per le seguenti attività:

1. la preparazione di studi di pre-fattibilità e di fattibilità;
2. l'organizzazione di operazioni di dimostrazione o operazioni pilota allo scopo di realizzare alla fine un'operazione industriale e commerciale su scala completa;
3. l'assistenza tecnica relativa al ripristino di progetti già esistenti in difficoltà, ivi incluse la formazione professionale e la fornitura di personale straniero per un periodo limitato;
4. ogni altro tipo di assistenza tecnica relativa allo sviluppo di progetti per il trasferimento di tecnologia che possano essere finanziati da organizzazioni finanziarie, inclusa l'IFC; e
5. in generale ogni altra attività di natura tecnica o operativa che l'IFC e la DGCS possano concordare nell'ambito del presente Accordo (ad eccezione - in ogni caso - di progetti militari, inclusi i progetti militari nucleari, o i progetti relativi a beni di lusso).

Sezione 2.02. Le attività di assistenza tecnica finanziate ai sensi del presente Accordo verranno realizzate dalle società italiane o da cittadini italiani con l'esperienza tecnica necessaria per le attività di assistenza, come ad esempio (i) i fornitori di tecnologie e strutture, (ii) gli sponsor dei progetti e i partner tecnici, (iii) i consulenti, e (iv) altri esperti competent· a seguire i progetti fattibili o le operazioni già esistenti da ripristinare.

Sezione 2.03. E' espressamente convenuto che i progetti che beneficeranno delle attività di assistenza ai sensi del presente Accordo verranno realizzati in paesi - in Africa, Medio oriente, Asia, i Caraibi e l'America Latina - che rientrino nel Programma Ufficiale di Assistenza allo Sviluppo del Governo Italiano.

ARTICOLO III

Sezione 3.01.Laddove l'IFC decida che è necessaria l'attività di assistenza tecnica per un particolare progetto che abbia bisogno di essere finanziato con il Fondo Fiduciario, e dopo che una società italiana o un cittadino italiano siano stati identificati a tal fine e la proposta sia stata valutata dall'IFC circa i suoi meriti, l'IFC informerà la DGCS, con telex o telefax, circa (i) il nome della società italiana o del cittadino italiano che svolgerà tale attività per il progetto, (ii) la natura del progetto e l'attività da finanziare, (iii) il paese dove verranno realizzati il progetto e detta attività, e (iv) un preventivo dei costi dell'attività per il Fondo Fiduciario.

Sezione 3.02. Qualora; entro sette (7) giorni civili dall'invio della notifica di cui alla Sezione 3.01, la DGCS non abbia informato l'IFC del proprio assenso all'attività di assistenza proposta e all'attribuzione dei costi a carico del Fondo Fiduciario, si considererà che detta attività di assistenza sia stata accettata dalla DGCS, e l'IFC sarà allora autorizzata ad applicare il Fondo Fiduciario per defalcare il costo reale di detta attività di assistenza (a condizione che il costo reale di assistenza non superi il preventivo presentato alla DGCS di oltre il 25%).

Sezione 3.03. L'IFC non avrà alcun obbligo di restituire alla DGCS le somme stanziate per far fronte alle spese per le attività di assistenza che l'IFC ha pagato avvalendosi del Fondo Fiduciario. Tuttavia, l'IFC verserà sul Fondo Fiduciario una somma - pari all'ammontare che è stato prelevato dal Fondo Fiduciario per le attività di assistenza - che esso riceve da terzi come rimborso per dette attività finanziate a carico del Fondo Fiduciario.

ARTICOLO IV

Sezione 4.01. Durante l'anno civile 1988, l'IFC presenterà alla DGCS relazioni trimestrali sulle attività che sono state finanziate con il Fondo Fiduciario, le somme pagate agli Italiani e - ove opportuno - i potenziali benefici indiretti per l'Italia derivanti dalle attività svolte.

Dopo il 1988, l'IFC presenterà relazioni semestrali alla DGCS, ivi incluse informazioni sulla situazione finanziaria dei programmi in corso o dei progetti finanziati con il Fondo Fiduciario.

Sezione 4.02 (a) Al fine di identificare le società italiane o i cittadini italiani adatti a svolgere attività di assistenza tecnica per un particolare progetto, l'IFC si consulterà per iscritto con la DGCS, inviando copia di tale corrispondenza all'Ufficio del Direttore Esecutivo italiano.
(b) I rappresentanti dell'IFC e della DGCS si incontreranno una volta all'anno per esaminare l'eventuale riuscita dei progetti finanziati con il Fondo Fiduciario, e per discutere ed esplorare altri mezzi per rafforzare la collaborazione tra la DGCS e l'IFC. Qualora lo richieda la DGCS, l'IFC aiuterà la DGCS ad ottenere il permesso di visitare un progetto che beneficia delle attività finanziate con il Fondo Fiduciario.

ARTICOLO V

Sezione 5.01. Il presente Accordo entrerà in vigore alla prima data summenzionata e, fatte salve le disposizioni del presente Articolo, resterà in vigore fino a quando l'ammontare completo del Fondo Fiduciario, ivi inclusi eventuali contributi futuri da parte della DGCS, non sia stato pagato dall'IFC conformemente alle disposizioni del presente Accordo.

Sezione 5.02. (a) Qualora in un qualsiasi momento sembri a ciascuna delle Parti che il fine del presente Accordo non possa essere più perseguito in maniera efficace ed appropriata, il presente Accordo può essere denunciato su iniziativa di ciascuna delle Parti con una notifica per iscritto di novanta (90) giorni all'altra Parte.
(b) All'atto della denuncia del presente accordo, così come disposto al paragrafo (a) summenzionato, a meno che le Parti non convengano altrimenti, la restante parte del Fondo Fiduciario verrà restituita alla DGCS.

Sezione 5.03. Subito dopo che tutti i pagamenti dal Fondo Fiduciario siano stati effettuati, o dopo la denuncia del presente Accordo, l'IFC presenterà alla DGCS una relazione finale sul Fondo Fiduciario.

ARTICOLO VI

Sezione 6.01. Il presente Accordo può essere emendato solo con il consenso scritto delle parti allo stesso.

Sezione 6.02. Ogni notifica o richiesta che sia necessaria o che sia permesso presentare o fare ai sensi del presente Accordo sarà per iscritto e verrà fatta all'indirizzo di ciascuna delle Parti a Roma, Italia (c/o Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, Piazzale della Farnesina 1, 00194 Roma, telex: 43614620 / 43614640 o telefax: 36914193) o a Washington D.C., USA (c/o Manager, Technology and Development Unit, telex: 440098, 248423 oppure 64145, o telefax: 202 - 334 - 8705) rispettivamente.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Governo della Repubblica Italiana	Società finanziaria internazionale
(Rappresentante Autorizzato)	(Rappresentante Autorizzato)

LXXXI

14 ottobre 1988, Mosca

Accordo fra Italia e Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sulla esplorazione e sull'uso dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici (1)

ACCORDO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche denominati in seguito le "Parti Contraenti",

visto l'Accordo di collaborazione economica e scientifico-tecnica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche del 23 aprile 1966,

visto l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche del 19 febbraio 1974,

riconoscendo i benefici della cooperazione internazionale nella ricerca spaziale e nell'uso dello spazio extratmosferico a scopi pacifici e aspirando a dare il proprio contributo a un ulteriore rafforzamento e sviluppo di tale cooperazione,

desiderando approfondire le cognizioni scientifiche mediante la ricerca nel settore spaziale, per il bene dei popoli di ambo i Paesi e di tutti i popoli del mondo,

ritenendo che tale cooperazione nel campo della ricerca spaziale rappresenta un passo importante per lo sviluppo della cooperazione scientifica europea,

tenendo conto delle disposizioni dell'Accordo sui principi dell'attività degli Stati relativa alla ricerca e all'uso dello spazio extratmosferico, inclusi la luna e gli altri corpi celesti, firmato il 27 gennaio 1967 nonché degli altri accordi multilaterali concernenti l'esplorazione e l'utilizzazione dello spazio extratmosferico di cui ambedue gli Stati sono parti,

e al fine di sviluppare ulteriormente la cooperazione tra i due Paesi,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

In conformità alle leggi e regolamentazioni vigenti rispettivamente in ciascuno dei due Paesi, le Parti Contraenti incoraggeranno la cooperazione nella esplorazione

---

(1) Entrata in vigore: 14 ottobre 1988.

e nell'uso dello spazio extratmosferico a scopi pacifici, sia sul piano bilaterale sia in partecipazione con altri Paesi ed organismi internazionali

Articolo 2

La cooperazione nell'ambito del presente Accordo comprenderà i seguenti settori: fisica del sistema solare, planetologia, astrofisica, cosmologia. scienza dei materiali nello spazio, biomedicina spaziale, geodesia, osservazione della Terra, nonché altri settori che potranno essere di volta in volta concordati tra le Parti Contraenti.

Articolo 3

Le iniziative congiunte nell'ambito dell'articolo 2 del presente Accordo potranno essere realizzate attraverso:

a) scambio di scienziati e di altri specialisti;

b) lavori congiunti di ricerca e progettazione tra organizzazioni scientifiche ed altri organismi di ricerca;

c) scambio di esperienze, di informazioni scientifiche, di materiali e di apparecchiature:

d) cooperazione per la progettazione, lo sviluppo e il lancio di apparecchiature, nonché svolgimento di esperimenti congiunti in orbita, analisi dei dati e utilizzazione scientifica dei risultati degli esperimenti:

e) organizzazione di simposi congiunti

f) altre manifestazioni congiunte che potranno essere concordate tra le Parti Contraenti.

Articolo 4

Le Parti Contraenti designeranno i rispettivi organismi responsabili per la realizzazione pratica dei progetti di cooperazione previsti dal presente Accordo

Articolo 5

Le informazioni scientifiche e tecniche risultanti dalla collaborazione saranno accessibili ad ambo le Parti Contraenti e saranno trasmesse in tempi possibilmente brevi.

Articolo 6

I singoli progetti, inclusi quelli da realizzarsi su base commerciale, e le condizioni della cooperazione nei settori previsti dagli articoli 2 e 3 del presente Accordo saranno determinati da protocolli di lavoro stipulati dagli organismi responsabili e soggetti ad approvazione delle due Parti Contraenti. Questi protocolli determineranno le modalità di attuazione dei progetti ivi incluse le condizioni finanziarie.

Le Parti contraenti si notificheranno reciprocamente, attraverso i rispettivi canali, l'approvazione dei protocolli di lavoro.

Articolo 7

Le attività di cooperazione previste dal presente Accordo, compresi gli scambi di informazioni tecniche, materiali e dati, saranno condotte in conformità al diritto internazionale nonchè agli obblighi internazionali, leggi nazionali e regolamenti di ciascuna delle Parti Contraenti e nei limiti dei fondi disponibili.

Articolo 8

Le Parti Contraenti favoriranno la collaborazione internazionale nell'esame dei problemi giuridici di reciproco interesse che potranno sorgere nel corso dell'esplorazione e dell'utilizzazione dello spazio cosmico a fini pacifici

Articolo 9

Su accordo tra le Parti Contraenti, il presente Accordo potrà essere emendato mediante la firma di documenti separati, che verranno considerati parte integrante del presente Accordo.

Articolo 10

Il presente Accordo non reca pregiudizio agli obblighi derivanti a ciascuna delle Parti Contraenti da accordi già in atto con altri Stati od Organizzazioni Internazionali.

Articolo 11

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma e sarà valido per un periodo iniziale di 5 anni. Esso sarà tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di 5 anni, fermo restando il diritto di ciascuna Parte Contraente di comunicare all'Altra, per iscritto, con preavviso di 12 mesi, la volontà di porvi termine. Tale comunicazione produrrà effetto alla scadenza del periodo iniziale ovvero, successivamente, 12 mesi dopo la sua ricezione. Dopo la scadenza del presente Accordo i progetti previsti dai protocolli di lavoro menzionati nell'art. 6 del presente Accordo proseguiranno fino alla loro conclusione, salvo che non sia stato diversamente concordato.

In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Mosca il 14 ottobre 1988 in due copie, in lingua italiana e russa, entrambi i testi facenti ugualmente fede

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELL'U.R.S.S.

LXXXII

22 ottobre 1988, Tunisi

Accordo di credito per lo sviluppo fra Italia e Tunisia con protocollo per la realizzazione dei progetti del programma integrato per la valorizzazione delle regioni del Sahara e del sud della Tunisia: *a)* protocollo; *b)* allegati (1).

ACCORDO

Le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République Italienne

- Animés de l'esprit d'amitié et de collaboration traditionnelle qui caractérise leurs relations;

- Désireux d'intensifier, dans l'intérêt mutuel des deux Pays, leurs liens de coopération et les élever au niveau des aspirations des peuples Italien et Tunisien;

- Considérant les exigences spécifiques du VII Plan de Développement Economique et Social de la Tunisie (1987-1991) et les efforts déployés par la Tunisie pour la réussite de son Plan de réajustement structurel auquel participent la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International;

- Tenant compte des critères prioritaires de la loi Italienne n° 49/87 sur la coopération au Développement.

sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE 1:

Le Gouvernement Italien s'engage à autoriser aux termes de l'article 6 de la loi Italienne n° 49 du 26 Février 1987 l'Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine (Mediocredito Centrale) à accorder à la Banque Centrale de Tunisie, agissant au nom et pour le compte du Gouvernement Tunisien, des crédits de développement jusqu'à un montant équivalent à 350 millions de dollars U.S. à titre de

(1) Entrata in vigore: 22 ottobre 1988.

contribution italienne au financement de projets et programmes de développement Tunisiens qui seront établis d'un commun accord entre les deux Pays.

ARTICLE 2 :

Les crédits visés à l'article premier seront utilisés selon le schéma de répartition suivant:

a) Une Aide Programme de 125 millions de dollars U.S. pour un programme d'importations de biens d'origine italienne, nécessaires pour le développement économique de la Tunisie;

b) 50 millions de dollars U.S. pour un programme de modernisation et de création de petites et moyennes entreprises.

c) 175 millions de dollars US pour le financement de projets de développement retenus, d'un commun accord entre les deux Pays, inscrits au VIIè Plan de développement économique de la Tunisie , dont un montant, jusqu'à 60 millions de dollars U.S, sera réservé au financement des activités des sociétés mixtes Tuniso- Italiennes et au développement des activités à réaliser en commun.

ARTICLE 3 :

Les crédits d'Aide sus-visés sont accordés selon les conditions suivantes;

- Le remboursement se fera en trente versements semestriels consécutifs et égaux, le premier échéant soixante six mois après la date d'entrée en vigueur de la Convention Financière conclue entre le Médiocrédito Centrale et la Banque Centrale de la Tunisie;

- Le taux d'intérêt est de 1,75% (un virgule soixante quinze pour cent) par an, payable à la fin de chaque période de six mois à partir de la date de chaque utilisation.

ARTICLE 4 :

Les modalites d'octroi et d'utilisation des crédits sus-visés, ainsi que les modalités techniques et les conditions de leur remboursement seront fixées:

- Pour l'Aide programme de 125 millions de dollars U.S et celle de 50 millions de dollars U.S reservés aux P.M.E, par deux conventions financières d'application correspondant a chacune d'elles qui seront conclues séparément entre la banque centrale de Tunisie et le Medio Credito Centrale.

- En ce qui concerne l'Aide Projet et le crédit d'Aide reservées aux sociétes mixtes tuniso-italiennes, une convention sera conclue entre la Banque Centrale de Tunisie et le Medio Credito Centrale aussitôt qu'un projet ou un groupe de projets sera approuvé, sur requête tunisienne, par les organismes italiens compétents (Aide-Projets ou joint-ventures) et que mediocredito centrale aura reçu l'autorisation gouvernementale requise.

RTICLE 5 :

Le présent Accord entrera en vigueur provisoirement à la date e sa signature et définitivement lorsque le Gouvernement Tunisien ura notifié l'accomplissement des formalités constitutionnelles.

Les fonds prévus à l'articles 2 pourront être engagés, d'un ommun accord, jusqu'au 31 décembre 1990 ou à toute autre date convenue ntre les deux Parties.

Le Présent Accord restera valable jusqu'à ce que tous les ersements, en principal et intérêts, prévus aux articles 2 et 3 ci-essus auront été effectués.

Fait à Tunis, le 22 Octobre 1988 en double exemplaires originaux en langue Française.

POUR LE GOUVERNEMENT
DE LA
REPUBLIQUE ITALIENNE

/_E MINISTRE DES AFFAIRES
ETRANGERES

POUR LE GOUVERNEMENT
DE LA
REPUBLIQUE TUNISIENNE

/_E MINISTRE DES AFFAIRES
ETRANGERES

A) PROTOCOLLO

Le Gouvernement de la Republique Italienne et le Gouvernement de la République Tunisienne, denommés ci-après " les Parties ".

VU,

Le Relevé des Conclusions, Ci-après appelé Relevé de la Rencontre entre les Délégations Italienne et Tunisienne qui a eu lieu en Tunisie du 20 au 22 janvier 1988 et au cours de laquelle a été mis au point le nouveau Programme Triennal de Coopération (1988-1990) entre les deux Gouvernements pour un engagement financier total de 500 millions de dollars U.S.

COMPTE TENU,

De L'objectif prioritaire accordé par le Gouvernement Tunisien au développement des régions sous développées du Pays, et notamment celles du sud de la Tunisie.

ATTENDU,

La décision du Gouvernement Italien de participer à l'action internationale vouée à contribuer à la satisfaction des besoins essentiels des populations les plus pauvres par la réalisation de projets de lutte contre la désertification et la construction d'infrastructures de base socio-économique.

VU,

l'importance attribuée par l'Italie au soutien des efforts entrepris par le Gouvernement Tunisien pour les réformes économiques en cohérence avec les programmes de réajustement structurel de la Banque Mondiale et du FMI.

CONSIDERANT,

Que les Autorités compétentes Italiennes ont autorisé l'allocation de 75 millions de dollars U.S sous forme de don destinés au Programme d'Aide pour le financement de projets intégtrés liés à la mise en valeur des régions sahariennes et du Sud de la Tunisie.

CONSIDERANT,

Que pour le financement sus-mentioné un protocole spécifiant les responsabilités des deux Gouvernements est nécessaire.

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

ARTICLE 1:

OBJET

Le Gouvernement Italien accorde à titre de don au Gouvernement Tunisien un financement s'élevant à 75 millions de dollars U.S , aux termes et aux conditions indiqués dans le présent Protocole, au titre de contribution italienne à la réalistion d'un progemme de développement des régions du Sahara et du Sud de la Tunisie.

Ce montant financera le coût des biens et des services produits en Italie, directement destinés à la réalisation des projets intégrés dans les régions sus-visées.

Les coûts en monnaie locale de ces projets seront assurés par le Gouvernement Tunisien par le biais des fond en dinars générés par la vente sur le marché Tunisien des biens achetés en Italie avec les ressources de l'Aide Italienne à la Coopération ainsi que par son propre budget.

ARTICLE 2 :

Modalités d'affectation

1 - Le Gouvernement Italien mettra à la disposition du Gouvernement Tunisien, en Italie, le financement dont il est question à l'art. 1er, dans un compte spécial, au nom " Banque Centrale de Tunisie, agissant au nom et pour le compte du Gouvenement Tunisien, - Progamme de développement des régions sahariennes et du Sud de la Tunisie", auprès d'un institut bancaire italien (qui sera appelé la Banque Agent) désigné d'un commun accord par les deux Parties .

2 - Le Gouvernement italien effectuera le versement d'une première partie s'élevant à 25 millions de dollars U.S sur le compte spécial sus-mentionné dans les 30 jours suivants la communication de l'attribution du mandat irrévocable à la Banque Agent dont il est question à l'art.3. Les deux autres tranches, de 30 et 20 millions de dollars U.S seront versées en fonction de l'épuisement de la première tranche, mais à des dates ne dépassant pas, respectivement, le 31.7.89 et le 31.7.90.

3 - Les services d'assistance technique relatifs aux achats de biens à importer en Tunisie seront effectués par une Société Conseil Italienne (qui sera par la suite appelée la Société) désignée d'un commun accord par les deux Parties. Le Gouvernement Tunisien confiera à la Société, par un contrat idoine, l'exécution des activités indiquées à l'art.5.

ARTICLE 3 :

GESTION DU FONDS

1 - La Banque Centrale de Tunisie pourra utiliser le compte spécial dont il est question au précédent art. 2 ainsi que les intérêts correspondants, exclusivement pour les paiements à effectuer en faveur des fournisseurs des biens et des services afferant y compris les services effectués par la Société qui seront choisis comme mentionné dans.

l'art. 5 ci-après . La Banque Centrale de Tunisie confèrera, à cet effet, un mandat irrévocable à la Banque Agent pour effectuer les débits qui seront demandés au fur et à mesure, selon les modalités spécifiées à l'annexe 3.

2 - Conformément aux dispositions en vigueur en Italie, la Banque Agent effectuera le contrôle de la correspondance aux normes en vigueur en Italie pour les paiements à effectuer sur la base du présent Protocole.

3 - La Banque Agent aura le droit de percevoir exclusivement les droits et les commissions d'usage à charge des bénéficiaires italiens des paiements et appliquera le taux d'intérêt sur des soldes actifs du compte spécial qui sera défini dans le mandat dont il est question au paragraphe 1 du présent article.

ARTICLE 4

PROJETS ELIGIBLES AU FINANCEMENT ET SELECTION DES BIENS ET SERVICES CORRESPONDANTS

1 - La liste indicative des projets pouvant bénéficier des financements prévus dans le présent Protocole figure en annexe 4. Des modifications a cette liste pourront être convenues entre les Parties par la voie diplomatique.

2 - Pour la sélection des biens et des services dont il est question à l'article 1er, le Gouvernement Tunisien transmettra au Gouvernement Italien, pour chaque projet, une dossier contenant :

- Le plan général des activités;

- Le cadre institutionnel et les destinataires des biens;

- La liste des biens retenus nécessaires et les services correspondants ;

- Les financements en monnaie locale qui lui sont destinés conformément au paragraphe 4 de l'article 1er;

- Les financements éventuels suplémentaires seront rendus disponibles par d'autres donateurs;

- Les besoins en assistance technique pour la programmation et la réalisation des travaux à valoir conformément au Memorandum sur le fonds "coperation technique ";

Ces listes contiendront une spécification des quantités et qualité des différents biens et services y afférents et seront accompagnées par un rapport indiquant les catégories des destinaires des biens et les modalités de distribution de ces biens.

3 - Le Gouvernement italien après avoir évalué les propositions reçues, communiquera dans le meilleur délai au Gouvernement Tunisien son consentement ou ses éventuelles observations .

ARTICLE 5

SELECTION DES FOURNISSEURS

1 - Le Gouvernement Tunisien confiera à la Société la charge de pourvoir à la sélection des fournisseurs italiens des biens et services y afférents, définis selon les procédures indiquées par l'art.4 , par le choix entre au moins trois propositions d'entreprises italiennes pour chaque fourniture inférieure à 300 millions de lires et entre au moins cinq propositions si le montant est supérieur à 300 millions de lires .

2 - Pour les fournitures de pièces de rechange et de matériel auxiliaire la Société pourra demander la formulation d'une offre directement aux fournisseurs originaires des biens ou des pièces de rechange dont il s'agit .

3 - La Société communiquera au Gouvernement Tunisien le résultat des procédures indiquées aux paragraphes précédents en formulant un propre avis sur la conformité des prix de l'offre.

4 - La Société sera déléguée à la stipulation, sur autorisation du Gouvernement Tunisien, des contrats de fourniture, conformément aux clauses dont il est question à l'annexe 2 . En cas de divergeance entre le Gouvernement tunisien et la Societé sur le choix des fournisseurs les deux Gouvernements se concerteront pour décider du choix définitif des fournisseurs.

Le Gouvernement Tunisien versera une commission à la société. Cette commision sera arrêtée pour chaque catégorie d'action en fonction des prestiations et services effectifs à réaliser par la Société, sans toutefois dépasser 2% de la valeur des biens et services. Dans le cas où la Partie tunisienne demande à la Société des prestations de services non prévues par l'accord signé entre elles, le Gouvernement tunisien et la Société établiront d'un commun accord la rémunération de ces prestations supplémentaires.

Les services et frais accessoires relatifs aux achats des biens éligibles au financement dans le cadre du présent Protocole sont spécifiés dans l'Annexe I.

ARTICLE 6

FONDS DE CONTREPARTIE

Dans le cas où à cause des nécessités liées au développement, une partie de ces biens serait vendue aux destinataires finaux le résultat génèrerait des fonds de contrepartie.

Le Gouvernement Tunisien ouvrira alors auprès du Trésor de Tunisie un Compte dans lequel sera versé le produit de la vente des biens dont il est question.

Ce compte sera utilisé pour le financement des coûts locaux realtifs aux projets indiqués dans l'annexe 4, ou, dans le cas où ils excèderaient les nécéssités, à d'autres projets réalisés grâce à l'intervention de la coopération italienne.

ARTICLE 7

SUIVI DES PROJETS, RAPPORTS D'INFORMATION ET DOCUMENTATION COMPTABLE

1 - Le Gouvernement Tunisien fournira au Gouvernement italien, dans les six mois qui suivent le premier prélèvement du Compte Spécial dont il est question à l'art. 2 et par la suite, périodiquement tous les six mois, un rapport détaillé qui rendra compte:

a) de l'état d'avancement des projets intégrés dont il est question à l'annexe 4, ainsi que des résultats obtenus par rapport aux buts fixés.

b) des différents débits effectués sur le compte spécial.

c)de l'utilisation des fonds en Dinars dont il est question au paragraphe 4 de l'article 1er.

d) des prévisions de dépense pour les six mois suivants.

2 - Dans un délai ne dépassant pas les trois mois à partir de la date du dernier prélèvement, le Gouvernement Tunisien transmettra au Gouvernement Italien un rapport final sur l'exécution du Programme, sur les bénéfices qui en découlent et sur les résultats obtenus par rapport aux buts fixés.

3 - La Banque Agent prendra le soin de:

a) Conserver toute documentation comptable qui pourrait justifier les dépenses effectuées ainsi que les équipements achetés ;

b)- Fournir aux deux Parties dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de la fin de chaque année calendaire ou à chaque moment si l'une des Parties le demande, copie de la documentation sus-mentionnée ;

c)- Fournir toute autre information relative à la documentation comptable ou à tout autre moment convenu d'un commun accord;

ARTICLE 8

CONSULTATIONS

1- Les Parties coopèreront en vue de la réalisation des objectifs du présent Protocole et s'engagent, lorsque l'autre partie le demande, à :

a)- Procéder à l'échange de points de vue, par voie diplomatique, se rapportant à l'exécution des obligations respectives fixées par le présent Protocole ;

b)- Fournir à l'autre Partie toutes les informations demandées en rapport avec l'exécution du Programme.

2- Aux fins de l'exécution du présent Protocole, le Gouvernement Tunisien désigne comme Autorité responsable le Ministère des Affaires Etrangères (Direction Générale de la Coopération Internationale), le Gouvernement Italien désigne le Ministère des Affaires Etrangères (Direction Générale pour la Coopération au Développement).

3- Les Parties s'informeront réciproquement en temps utile de toute circonstance qui pourrait s'opposer à la réalisation des objectifs pour lesquels le financement a été accordé ou à l'accomplissement des obligations fixées par le présent Protocole. Elles adopteront, en cas de besoin, toute mesure nécessaire à une meilleure utilisation du financement;

ARTICLE 9

AMENDEMENTS

Les Parties pourront apporter des amendements au présent Protocole et à ses Annexes, à l'aide d'un échange de lettres.

ARTICLE 10

SOLUTIONS DES LITIGES

Les litiges portant sur l'interpréttion ou l'application du présent Protocole et de ses Annexes seront tranchés par voie diplomatique.

ARTICLE 11

ENTREE EN VIGUEUE ET DUREE

1- Le présent Protocole entrera en vigueur à la date de sa signature et restera en vigueur pendant une période de temps n'excédant pas 4 années, sauf décision contraire des deux Parties.

2 - Au cas, pour une quelconque raison,oû la réalistion du Programme ne pourrait être portée à terme conformément au présent Protocole, les deux Parties s'engagent à se consulter, les fonds restants du financement pourront être utilisés seulement aprés accord préalable entre les deux Parties.

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE	POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES	LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES

B) ALLEGATI

I

Frais et services liés à l'achat d'équipements

A) Sont compris dans les frais qui pourront etre admis au financement; jusqu'à concurrence des intérêts accumulés dans le compte spécial et avec l'accord des deux Gouvernements:

1- Les prestations d'experts ou d'organisations compétents italiens, qui pourraient être chargés de l'estimation des installations.

2 - Les frais de vérification et de contrôle qualificatif et quantitatif.

B) Sont exclus des frais admis au financement, les droits et taxes douanières liés à l'importation de l'équipement en Tunisie.

II

CLAUSES CONTRACTUELLES

Chaque contrat ou ordre d'achat devra respecter les clauses obligatoires suivantes:

1- Aucune avance ne pourra être prévue pour un montant supérieur à 20% du montant du contrat. Une caution égale à l'avance accordée devra être prévue.

2 - Les paiements dûs au titre d'acompte ne pourront s'élever à plus de 70% du montant global de la valeur de l'expédition.

3 - Le paiement sera soldé seulement au moment de la réception de la marchandise à destination.

4 - Une attestation concernant les prestations devra être présentée, à ses frais, par le fournisseur et obtenue auprès d'une société de surveillance compétente.

5 - Toute facture devra être accompagnée d'un connaissement en vue du règlement prévu au point 2, du Procès Verbal de livraison au destinataire, ainsi que de l'attestation d'éxécution conforme délivrée par la Société de Surveillance pour le paiement prévu au point3.

III

FAC-SIMILE DE MANDAT IRREVOCABLE

Le mandat irrévocable mentionné à l'art .3 devra être émis à l'intention de la Banque Agent désignée conformément à l'art.3, paragraphe 1er et être redigé de la manière suivante:

Nous soussignés , Banque Centrale de Tunisie titulaire du compte spécial provisoire libellé en dollars, compte étranger n°.............. dénommé Tunisie/Programme Integré pour la Mise en Valeur des Régions Sahariennes et du Sud de la Tunisie , ouvert auprés de votre Orgnisme conformément à ce qui a été prévu au 1er paragrahe de l'art.2 du Protocole signé entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Tunisienne le ..22 octobre 1988........................ concernant le financement des fournitures de biens et de services dans le cadre du programme de développement des régions sahariennes et du Sud de la Tunisie, disposons, de manière irrévocable, que le compte bancaire sus-mentionné soit soumis aux conditions spéciales précisées ci aprés:

1) Les disponibilités du compte bancaire devront être utilisées pour le réglement des factures pro-forme émises par.................................... , ci après dénommée "La Société" et les exportateurs italiens, pour la fourniture de marchandises produites en Italie, de services, frais de transports, assurance, assistance technique mentionnés à l'Annexe 1 du Protocole sus-mentionné, factures pro-forme visées par la Société.

2) Les paiements mentionnés au point ci-dessus devront être effectués aussi par des ouvertures de crédits

documentaires, auprès de vos guichets, indiquées par la Société en notre nom et pour notre compte. Les factures pro-forme visées par la société ainsi que les reçus délivrés par les bénéficiaires des crédits eux-mêmes feront partie

intégrante de ces crédits.

3) Pour ce qui a trait à l'activité exercée par la Société au titre de sa collaboration à la réalisation des Projets intégrés sus-mentionnés, nous vous donnons dès à présent mandat irrévocable pour reconnaître à la Société, à debiter sur notre compte sur présentation de reçu réglementaire , une somme au titre de commission égale à ... de chaque paiement effectué par votre Organisme, au moment de l'exécution de celui-ci.

4) Aucune commision ne sera touchée par votre Organisme, en dehors des droits et commissions d'usage, auprès des bénéficiaires italiens des paiements se rapportant à l'ouverture des lignes de crédit sus-mentionnées.

5) Les relevés se rapportant à notre compte spécial devront nous être adressés, ainsi qu'au Ministère des Affaires Etrangères D.G.C.S. de la République Italienne.

Il faudra par ailleurs prévoir:

5a) la conservation de toute documentation comptable apte à justifier les paiements et les prélèvements effectués.

5b) La transmission au Ministère des Affaires Etrangères D.G.C.S. et à nous Banque Centrale de Tunisie, au plus tard un mois avant la fin de chaque année ou sur leur demande à tout autre moment , d'une copie de la documentation mentionnée au point 5 a);

5c) la transmission à nous, Banque Centrale de Tunisie, ainsi qu'au Ministère des Affaires Etrangères D.G.C.S., de toute information qui aurait été demandée concernant la documentation comptable relative aux opérations de ce compte.

Il est convenu que la Banque Agent appliquera un taux d'intérêt annuel égal à................ points et moins du...

Pour tout ce qui n'a pas été expréssément prévu par le présent document, on appliquera les réglements généraux signés lors de l'ouverture de notre compte courant bancaire.

Veuillez nous remettre copie de la présente dûment signée.

IV

PROGRAMME INTEGRE POUR LA MISE EN VALEUR DU SAHARA ET DES REGIONS DU SUD DE LA TUNISIE

I- Projets en continuation

- Developpement du Sahara
- Protection civile

II- Actions sociales

- Développement du réseau sanitaire
- Environnement socio-culturel
- Informatisation de l'Education Nationale

III- Projets de developpement et d'infrastructure

A -Actions de Developpement

- Conservation des eaux et du sol dans le Gouvernorat de Siliana

- Aménagement anti-érosif du bassin versant de l'Oued Merguellil et protection du barrage El Houareb

- Protection de la zone Menzel Habib et de la frange limitrophe

- Aménagement anti-érosif de la plaine Ababsa

- Développement agricole integré et lutte contre la désertification dans la région de Nefzaoua

- Projets de développement intégré de Sned, de Belkhir, Ajej Ben Mhira et de Bechiret El Bhaier

- Réserves fourragères à Gafsa

- Régénération et conservation des nappes alfatières de kesserine et de Gafsa

- Création de réserves fourragères à Sidi Bouzid

B - <u>Projets d'infrastructure</u>

- Route Matmata - Beni Khadèche

- Route Hamma-Tamerza-Mides

- Route Douz-Matmata.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO

Il Governo della Repubblica Tunisina ed il Governo della Repubblica Italiana:

- Animati dallo spirito di amicizia e di tradizionale collaborazione che contraddistingue le loro relazioni;

- Desiderosi di intensificare, nell'interesse reciproco di entrambe i Paesi, i loro vincoli di cooperazione e di innalzarli al livello delle aspirazioni del popolo italiano e del popolo tunisino;

- In considerazione delle specifiche esigenze del VII Piano di Sviluppo Economico e Sociale della Tunisia (1987-1991) e degli sforzi effettuati dalla Tunisia per il buon esito del suo Piano di aggiustamento strutturale al quale partecipano la Banca Mondiale ed il Fondo Monetario Internazionale;

- Tenendo conto dei criteri prioritari della Legge italiana n.49/87 sulla Cooperazione allo Sviluppo,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Il Governo italiano si impegna ad autorizzare, ai sensi dell'articolo 6 della Legge italiana n.49 del 26 febbraio 1987, l'Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine (Mediocredito Centrale) a concedere alla Banca Centrale di Tunisia, agente a nome e per conto del Governo tunisino, crediti di sviluppo fino ad un ammontare equivalente a 350 milioni di dollari USA a titolo di contributo italiano per il finanziamento di progetti e di programmi di sviluppo tunisini che saranno decisi di comune accordo tra entrambe i Paesi.

ARTICOLO 2

I crediti di cui all'articolo primo saranno utilizzati in base al seguente schema di ripartizione:

a) Un Aiuto al Programma di 125 milioni di dollari USA per un programma di importazioni di beni di origine italiana, necessari allo sviluppo economico della Tunisia;

b) 50 milioni di dollari USA per un programma di ammodernamento e di creazione di piccole e medie industrie.

c) 175 milioni di dollari USA per il finanziamento di progetti di sviluppo selezionati di comune accordo tra entrambe i Paesi, inclusi nel VII Piano di Sviluppo economico della Tunisia, di cui un importo, fino a 60 milioni di dollari USA, sara riservato al finanziamento delle attività delle società miste Italo-tunisine ed allo sviluppo delle attività da realizzare in comune.

ARTICOLO 3

I crediti di aiuto surriferiti sono concessi alle seguenti condizioni:

- il rimborso avverra in trenta rate semestrali consecutive ed uguali, la prima delle quali a scadere sessanta sei mesi dopo la data di entrata in vigore della Convenzione Finanziaria stipulata tra il Mediocredito Centrale e la Banca Centrale di Tunisia;

- il tasso d'interesse è di 1,75% (uno virgola settanta cinque per cento) annuo, rimborsabile alla fine di ciascun semestre a decorrere dalla data di ciascuna utilizzazione.

ARTICOLO 4

Le modalità di concessione e di utilizzazione dei crediti surriferiti, nonché le modalita tecniche e le condizioni del loro rimborso saranno fissate:

- Per quanto riguarda l'Aiuto al programma di 125 milioni di dollari USA e quello di 50 milioni di dollari USA riservati alle piccole e medie industrie,

da due convenzioni finanziarie di applicazione corrispondenti a ciascuno degli aiuti, che saranno stipulate separatamente tra la Banca Centrale di Tunisia ed il Medio Credito Centrale.

- Per quanto riguarda l' Aiuto al Progetto ed il credito di aiuto riservati alle Società miste italo-tunisine, sarà stipulata una Convenzione tra la Banca Centrale di Tunisia ed il Medio Credito Centrale non appena un progetto o un gruppo di progetti sarà approvato, su richiesta tunisina, dagli organi italiani competenti (Aiuti ai Progetti oppure joint-ventures) ed il mediocredito centrale avrà ricevuto l'autorizzazione governativa richiesta.

ARTICOLO 5

Il presente Accordo entrerà in vigore provvisoriamente alla data della sua firma, e definitivamente quando il Governo Tunisino avrà notificato l'espletamento delle formalità costituzionali.

I Fondi previsti all'articolo 2 potranno essere impegnati, di comune accordo, fino al 31 dicembre 1990 o ogni altra data convenuta tra entrambe le Parti.

Il presente Accordo rimarrà in vigore fino a quando tutti i versamenti, in capitale ed interesse, previsti agli articoli 2 e 3 di cui sopra, saranno stati effettuati.

Fatto a Tunisi, il 22 Ottobre 1988, in doppio esemplare originale in lingua francese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

A) PROTOCOLLO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Tunisina in appresso denominate "le Parti"

VISTO

La Nota Conclusiva, in appresso denominata Resoconto dell' Incontro tra la delegazione italiana e la delegazione tunisina svoltasi a Tunisi dal 20 al 22 gennaio 1988, nel corso della quale è stato messo a punto il nuovo Programma Triennale di Cooperazione (1988-1990)tra i due Governi con un impegno finanziario totale di 500 milioni di dollari USA.

TENUTO CONTO

Della priorità concessa dal Governo tunisino allo sviluppo delle regioni sotto sviluppate del Paese, in particolare quelle del Sud della Tunisia,

DATA

La decisione del Governo italiano di partecipare all 'azione internazionale volta a contribuire alla soddisfazione dei bisogni essenziali delle popolazioni più povere mediante la realizzazione di progetti volti a combattere la desertificazione, nonché la costruzione di infrastrutture di base socio-economiche,

VISTO

L'importanza attribuita dall'Italia al sostegno degli sforzi intrapresi dal Governo Tunisino per le riforme economiche compatibilmente con i programmi di aggiustamento strutturale della Banca Mondiale e del FMI,

CONSIDERANDO

Che le Autorità competenti italiane hanno autorizzato l'allocazione di 75 milioni di dollari USA sotto forma di doni destinati al Programma di Aiuto per il finanziamento di progetti integrati relativi alla valorizzazione delle regioni sahariane e del Sud della Tunisia,

CONSIDERANDO

La necessità, per il finanziamento summenzionato, di un Protocollo che specifichi le responsabilità di entrambe i Governi

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

OGGETTO

Il Governo italiano concede a titolo di dono al Governo tunisino un finanziamento ammontante a 75 milioni di dollari USA ai termini ed alle condizioni indicate nel presente Protocollo, a titolo di contributo italiano alla realizzazione di un programma di sviluppo delle regioni del Sahara e del Sud della Tunisia.

Tale importo finanzierà il costo dei beni e dei servizi prodotti in Italia, direttamente destinati alla realizzazione dei progetti integrati nelle regioni surriferite.

Ai costi in valuta locale di tali progetti sarà provveduto dal Governo tunisino per mezzo di fondi in dinari derivanti dalla vendita sul mercato tunisino dei beni acquistati in Italia, nonché per mezzo di suoi stanziamenti.

ARTICOLO 2

MODALITA DI ALLOCAZIONE

1 - Il Governo italiano metterà a disposizione del Governo Tunisino, in Italia, il finanziamento di cui all'art. 1° in un conto speciale a nome della "Banca Centrale di Tunisia, agente a nome e per conto del Governo Tunisino - Programma di sviluppo delle regioni sahariane e del Sud della Tunisia", presso un Istituto bancario italiano (che sarà denominato la Banca Agente) designato di comune accordo da entrambe le Parti.

2 - Il Governo italiano effettuerà il versamento di una prima parte ammontante a 25 milioni di dollari USA sul conto speciale surriferito entro 30 giorni dalla comunicazione del conferimento di un mandato irrevocabile alla Banca Agente di cui all'art.3. Le due tranches rimanenti, di 30 e 20 milioni di dollari USA saranno versate in funzione dell'esaurimento della prima tranche, ma a date che non siano posteriori , rispettivamente, al 31.7.89 ed al 31.7.90.

3 - I servizi di assistenza tecnica relativi agli acquisti di beni da importare in Tunisia saranno effettuati da una Società di Consulenza Italiana (in appresso denominata la Società) designata di comune accordo da entrambe le Parti. Il Governo tunisino affiderà alla Società per mezzo di un contratto idoneo , l'esecuzione delle attività indicate all'art.5.

ARTICOLO 3

GESTIONE DEL FONDO

1 - La Banca Centrale di Tunisia potrà utilizzare il Conto speciale di cui al precedente art.2 nonché gli interessi corrispondenti, esclusivamente per i pagamenti da effettuarsi a favore dei fornitori di beni e relativi servizi, compresi i servizi effettuati dalla Società che saranno prescelti come è menzionato all'art.5 in appresso. A tal fine la Banca Centrale di Tunisia conferirà un mandato irrevocabile alla Banca Agente per procedere agli addebiti via via che saranno richiesti, secondo le modalità specificate nell'annesso 3.

2 - In conformità con le disposizioni in vigore in Italia, la Banca Agente verificherà che vi sia corrispondenza con le norme in vigore in Italia per quanto riguarda i pagamenti da effettuare in base al presente Protocollo.

3 - La Banca Agente avrà il diritto di percepire unicamente i diritti e le commissioni di uso a carico dei beneficiari italiani dei pagamenti; essa applicherà sui saldi attivi del conto speciale il tasso d'interesse che sarà definito nel mandato di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

ARTICOLO 4

PROGETTI ELEGGIBILI PER IL FINANZIAMENTO E SELEZIONE DEI BENI E SERVIZI CORRISPONDENTI

1 - La lista indicativa dei progetti che possono beneficiare dei finanziamenti previsti nel presente Protocollo figura all'Annesso 4. Le Parti potranno concordare modifiche a tale lista tramite i canali diplomatici.

2 - Per quanto riguarda la selezione dei beni e dei servizi di cui all'art 1°, il Governo Tunisino trasmetterà al Governo italiano, per ogni progetto, un fascicolo contenente:

- il piano generale delle attività;
- il quadro istituzionale ed i destinatari dei beni;
- la lista dei beni ritenuti necessari e dei servizi corrispondenti;
- i finanziamenti in valuta locale destinati al progetto in conformità con il paragrafo 4 dell'articolo 1°;
- eventuali finanziamenti supplementari che saranno messi a disposizione da altri donatori;
- i bisogni in materia di assistenza tecnica per la programmazione e la realizzazione dei lavori in acconto in conformità con il Memorandum concernente il fondo "cooperazione tecnica";

Tali liste conterranno una specifica dei quantitativi e della qualità dei vari beni e servizi attinenti e saranno accompagnate da un rapporto indicante le categorie dei destinatari dei beni nonché le modalità di distribuzione di questi beni.

3 - Il Governo italiano, dopo aver valutato le proposte ricevute, comunicherà al più presto al Governo tunisino il suo consenso o le sue eventuali osservazioni.

ARTICOLO 5

SELEZIONE DEI FORNITORI

1- Il Governo tunisino affiderà alla Società l'incarico di provvedere alla selezione dei fornitori italiani di beni e relativi servizi, definiti secondo le procedure indicate dall'art.4, scegliendo tra almeno tre proposte di imprese italiane per ciascuna fornitura inferiore a 300 milioni di lire e tra almeno cinque proposte se l'ammontare è superiore a 300 milioni di lire.

2 - Per le forniture di parti di ricambio e di materiale ausiliario la Società potrà domandare la formulazione di un'offerta direttamente ai fornitori originari dei beni o delle parti di ricambio.

3 - La Società comunicherà al Governo Tunisino l'esito delle procedure di cui ai paragrafi precedenti e formulerà un suo giudizio per quanto riguarda la conformità dei prezzi dell'offerta.

4 - La Società sarà delegata a stipulare, su autorizzazione del Governo tunisino, contratti di fornitura, in conformità con le clausole di cui all'Annesso 2. In caso di divergenza tra il Governo tunisino e la Società per quanto riguarda la scelta dei fornitori, entrambe i Governi si concerteranno per decidere in merito alla scelta definitiva dei fornitori.

Il Governo Tunisino verserà una commissione alla società. Tale commissione sarà fissata per ciascuna categoria di azione in funzione delle prestazioni e dei servizi effettivi che dovranno essere realizzati dalla Società; essa non dovrà superare il 2% del valore dei beni e dei servizi. Qualora la Parte tunisina domandi alla Società prestazioni di servizi non previsti nell'accordo firmato tra di loro, il Governo tunisino e la Società stabiliranno di comune accordo la rimunerazione di tali prestazioni supplementari.

I servizi e le spese accessorie relative agli acquisti dei beni eleggibili per il finanziamento nell'ambito del presente Protocollo sono specificati all'Annesso I.

ARTICOLO 6

FONDO DI CONTROPARTITA

Qualora una parte di questi beni fosse venduta ai destinatari finali a causa di necessità legate allo sviluppo, ne deriverebbero fondi di contropartita.

In tal caso il Governo tunisino aprirà presso il Tesoro della Tunisia un Conto nel quale sarà versato il prodotto della vendita dei beni in questione.

Tale conto sarà utilizzato per finanziare i costi locali relativi ai progetti indicati nell'annesso 4 o, qualora essi superassero il fabbisogno, altri progetti realizzati grazie all'intervento della cooperazione italiana.

ARTICOLO 7

CONTROLLO TECNICO DEI PROGETTI, RAPPORTI INFORMATIVI E DOCUMENTAZIONE CONTABILE

1 - Il Governo tunisino fornirà al Governo italiano , nei sei mesi successivi al primo prelievo del Conto Speciale di cui all'art.2, ed in seguito periodicamente ogni sei mesi, un rapporto dettagliato vertente su:

a) lo stadio di avanzamento dei progetti integrati di cui all'annesso 4, nonché i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati;

b) i vari addebiti effettuati sul conto speciale;

c) l'utilizzazione dei fondi in Dinari di cui al paragrafo 4 dell'articolo 1°;

d) le previsioni di spesa per i sei mesi successivi.

2 - Entro una scadenza non superiore a tre mesi a decorrere dalla data dell'ultimo prelievo, il Governo tunisino trasmetterà al Governo italiano un rapporto finale sull'esecuzione del Programma, sui benefici che ne derivano e sui risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati.

3 - La Banca Agente avrà cura di:

a) Conservare ogni documentazione contabile che potrebbe giustificare le spese effettuate nonché le attrezzature acquistate;

b) fornire ad entrambe le Parti entro una scadenza non superiore ad un mese a decorrere dalla fine di ogni anno di calendario, o in qualsiasi momento se una delle Parti lo domanda, copia della documentazione summenzionata;

c) fornire ogni altra informazione relativa alla documentazione contabile o in qualsiasi altro momento convenuto di comune accordo.

ARTICOLO 8

CONSULTAZIONI

1 - Le Parti coopereranno in vista della realizzazione degli obiettivi del presente Protocollo e si impegnano, qualora l'altra Parte lo domandi, a:

a) - procedere allo scambio di punti di vista, tramite le vie diplomatiche, concernenti l'adempimento dei rispettivi obblighi stabiliti dal presente Protocollo;

b) - fornire all'altra Parte ogni informazione richiesta attinente all'esecuzione del Programma.

2 - Ai fini dell'esecuzione del presente Protocollo, il Governo tunisino nomina come Autorità responsabile il Ministero degli Affari Esteri (Direzione Generale della Cooperazione Internazionale), il Governo Italiano nomina il Ministero degli Affari Esteri (Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo).

3 - Le Parti si informeranno reciprocamente in tempo utile di ogni circostanza che potrebbe opporsi alla realizzazione degli obiettivi per i quali il finanziamento è stato concesso o all'adempimento degli obblighi stabiliti dal presente Protocollo. Esse adotteranno, in caso di necessità, ogni provvedimento necessario ad una migliore utilizzazione del finanziamento;

ARTICOLO 9

EMENDAMENTI

Le Parti potranno apportare emendamenti al presente Protocollo e ai suoi Annessi, mediante scambio di lettere.

ARTICOLO 10

COMPOSIZIONI DELLE CONTROVERSIE

Le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo e dei suoi Annessi saranno definite per via diplomatica.

ARTICOLO 11

ENTRATA IN VIGORE E DURATA

1 - Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data della sua firma e rimarrà in vigore per un periodo di tempo non superiore a 4 anni, tranne decisione contraria di entrambe le Parti.

2 - Se, per una ragione qualsiasi, la realizzazione del Programma non potesse essere compiuta in conformità con il presente Protocollo, entrambe le Parti si impegnano a consultarsi, ed i fondi rimanenti del finanziamento potranno essere utilizzati solo previo accordo tra le due Parti.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

B) ALLEGATI

I

Spese e servizi collegati all'acquisto di attrezzature

A) Sono incluse nelle spese che potranno essere autorizzate al finanziamento, fino a concorrenza degli interessi accumulati nel Conto speciale e con l'accordo di entrambe i Governi:

1 - Le prestazioni di esperti o di organismi competenti italiani, che potrebbero essere incaricati della stima degli impianti.

2 - Le spese di verifica e di controllo dal punto di vista qualificativo e quantitativo.

B) Sono esclusi dalle spese autorizzate al finanziamento, i diritti e le tasse doganali relativi all'importazione delle attrezzature in Tunisia.

II

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Ciascun contratto o ordine di acquisto dovrà rispettare le seguenti clausole obbligatorie:

1 - Non potrà essere previsto alcun anticipo di un importo superiore al 20% dell'importo del contratto. Dovrà essere prevista una cauzione pari all'anticipo concesso.

2 - I pagamento dovuti a titolo di acconto non potranno superare il 70% dell'importo globale del valore della spedizione.

3 - Il pagamento sarà saldato solo all'atto del ricevimento a destinazione della merce.

4 - Un attestato concernente le prestazioni, rilasciato da una società di vigilanza competente dovrà essere presentato dal fornitore, a sue spese.

5 - Ogni fattura dovrà essere accompagnata da una polizza di carico ai fini del saldo di cui al punto 2, dal Processo Verbale di consegna al destinatario, nonché dall'attestato di esecuzione conforme rilasciato dalla Società di Vigilanza per il pagamento di cui al punto 3.

III

FAC-SIMILE DI MANDATO IRREVOCABILE

Il mandato irrevocabile di cui all'articolo 3 dovrà essere emesso ad intenzione della Banca Agente designata in conformità con l'articolo 3, paragrafo 1 ed essere redatto come segue:

Noi sottoscritti, Banca Centrale di Tunisia, titolare del Conto speciale provvisorio formulato in dollari, Conto estero n°..............denominato Tunisia/Programma integrato per la Valorizzazione delle Regioni Sahariane e del Sud della Tunisia, aperto presso il Vostro Organismo in conformità a quanto previsto al 1° paragrafo dell'art.2 del Protocollo firmato tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Tunisina il ...22 ottobre 1988.......concernente il finanziamento delle forniture di beni e di servizi nel quadro del programma di sviluppo delle regioni sahariane e del Sud della Tunisia, disponiamo, in maniera irrevocabile, che il Conto bancario summenzionato sia sottoposto alle particolari condizioni in appresso:

1) Le disponibilità del Conto bancario dovranno essere utilizzate per il saldo delle fatture pro-forma emesse da......................., in appresso denominata "La Società", e dagli esportatori italiani, per la fornitura di merci prodotte in Italia, di servizi, spese di trasporto, assicurazione, assistenza tecnica , menzionati nell'Annesso 1 del Protocollo surriferito, fatture pro-forma che dovranno essere vidimate dalla Società.

2) I pagamenti di cui al punto precedente dovranno essere effettuati anche tramite aperture di credito documentarie, presso i vostri sportelli, indicate dalla Società a nostro nome e per nostro conto. Le fatture pro-forma vidimate dalla Società nonché le ricevute rilasciate dai beneficiari dei crediti stessi saranno parte integrante di tali crediti.

3) Per quanto riguarda l'attività esercitata dalla Società a titolo della sua collaborazione alla realizzazione dei Progetti integrati summenzionati, Vi conferiamo sin d'ora mandato irrevocabile per dare alla Società il benestare per addebitare sul nostro conto, dietro presentazione di ricevuta regolamentare, una somma a titolo di commissione pari al....di ciascun pagamento effettuato dal Vostro Organismo, all'atto dell'esecuzione di quest'ultimo.

4) Nessuna commissione sarà percepita dal Vostro Organismo, oltre ai diritti e commissioni d'uso, presso i beneficiari italiani dei pagamenti aventi attinenza con l'apertura delle linee di credito surriferite.

5) Gli estratti conto relativi al nostro Conto speciale dovranno esserci inviati, come pure al Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo - della Repubblica italiana.

Sarà inoltre necessario prevedere:

5a) la conservazione di ogni documentazione contabile atta a giustificare i pagamenti ed i prelievi effettuati;

5b) la trasmissione al Ministero degli Affari Esteri-DGCS, e a noi, Banca Centrale di Tunisia, al più tardi un mese prima della fine di ogni anno, o, dietro loro richiesta, in ogni altro momento, di una copia della documentazione di cui al punto 5 a);

5c) la trasmissione a noi, Banca Centrale di Tunisia, nonché al Ministero degli Affari Esteri - DGCS, di ogni informazione eventualmente richiesta concernente la documentazione contabile relativa alle operazioni di detto Conto.

E' convenuto che la Banca Agente applicherà un tasso d'interesse annuo pari a..........punti ed inferiore al..........

Per tutto quanto non è stato espressamente previsto dal presente documento, saranno applicati i regolamenti generali firmati all'atto dell'apertura del nostro Conto corrente bancario.

Vogliate rimetterci copia della presente debitamente firmata.

IV

PROGRAMMA INTEGRATO PER LA VALORIZZAZIONE DEL SAHARA E DELLE REGIONI DEL SUD DELLA TUNISIA

1 - Progetti in continuazione

- Sviluppo del Sahara
- Protezione civile

II - Azioni sociali

- Sviluppo della rete sanitaria
- Ambiente soc -culturale
- Informatizzazione della Pubblica Istruzione

III - Progetti di sviluppo e di infrastrutture.

A - Azioni di sviluppo

- Conservazione delle acque e del suolo nel Governatorato di Siliana
- Sistemazione anti-erosiva del bacino versante dell'Oued Merguellil e protezione della diga El Houareb
- Protezione della zona Manzel Habib e della frangia limitrofa
- Sistemazione anti-erosiva della pianura Ababsa
- Sviluppo agricolo integrato e lotta contro la desertificazione nella regione di Nefzaoua
- Progetti di sviluppo integrato di Sned, di Belkhir, Ajaj Ben Mhira e di Bechiret El Bhaier
- Riserve di foraggio a Gafsa
- Rigenerazione e conservazione delle falde di alfa di Kasserine e di Gafsa
- Creazione di riserve di foraggio a Sidi Bouzid

B - Progetti di infrastrutture

- Strada Matmata - Beni Khadèche
- Strada Hamma - Tamerza - Mides
- Strada Douz-Matmata.

LXXXIII

8 novembre 1988, Ginevra

Memorandum d'Intesa fra Italia e Unione Internazionale per le telecomunicazioni (U.I.T.) per la messa a disposizione di esperti associati (1)

MEMORANDUM D'INTESA

CONSIDERATO che il Governo italiano desidera collaborare con l'Unione Internazionale per le Telecomunicazioni (qui di seguito indicata come UIT) al fine di promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale dei Paesi in via di sviluppo conformemente all'Art.1 comma 2 della Legge 49/87 relativa alla cooperazione italiana con i Paesi in via di sviluppo e a tal fine desidera mettere a disposizione dell'UIT Esperti Associati nel quadro di un Programma speciale italiano;

CONSIDERATO che la Legge italiana 49/87 concernente la cooperazione italiana con i Paesi in via di sviluppo considera specificatamente all'Art.2 comma 3 lettera b): la partecipazione alle attività di Organizzazioni Internazionali impegnate nella cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e all'Art.2 comma 3 lettera d): la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

CONSIDERATO che l'UIT accetta l'offerta del Governo italiano di designare un certo numero di Esperti Associati affinchè vengano assegnati ai programmi di sviluppo e ai progetti gestiti dall'UIT;

(1) Entrata in vigore: 8 novembre 1988.

CONSIDERATO che il Governo italiano e l'UIT sono fiduciosi che gli obblighi su di loro ricadenti a seguito della stipula del presente Memorandum saranno adempiuti in uno spirito di amichevole cooperazione e sulla base di una reciproca comprensione;

ORA PERTANTO, in considerazione delle intese precorse, le Parti hanno concordato i termini e le condizioni del presente Memorandum, qui di seguito indicati:

Articolo 1
Elaborazione e monitoraggio del Programma e procedure di assunzione

1.01 Il Programma è strutturato di comune accordo tra il Governo italiano e l'UIT la quale fornirà rapporti sulle attività degli Esperti Associati.
Le procedure di assunzione sono concordate tra il Governo italiano e l'UIT ed in particolare la selezione dei candidati viene effettuata da una Commissione Congiunta.
In ogni caso l'assegnazione dei candidati selezionati dall'UIT nei paesi di destinazione è soggetta all'approvazione finale del Governo italiano.

1.02 L'UIT si impegna a presentare al Governo italiano le richieste riguardanti i posti di Esperto Associato per i quali, a giudizio dell'UIT, si possano reperire candidati adeguati in Italia. Ogni richiesta verrà di norma presentata sotto forma di descrizione del tipo di incarico (job description) che dovrà indicare, *inter alia*, l'Ufficio al quale il candidato dovrà essere assegnato e, se del caso, indicare se la richiesta sia già stata presentata a qualsiasi altro Governo che fornisce Esperti Associati all'UIT.

1.03 Il Governo italiano presenterà candidati solo per gli incarichi che esso desideri specificatamente ricoprire. Il Governo italiano non è tenuto a fornire Esperti Associati entro termini prestabiliti. Il Governo italiano indicherà esclusivamente

candidati che sono ritenuti qualificati a ricoprire l'incarico per il quale è stata ricevuta la relativa descrizione; tuttavia il Governo italiano non si assume alcuna responsabilità per il candidato suggerito dopo che questi/questa sia stato/a accettato/a dall'UIT e nel corso della sua attività come Esperto Associato dell'UIT.

1.04 La decisione dell'UIT di accettare (o respingere) un candidato suggerito dal Governo italiano sarà definitiva. In ogni caso, l'UIT informerà il Governo italiano non appena possibile circa la sua decisione relativamente ad un candidato suggerito dal Governo.

Articolo 2

Offerte ed estensioni degli incarichi

2.01 Non appena la persona presentata quale Esperto Associato dal Governo italiano sarà accettata dall'UIT e dal Governo del Paese di destinazione (ove necessario), l'UIT presenterà un'offerta di incarico o di estensione dell'incarico, a seconda del caso, in base all'Art. 3.04, direttamente al candidato prescelto avendo cura che copia di tutta la relativa corrispondenza venga inviata al Governo italiano.

2.02 Prima della nomina di un Esperto Associato o della estensione del suo incarico, un preventivo delle spese sarà inviato dall'UIT al Governo italiano.

2.03 Ciascuna nomina o estensione di incarico verrà confermata solo dopo che il Governo italiano abbia accusato ricevuta del preventivo di spesa e a condizione che i costi calcolati siano coperti dal deposito anticipato dei fondi da parte del Governo italiano sul conto di cui all'Art.4.04.

Articolo 3

Termini della nomina

3.01 Dopo essere stato accettato dall'UIT ed aver a sua volta accettato l'incarico, l'Esperto Associato verrà nominato dall'UIT quale funzionario facente parte dell'Organizzazione al grado e al livello che dovranno essere concordati fra il Governo italiano e l'UIT.

3.02 L'Esperto Associato sarà, per la durata del suo incarico presso l'UIT, soggetto ai Regolamenti ed alle Disposizioni riguardanti il Personale assegnato a Progetti di Assistenza Tecnica, come indicato nella lettera di nomina.

3.03 Quale Funzionario Pubblico Internazionale, l'Esperto Associato sarà soggetto alla autorità dell'UIT e sarà responsabile verso di essa nell'esercizio delle sue funzioni. L'Esperto Associato non cercherà nè accetterà istruzioni nell'espletamento delle sue funzioni da parte di alcun Governo ivi compreso il proprio o da altra autorità esterna dell'UIT.

3.04 Ogni Esperto Associato verrà assunto per un periodo iniziale di dodici mesi, ma tale periodo di servizio potrà essere prolungato di comune accordo fra il Governo italiano, l'UIT, l'Esperto Associato ed il Governo del Paese di destinazione (ove necessario).

3.05 Le prestazioni professionali di ciascun Esperto Associato saranno valutate dall'UIT.

Articolo 4
Accordi finanziari

4.01 I fondi per il finanziamento del Programma saranno messi a disposizione dal Governo italiano in conformità alla Legge italiana 49/87 ed in particolare sulla base dell'approvazione del Comitato Direzionale per le somme superiori ai due miliardi di Lire italiane o del Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo per le somme inferiori ai due miliardi di Lire italiane.

4.02 Il Governo italiano provvederà in anticipo a fornire all'UIT i fondi necessari per coprire i costi relativi all'assegnazione degli Esperti Associati nel quadro del presente Memorandum.

4.03 Il Governo italiano, su base annuale, stanzierà e depositerà una somma in dollari USA a tal fine e ne informerà di conseguenza l'UIT.

4.04 A seguito di richiesta formale da parte dell'UIT la somma assegnata verrà depositata dal Governo italiano sul conto bancario dell'UIT n°0/312 738/007 presso la Citicorp Investment Bank (Switzerland) AG.,16/18 Quai Général Guisan,1204 Geneva.

4.05 Tutti i depositi e i pagamenti dal conto effettuati in valuta diversa dal dollaro USA, saranno eseguiti in base al tasso di cambio delle Nazioni Unite in vigore il giorno del deposito o pagamento.

4.06 Tutti gli interessi maturati sui fondi depositati nel quadro del presente Memorandum saranno accreditati sui fondi stessi o utilizzati diversamente come stabilito dal Paese donatore previa consultazione con l'UIT.

4.07 L'UIT, con i fondi resi disponibili dal Governo italiano, sosterrà tutte le spese conseguenti all'assunzione di Esperti Associati, ivi inclusi:

(a) le retribuzioni e le indennità da pagarsi in virtù dei Regolamenti riguardanti il Personale assegnato a Progetti di Assistenza Tecnica e la partecipazione al Fondo Congiunto delle Nazioni Unite per le Pensioni (UN Joint Staff Pension Fund);

(b) il trasporto per e dal posto di lavoro degli Esperti Associati ed i costi e le indennità relativi in conformità ai Regolamenti riguardanti il Personale dell'UIT di cui al punto (a);

(c) il viaggio da e verso il posto di lavoro per i dipendenti autorizzati degli Esperti Associati, nonché i costi e le indennità relativi in conformità ai Regolamenti riguardanti il Personale dell'UIT di cui al punto (a);

(d) l'assicurazione degli Esperti Associati per malattia, invalidità e morte, oltre che i contributi a favore del Fondo Previdenza Sociale dell'UIT;

(e) previa approvazione di ordine generale da parte del Governo italiano, le spese di viaggio all'interno della regione o del paese di assegnazione, autorizzate dall'UIT conformemente alle necessità dei progetti;

(f) i normali oneri di servizio dell'UIT per coprire i costi dei propri servizi amministrativi, restando inteso che questi non supereranno il tasso del 12% delle spese anzidette (cioè quelle menzionate ai punti (a),(b),(c),(d) e (e).

4.08 Qualora la somma depositata dal Governo italiano in un dato anno sia maggiore della somma totale effettivamente spesa dall'UIT nello stesso periodo, il residuo non speso verrà assegnato all'anno successivo.

4.09 In nessun caso, l'UIT assumerà impegni finanziari superiori alla somma depositata dal Governo italiano nel quadro del presente Memorandum, a prescindere dall'applicazione dell'Art.4.11.

4.10 L'UIT presenterà al Governo italiano, non più tardi del 31 maggio di ogni anno, un resoconto che illustri l'impiego di tutti i fondi spesi per l'esecuzione del presente Memorandum nel corso del precedente anno solare.

4.11 Al termine del presente Memorandum, l'UIT restituirà al Governo italiano eventuali residui non spesi giacenti sul conto, e il Governo italiano rimetterà eventuali somme dovute in virtù dell'articolo 4.07 di cui sopra.

Articolo 5
Accordo ed intese supplementari

5.01 I termini e le condizioni del presente Memorandum potranno essere modificati tramite scambio di lettere tra il Governo italiano e l'UIT (secondo quanto concordato e ritenuto necessario) di volta in volta alla luce dell'esperienza. Tale scambio di corripsondenza sarà considerata parte integrante del presente Memorandum.

Articolo 6
Entrata in vigore e durata del Memorandum

6.01 Il presente Memorandum entrerà in vigore alla data della sua firma da entrambe le Parti.

6.02 Il presente Memorandum resterà in vigore fino a che una nota scritta relativa al suo termine non sarà presentata da una delle Parti all'altra, e terminerà tre mesi dopo che tale nota sia stata ricevuta dall'altra Parte.

6.03 Le disposizioni del presente Memorandum resteranno in vigore oltre il termine dello stesso nella misura necessaria per il ritiro ordinario ed il rimpatrio degli Esperti Associati e per la sistemazione dei conti finanziari tra il Governo italiano e l'UIT.

IN FEDE DI CHE, i rispettivi rappresentanti del Governo italiano e dell'Unione Internazionale per le Telecomunicazioni hanno firmato il presente Memorandum.

Redatto in duplice copia a Ginevra l'8 novembre 1988, in lingua inglese ed in lingua italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo italiano:

Per l'Unione Internazionale per le Telecomunicazioni:

LXXXIV

16 novembre 1988, Ginevra

Memorandum d'Intesa fra Italia e Centro Internazionale per il Commercio (I.T.C.) relativo alla messa a disposizione di esperti associati (1)

MEMORANDUM D'INTESA

CONSIDERATO che il Governo italiano desidera collaborare con il Centro Internazionale per il Commercio (qui di seguito indicato come ITC) al fine di promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale dei Paesi in via di Sviluppo conformemente all'Art.1 comma 2 della Legge 49/87 relativa alla cooperazione italiana con i Paesi in via di Sviluppo e a tal fine desidera mettere a disposizione dell'ITC Esperti Associati nel quadro di un Programma speciale italiano;

CONSIDERATO che la Legge italiana 49/87 concernente la cooperazione italiana con i Paesi in via di Sviluppo considera specificatamente all'Art.2 comma 3 lettera b): la partecipazione alle attività di Organizzazioni Internazionali impegnate nella cooperazione con i Paesi in via di Sviluppo e all'Art.2 comma 3 lettera d): la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

CONSIDERATO che l'ITC accetta l'offerta del Governo italiano di designare un certo numero di Esperti Associati affinchè vengano assegnati ai programmi di sviluppo e ai progetti gestiti dall'ITC;

CONSIDERATO che il Governo italiano e l'ITC sono fiduciosi che gli obblighi su di loro ricadenti a seguito della stipula del presente Memorandum saranno adempiuti in uno spirito di amichevole cooperazione e sulla base di una reciproca comprensione;

---

(1) Entrata in vigore: 16 novembre 1988.

ORA PERTANTO, in considerazione delle intese e degli accordi qui di seguito indicati, le Parti hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
Elaborazione e monitoraggio del Programma e procedure di assunzione

1.01. Il Programma è strutturato di comune accordo tra il Governo italiano e l'ITC la quale fornirà rapporti sulle attività degli Esperti Associati.
Le procedure di assunzione sono concordate tra il Governo italiano e l'ITC ed in particolare la selezione dei candidati viene effettuata da una Commissione Congiunta.
In ogni caso l'assegnazione dei candidati selezionati nei paesi di destinazione è soggetta all'approvazione finale del Governo italiano.

1.02 L'ITC si impegna a presentare al Governo italiano le richieste riguardanti i posti di Esperto Associato per i quali, a giudizio dell'ITC, si possano reperire candidati adeguati in Italia. Ogni richiesta verrà di norma presentata sotto forma di descrizione del tipo di incarico (job description) che dovrà indicare, inter alia, l'Ufficio al quale il candidato dovrà essere assegnato e, se del caso, indicare se la richiesta sia già stata presentata a qualsiasi altro Governo che fornisce Esperti Associati all'ITC.

1.03 Il Governo italiano presenterà candidati solo per gli incarichi che esso desideri specificatamente ricoprire. Il Governo italiano non è tenuto a fornire Esperti Associati entro termini prestabiliti. Il Governo italiano indicherà esclusivamente candidati che sono ritenuti qualificati a ricoprire l'incarico per il quale è stata ricevuta la relativa descrizione ; tuttavia il Governo italiano non si assume alcuna responsabilità per il candidato suggerito dopo che questi/questa sia stato/a accettato/a dall'ITC e nel corso della sua attività come Esperto Associato dall'ITC.

1.04 La decisione dell'ITC di accettare (o respingere) un candidato suggerito dal Governo italiano sarà definitiva. In ogni caso, l'ITC informerà il Governo italiano non appena possibile circa la sua decisione relativamente ad un candidato suggerito dal Governo.

Articolo 2

Offerte ed estensioni degli Incarichi

2.01 Non appena la persona presentata quale Esperto Associato dal Governo italiano sarà accettata dall'ITC, l'ITC presenterà un'offerta di incarico o di estensione dell'incarico, a seconda del caso, in base all'Art.3.02, direttamente al candidato prescelto avendo cura che copia di tutta la relativa corrispondenza venga inviata al Governo italiano.

2.02 Prima della nomina di un Esperto Associato e della estensione del suo incarico, un preventivo delle spese sarà inviato al Governo italiano.

2.03 Ciascuna nomina verrà confermata solo dopo che il Governo italiano abbia accusato ricevuta del preventivo di spesa e a condizione che i costi calcolati siano coperti dal deposito anticipato dei fondi da parte del Governo italiano sul conto di cui all'Art.4.02.

Articolo 3

Termini della nomina

3.01 Dopo essere stato accettato dall'ITC ed aver a sua volta accettato l'incarico, l'Esperto Associato verrà nominato dall'ITC quale funzionario facente parte dell'Organizzazione al grado e al livello che dovranno essere concordati fra il Governo italiano e l'ITC.

L'Esperto Associato sarà, per la durata del suo incarico presso l'ITC, soggetto ai Regolamenti ed alle Disposizioni riguardanti il Personale dell'ITC, come indicato nella lettera di nomina.

Quali Funzionari Pubblici Internazionali, gli Esperti Associati saranno soggetti alla autorità dell'ITC e saranno responsabili verso di esso nell'esercizio delle loro funzioni. Gli Esperti Associati non cercheranno né accetteranno istruzioni nell'espletamento delle loro funzioni da parte di alcun governo ivi compreso il proprio o da altra autorità esterna all'ITC.

3.02 Ogni Esperto Associato verrà assunto per un periodo iniziale di dodici mesi, ma tale periodo di servizio potrà essere prolungato di comune accordo fra il Governo italiano e l'ITC.

3.03 Le prestazioni professionali di ciascun Esperto Associato saranno valutate dall'ITC.

Articolo 4
Accordi Finanziari

4.01 I fondi per il finanziamento del Programma saranno messi a disposizione dal Governo italiano in conformità alla Legge italiana 49/87 ed in particolare sulla base dell'approvazione del Comitato Direzionale per le somme superiori ai due miliardi di Lire italiane o del Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo per le somme inferiori ai due miliardi di Lire italiane.

4.02 Il Governo italiano provvederà in anticipo a fornire all'ITC i fondi necessari per coprire i costi relativi all'assegnazione degli Esperti Associati nel quadro del presente Memorandum.

Il Governo italiano, su base annuale, stanzierà e depositerà una somma in dollari USA a tal fine e ne informerà di conseguenza l'ITC.

Tutti i depositi e i pagamenti dal conto in valuta diversa da dollari USA saranno eseguiti in base al tasso di cambio delle Nazioni Unite in vigore il giorno del pagamento.

A seguito di richiesta formale da parte dell'ITC la somma assegnata verrà depositata dal Governo italiano sul conto bancario dell'ITC n° 1853530110 presso la Lloyds Bank, 1 place Bel-Air, 1211 Ginevra.

Tutti gli interessi maturati sui fondi depositati nel quadro del presente Memorandum saranno accreditati sui fondi stessi o utilizzati diversamente come stabilito dal Paese donatore.

4.03 L'ITC, con i fondi resi disponibili, sosterrà tutte le spese conseguenti all'assunzione di Esperti Associati, ivi inclusi:

(a) le retribuzioni e le indennità da pagarsi in virtù dei Regolamenti e Disposizioni riguardanti il Personale dell'ITC;

(b) il trasporto per e dal posto di lavoro ed i costi e le indennità relativi;

(c) il viaggio da e verso il posto di lavoro per i dipendenti autorizzati degli Esperti Associati, nonché i costi e le indennità relativi;

(d) l'assicurazione degli Esperti Associati per malattia, invalidità e morte, oltre che i contributi a favore del Fondo Congiunto delle Nazioni Unite per le Pensioni (United Nations Joint Staff Pension Fund);

(e) previa approvazione di ordine generale da parte del Governo italiano, le spese di viaggio all'interno della regione o del paese di assegnazione, autorizzate dall'ITC conformemente alle necessità del progetto;

(f) i normali oneri di servizio dell'ITC per coprire i costi dei propri servizi amministrativi, restando inteso che questi non supereranno il tasso del 12% delle spese anzidette (cioè quelle menzionate ai punti (a), (b), (c), (d) ed (e).

4.04 Qualora la somma depositata dal Governo italiano in un dato anno sia maggiore della somma totale effettivamente spesa dall'ITC nello stesso periodo, il residuo non speso verrà assegnato all'anno successivo.

4.05 In nessun caso, l'ITC assumerà impegni finanziari superiori alla somma depositata dal Governo italiano nel quadro del presente Memorandum.

4.06 L'ITC presenterà al Governo italiano, non più tardi del 31 maggio di ogni anno, un resoconto che illustri l'impiego di tutti i fondi spesi per l'esecuzione del presente Memorandum nel corso del precedente anno solare. A seguito della nomina di ciascun candidato, l'ITC presenterà al Governo italiano un bilancio preventivo di spesa.

4.07 Al termine del presente Memorandum, l'ITC restituirà al Governo italiano eventuali residui non spesi giacenti sul conto, e il Governo italiano rimetterà eventuali somme dovute in virtù dell'articolo 4.03 di cui sopra.

Articolo 5
Accordo ed intese supplementari

5.01 I termini e le condizioni del presente Memorandum potranno essere modificati tramite scambio di lettere tra il Governo italiano e l'ITC (secondo quanto ritenuto necessario) di volta in volta alla luce dell'esperienza.

Articolo 6
Entrata in vigore e durata del Memorandum

6.01 Il presente Memorandum entrerà in vigore alla data della sua firma.

6.02 Il presente Memorandum resterà in vigore fino a che una nota scritta relativa al suo termine non sarà presentata da una delle Parti all'altra, e terminerà tre mesi dopo che tale nota sia stata ricevuta dall'altra Parte.

Le disposizioni del presente Memorandum resteranno in vigore oltre il termine dello stesso nella misura necessaria per il ritiro ordinato ed il rimpatrio degli Esperti Associati e per la sistemazione dei conti finanziari tra il Governo italiano e l'ITC.

IN FEDE DI CHE, i rispettivi rappresentanti del Governo italiano e del Centro Internazionale per il Commercio hanno firmato il presente Memorandum.

Redatto in duplice copia a Ginevra il 16 novembre 1988, in lingua inglese ed in lingua italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo italiano:

Per il Centro Internazionale per il Commercio:

LXXXV

21 novembre 1988, Roma

Accordo finanziario fra Italia ed Argentina: *a)* accordo; *b)* allegato (1)

A) ACCORDO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi;

in applicazione del Processo Verbale sulla ristrutturazione del debito estero argentino firmato a Parigi il 20 maggio 1987;

allo scopo di permettere il regolamento delle somme relative ai debiti argentini verso l'Italia per capitale ed interessi contrattuali arretrati al 30/4/1987 ed in scadenza nel periodo 1/5/1987 - 30/6/1988 e non regolati, riferentisi a forniture di beni e servizi, ad esecuzione di lavori nonchè ad operazioni finanziarie con regolamento dilazionato oltre un anno derivanti da contratti o convenzioni conclusi prima del 10/12/1983 assistiti da garanzia assicurativa dello Stato Italiano per il tramite della Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (SACE) ed ammontanti rispettivamente a circa Dollari USA 43,4 milioni e Lire Italiane 22.282 milioni nonchè a circa Dollari USA 26,5 milioni e Lire Italiane 11.996 milioni;

considerato che i debiti del settore privato non garantiti dalla Repubblica Argentina che possono rientrare nel presente Accordo sono quelli per i quali sia stato o venga effettuato entro il termine di ultimo utilizzo del credito finanziario di cui al seguente Articolo I il deposito presso

(1) Entrata in vigore: 21 novembre 1988. L'allegato «A» (scheda SACE) non si pubblica per motivi tecnici.

il Banco Central de la Republica Argentina da parte del debitore;

preso atto che il Governo della Repubblica Argentina si impegna a richiedere ai debitori privati di depositare, tramite le banche autorizzate, presso il Banco Central de la Republica Argentina l'ammontare in valuta locale equivalente alle somme dovute e che il Governo della Repubblica Argentina porrà in atto tutte le misure necessarie affinché tali depositi possano essere effettuati;

restando inteso che i due Governi prenderanno gli opportuni accordi in merito al trasferimento in Italia dei debiti del settore privato rientranti nel presente Accordo i cui depositi presso il Banco Central de la Republica Argentina vengano effettuati dopo la data di ultimo utilizzo del credito finanziario di cui al seguente Articolo I;

tenuto conto che le scadenze derivanti dall'Accordo bilaterale italo-argentino firmato a Roma il 12/9/1986 in applicazione delle Intese multilaterali di Parigi del 16/1/1985 sono escluse dalla presente ristrutturazione;

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il Governo italiano - a termini della Legge 24/5/1977 n. 227 e successive modifiche, integrazioni e norme di applicazione estensive - al fine di consentire il regolamento dei debiti argentini indicati nelle premesse al presente Accordo e relativi, per quanto attiene ai debiti del settore

privato, a quelli per i quali sia stato o venga effettuato, entro il termine di ultimo utilizzo del credito finanziario di cui al presente Accordo,il deposito presso il Banco Central de la Republica Argentina, farà in modo che venga concesso al Banco Central de la Repubblica Argentina, agente in nome e per conto del Governo della Repubblica Argentina (in seguito denominato "Banco"), un credito finanziario fino ad un massimo di Dollari USA 100 milioni restando inteso che in tale importo è compreso anche il controvalore in Dollari USA necessario al regolamento di Lire italiane 22.282 milioni e Lire italiane 11.996 milioni ai cambi in vigore all'epoca dell'utilizzo del credito.

Qualora il suddetto importo in Dollari USA non dovesse essere sufficiente all'integrale pagamento degli importi in Dollari USA e Lire italiane indicati nelle premesse, la differenza così determinatasi resterà a carico diretto della parte argentina.

A R T I C O L O II

1) Il credito di cui al precedente Articolo I beneficierà della garanzia assicurativa italiana ai sensi della normativa vigente.

2) Gli interessi sul citato credito saranno rivedibili semestralmente e saranno commisurati al Libor a sei mesi maggiorato del margine concordato tra la Repubblica Argentina e gli Istituti che interverranno nell'operazione.

Tali interessi saranno calcolati a partire dalla data di ciascun utilizzo dei fondi da parte del "Banco" e saranno pagati semestralmente con prima scadenza il 15 maggio o il 15 novembre immediatamente successivi alla data di ciascun utilizzo dei fondi.

3) I titoli rappresentativi del credito di cui all'Articolo I, liberamente negoziabili, saranno emessi dalla Repubblica Argentina.

4) Il premio assicurativo, calcolato secondo la prassi e le procedure della SACE, sarà rimborsato dalla parte argentina.

Le modalità del pagamento di tale premio assicurativo saranno stabilite dalle competenti Autorità italiane.

5) Le procedure tecniche e le modalità di utilizzo del credito saranno fissate nella Convenzione finanziaria da stipularsi tra gli Istituti intervenuti nell'operazione e la Repubblica Argentina.

6) Il Governo della Repubblica Argentina si consulterà con il Governo italiano in merito agli Istituti che verranno designati ad intervenire nell'operazione.

ARTICOLO III

Il credito di cui all'Articolo I sarà rimborsato in 10 rate semestrali uguali e consecutive (15 maggio - 15 novembre) la prima delle quali scadrà il 15 maggio 1993 e l'ultima il 15 novembre 1997.

ARTICOLO IV

Il credito di cui all'Articolo I sarà destinato al pagamento in Italia, in favore degli aventi diritto o della SACE, dei debiti argentini verso l'Italia per capitale ed interessi contrattuali indicati nelle premesse al presente Accordo.

I debiti in questione sono dettagliati negli Allegati A al presente Accordo. Gli ammontari indicati potranno essere modificati di comune accordo fra le Parti.

ARTICOLO V

1) Il Governo della Repubblica Argentina, tramite il "Banco", si impegna a pagare ed a trasferire agli aventi diritto in Italia, per il tramite della SACE, interessi relativi ai debiti oggetto del presente Accordo scaduti e non regolati, per il periodo intercorrente dalla scadenza originaria del debito sino alla data del suo regolamento totale ai tassi di interesse indicati, per ciascuna valuta e per i diversi periodi, nell'allegato B al presente Accordo.

Per quanto concerne i debiti del settore privato, il Governo della Repubblica Argentina, tenuto conto di quanto previsto al successivo punto 4) del presente Articolo V, pagherà e trasferirà interessi di ritardato regolamento a partire dalla data di ciascun deposito del controvalore in valuta locale.

2) Gli interessi di cui al precedente punto 1), dovuti sino al 30/4/1987 saranno trasferiti alla SACE nelle valute indicate nei contratti e/o convenzioni finanziarie in quattro rate semestrali uguali e consecutive (31 gennaio - 31 luglio) la prima delle quali scadrà il 31 luglio 1989 e l'ultima il 31 gennaio 1991.

Per tale differimento, il Governo della Repubblica Argentina, tramite il "Banco", si impegna a pagare ed a trasferire alla SACE stessa interessi, a partire dal 1/5/1987, ai tassi di interesse del 7,75% p.a. e del 10,70% p.a. rispettivamente per i debiti in Dollari USA ed in Lire Italiane. Tali interessi saranno regolati in rate semestrali (31 gennaio - 31 luglio) la prima delle quali scadrà il 31 luglio 1989.

3) Gli interessi di cui al precedente punto 1), dovuti dal 1/5/1987 sino al regolamento totale del debito saranno trasferiti agli aventi diritto in Italia, per il tramite della SACE, nelle valute indicate nei contratti e/o convenzioni finanziarie entro 60 giorni dalla data di regolamento del debito stesso.

4) Ove il deposito presso il "Banco" da parte dei debitori privati sia stato effettuato in data successiva a

quella contrattualmente prevista, il Governo della Repubblica Argentina, tramite il "Banco", pagherà e trasferirà interessi di ritardato regolamento, calcolati come previsto al punto 1) del presente Articolo, a partire dalla data di detto deposito.

Il Governo della Repubblica Argentina si impegna tuttavia a richiedere ai debitori privati di regolare direttamente il più presto possibile agli aventi diritto in Italia, nelle rispettive valute contrattuali, gli interessi di ritardato regolamento, calcolati al tasso di interesse di cui al punto 1) del presente Articolo, dovuti dalla data di scadenza contrattuale del debito fino alla data del menzionato deposito.

A R T I C O L O VI

Il presente Accordo non pregiudica i legami giuridici stabiliti dal diritto comune, né gli impegni contrattualmente assunti tra le parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti argentini menzionati nell'Articolo I dell'Accordo stesso, restando inteso che la sussistenza dei vincoli giuridici originali non comporterà, in alcun caso, una duplicazione dei pagamenti. Pertanto nessuna disposizione dell'Accordo potrà essere invocata per giustificare qualsiasi modifica dei contratti e convenzioni in parola, particolarmente quelle concernenti le condizioni di pagamento e le date di scadenza.

Tutte le variazioni dei contratti o convenzioni intervenute successivamente alla data del 9 dicembre 1983 aventi per effetto un aumento degli impegni dell'Argentina

verso l'Italia saranno considerate come nuovi impegni non coperti dal presente Accordo.

A R T I C O L O VII

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma e resterà valido sino a che il credito finanziario di cui al precedente Articolo I sarà stato interamente rimborsato per capitale ed interessi.

Fatto a Roma il 21 novembre 1988 in due originali, nelle lingue italiana e spagnola, i due testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ARGENTINA

B) ALLEGATO

Tassi di interesse da applicare per il ritardato regolamento dei debiti oggetto dell'Accordo dalla data di scadenza originaria di ciascun debito sino alla data di regolamento totale (Articolo V dell'Accordo).

1) <u>Debiti in Dollari USA</u>

- dal 1/1/1986 al 30/4/1987	6,60% p.a.
- dal 1/5/1987 al regolamento totale del debito	7,75% p.a.

2) <u>Debiti in Lire Italiane</u>

- dal 1/1/1986 al 30/4/1987	11,10% p.a.
- dal 1/5/1987 al regolamento totale del debito	10,70% p.a.

89A0165

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(1651315) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

Per informazioni su trattati di cui è parte l'Italia rivolgersi al Ministero degli affari esteri — Servizio trattati — 00100 Roma - Telefono 06/3960050 (Comunicato del Ministero degli affari esteri - «Gazzetta Ufficiale» n. 329 del 1° dicembre 1980).